

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) | » | 7 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 22 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 28 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 40 |
| DIFESA (IV) | » | 59 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 65 |
| FINANZE (VI) | » | 75 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 84 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 101 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 104 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 109 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 111 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 127 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 131 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

| | | |
|--|-------------|-----|
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | <i>Pag.</i> | 147 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI .. | » | 161 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 171 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | » | 172 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE | » | 174 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 175 |

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ: | |
| Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 3 |
| Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 4 |
| ALLEGATO (<i>Intervento per dichiarazione di voto dell'onorevole Federico Palomba</i>) | 5 |

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza
del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 8.50.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, nel dare la parola al relatore, fa presente che nel fascicolo di seduta è stata inserita nuova documentazione fatta pervenire dal dottor Enrico Rossi.

La Giunta prende atto.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, ribadisce la sua proposta nel senso dell'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che solo una parte delle dichiarazioni *extra*

moenia fatte dal deputato Barani abbiano una corrispondenza sostanziale con progressi interventi *intra moenia*. Non è questa l'occasione, quindi, nella quale egli si discosterà dai criteri da lui sempre osservati in ordine al rispetto dei requisiti fissati dalla Corte costituzionale. Voterà dunque contro la proposta del relatore e chiede che il suo intervento sia integralmente pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, lo consente.

Armando DIONISI (UdCpTP) voterà a favore della proposta del relatore anche in virtù della valutazione per cui se, in casi simili a quello oggi considerato, si negasse la copertura dell'insindacabilità tutti i deputati avrebbero remore a esprimere la propria opinione fuori dalle sedi parlamentari.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) si associa alle considerazioni dell'on. Dionisi, trattandosi, a suo avviso, di un caso scolastico di insindacabilità parlamentare.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) voterà per l'insindacabilità, ritenendo non percorribili diverse strade.

Marilena SAMPERI (PD) preannunzia l'astensione del suo gruppo in ragione di un panorama assai ambiguo entro cui la vicenda in questione è collocata. È ben vero che il deputato Barani ha partecipato attivamente alle procedure della Commissione d'inchiesta sugli errori sanitari, ma i contenuti lesivi dell'onore del dottor Rossi non sono interamente rintracciabili negli interventi ivi svolti. Richiamata inoltre la diversità tra i contenuti dell'interrogazione parlamentare depositata nell'ottobre 2010 e le domande rivolte al dottor Rossi nel novembre 2009 durante l'audizione presso la predetta Commissione d'inchiesta, osserva che anche la linea difensiva del deputato Barani – che oggi sostiene di aver fatto solo una battaglia politica, e non personale, contro l'assessore alla sanità *pro-tempore* – appare ambivalente.

Maurizio PANIZ (PdL) preannunzia il voto convintamente favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

La Giunta a maggioranza approva la proposta del deputato Cassinelli, conferendogli il mandato a predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, avverte che la deputata Faenzi gli ha fatto sapere che non interverrà nella seduta odierna e si è riservata di far pervenire al relatore documentazione rilevante per il caso.

Mario PEPE (Misto-R-A), *relatore*, chiede pertanto un rinvio, in attesa che pervenga tale documentazione.

Marilena SAMPERI (PD) chiede che l'approfondimento istruttorio che si prospetta comprenda anche la verifica dell'eventuale sussistenza di pregressi interventi parlamentari della deputata Faenzi sul tema delle elezioni amministrative a Castiglione della Pescaia.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO

**INTERVENTO PER DICHIARAZIONE DI VOTO
DELL'ONOREVOLE FEDERICO PALOMBA**

Onorevoli colleghi,

nella trattazione dei casi portati all'attenzione della Giunta mi sono sempre attenuto al rigoroso rispetto della regola costituzionale sull'applicazione dell'articolo 68, secondo l'interpretazione che ne ha dato costantemente la Consulta.

Alla luce di essa, preannuncio che voterò contro la proposta del relatore, perché non vi è riscontro né temporale né testuale, se non del tutto parziale, tra gli atti tipici parlamentari e le dichiarazioni offensive rilasciate dall'onorevole Barani, oltre il profilo della continenza.

Se si esamina con serenità la documentazione a nostra disposizione si capisce chiaramente che il deputato Barani ha assunto nei confronti del presidente Rossi un atteggiamento, per un verso, ondivago e ambiguo e, per l'altro, strumentale e scorretto.

Il comportamento ondivago emerge con nettezza in occasione dell'audizione dell'allora assessore Rossi il 17 novembre 2009 presso la Commissione d'inchiesta sugli errori sanitari.

In tale circostanza, il deputato Barani – che poi sosterrà che le responsabilità di Rossi erano evidenti sin da allora – si complimentò con Rossi per l'esauriente esposizione e per la qualità della sanità toscana, aspetto – quest'ultimo – che egli ha anche ribadito nella sua audizione qui – presso la Giunta.

L'unico diverbio che si ebbe in quell'occasione fu relativo a un implicito riferimento a vicende interne all'ASL 1 di Massa e Carrara, di cui Barani è dipendente in aspettativa.

Nel 2009 – quindi – sono assenti dagli atti parlamentari contenuti critici nei con-

fronti di Rossi, analoghi a quelli che poi appariranno, un anno dopo, sugli organi di stampa.

Nell'interrogazione del 13 ottobre 2010, l'onorevole Barani s'interessa della situazione dell'ASL 1 di Massa e Carrara, a questo punto già commissariata da Rossi, nella sua nuova funzione di Presidente della Giunta regionale, ma senza che dall'atto ispettivo emergano i contenuti che pochi giorni dopo appariranno sui giornali. La sottosegretaria Martini risponderà il 14 ottobre all'interrogazione e Barani replicherà nella medesima seduta della Commissione Affari sociali. Neanche da questo dibattito emergono elementi illeciti attribuiti a Rossi.

A questo punto intervengono sui giornali le accuse di Barani a Rossi su come quest'ultimo avrebbe negletto la situazione finanziaria dell'ASL 1 di Massa e Carrara, di come egli avrebbe favorito assunzioni clientelari e di come avrebbe costruito un sistema basato su falsità contabili.

Si tratta di accuse specifiche, fattuali e determinate che, se non dimostrate, risultano penalmente illecite e fonte di responsabilità. Solo la vicenda relativa agli ospedali trova coincidenza di contenuto tra l'attività nella Commissione di inchiesta del 2009 e le successive accuse a mezzo stampa del 2010. Solo quella vicenda può considerarsi coperta dalla insindacabilità dell'articolo 68 della Costituzione, ma non le altre.

Solo successivamente, a partire dai lavori della Commissione d'inchiesta che ho prima citato del febbraio 2011, compaiono negli atti parlamentari rilievi critici mirati più specificamente al Presidente Rossi. E solo nella recentissima seduta del 15 febbraio 2012 di quella Commissione d'inchiesta, Barani deposita un testo di di-

chiarazione di voto con cui accusa apertamente Rossi di aver manipolato i bilanci della ASL.

Tutta l'operazione condotta presso la Commissione d'inchiesta sugli errori sanitari costituisce un paravento parlamentare tardivo per coprire una disputa che con le funzioni parlamentari non ha a che fare.

Come lo stesso Barani ha confermato nella sua audizione, egli è un medico ed è dipendente della ASL di Massa, conoscitore dell'ambiente e in rapporti con il precedente direttore generale Delvino, rispetto al quale il comportamento dell'onorevole Barani è stato ondivago ed è parso strumentale a seconda delle circostanze.

Certo è che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può assisterlo in questa controversia. La giurisprudenza costituzionale è consolidata nel senso che l'atto *intra-moenia* deve pre-esistere a quello *extra-moenia* e deve avere contenuti sostanzialmente corrispondenti a esso (sentenze 10 e 11 del 2000 e 348 del 2004). Ci sono dei precedenti in tal senso nei quali mi sono pronunciato per l'inapplicabilità dell'insindacabilità.

Tra questi, proprio questa Giunta, nel caso del collega Zazzera, escluse che interrogazioni parlamentari – pur presentate sul caso dell'uccisione del consigliere provinciale di Lecce Basile, che non accusavano specificamente il sottosegretario Mantovano – potessero giovargli ai fini dell'insindacabilità. Ricordo che anche il gruppo del PdL votò in Giunta e in Assemblea per la sindacabilità.

Peraltro, lo stesso Barani nega ogni legame tra l'affare dell'ASL di Massa con la sua disputa con Rossi, quando durante l'audizione riconosce di non averne mai fatto il nome prima del febbraio 2012, proprio perché intendeva sollevare una questione politica e non personale.

Devo anche rappresentare che di recente e per l'ennesima volta – con la sentenza n. 39 del 2012 – la Corte costituzionale ha annullato una delibera assunta da questa Giunta nella legislatura in corso su un caso relativo all'allora deputato Gasparri, nei confronti del quale la Camera aveva generosamente deliberato per l'insindacabilità.

Ribadisco quindi il mio voto contrario.

On. Federico Palomba

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 7 |
| DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 7 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>) | 10 |
| ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>) | 15 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 17 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rile-

vanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.25 e 2.41, sui quali non sono stati presentati subemendamenti nei termini stabiliti nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, nonché l'emendamento 3.22, volto a recepire una indicazione tecnica fornita dai rappresentanti dell'ENI nella giornata di ieri relativa alla necessità di prevedere la cessazione dell'efficacia anche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° aprile 2005 in materia di esercizio dei poteri speciali nelle società partecipate dallo Stato (*vedi allegato 1*).

Fa presente che, in considerazione della natura dell'emendamento, fa le Presidenze non ritengono di dover fissare un termine per la presentazione di subemendamenti. Segnala, altresì, che sono state elaborate alcune proposte di correzione di forma, che saranno poste in votazione al termine dell'esame delle proposte emendative (vedi allegato 2). Avverte inoltre che, al fine di migliorare la qualità del testo, i relatori hanno riformulato l'emendamento 2.34, in modo da assorbire parzialmente il contenuto dell'emendamento 2.41, senza modificarne la portata normativa. Analogamente, segnalo che l'emendamento Polledri 2.9, sul quale i relatori avevano formulato un parere favorevole subordinatamente alla sua riformulazione, accettata dal presentatore, è trasformato in un subemendamento all'emendamento 2.34 dei relatori, al fine di consentirne la votazione. Dà conto, in fine, dei pareri espressi dalle Commissioni cui il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, nel raccomandare l'approvazione delle proposte emendative presentate dai relatori, esprime parere favorevole sui subemendamenti Toccafondi 0.1.21.1, 0.1.21.2, Polledri 0.2.34 (*nuova formulazione*). 2, mentre invita il presentatore al ritiro del subemendamento Fugatti 0.2.34 (*nuova formulazione*).1, esprime parere favorevole sul subemendamento Toccafondi 0.2.36.1, mentre invita il presentatore al ritiro del subemendamento Fugatti 0.2.40.1. Ricorda inoltre il parere favorevole sugli emendamenti Fluvi 1.16 e Quartiani 2.14, nel testo riformulato. Richiama infine i pareri già espressi nella seduta di giovedì 29 marzo 2012.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) con riferimento all'invito al ritiro espresso sui subemendamenti a sua prima firma 0.2.34

(*nuova formulazione*).1 e 0.2.40.1, osserva che tali proposte emendative sono volte a rafforzare il ruolo del Parlamento nella definizione delle norme di attuazione del decreto-legge, senza creare un eccessivo ostacolo alla procedura decisionale in capo al Governo. Chiede quindi ai relatori di riconsiderare il parere espresso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come, di norma, i pareri delle Commissioni parlamentari non possano essere considerati vincolanti rispetto all'adozione degli atti del Governo cui si riferiscono. Chiede comunque ai relatori se confermano il proprio parere.

Maurizio FUGATTI (LNP) precisa che le proposte emendative non prevedono l'introduzione di un parere vincolante, ma solo un rafforzamento del ruolo delle Commissioni parlamentari.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, conferma il parere già espresso con riferimento ai richiamati subemendamenti.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira i subemendamenti a sua prima firma 0.2.34 (*nuova formulazione*).1 e 0.2.40.1, riservandosi di riproporre la questione in Assemblea.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che saranno poste in votazione solo le proposte emendative con il parere favorevole dei relatori e del Governo, mentre le restanti proposte emendative non ritirate si intenderanno respinte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Toccafondi 0.1.21.1 e 0.1.21.2, gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.25 dei relatori, l'emendamento Fluvi 1.16, l'emendamento 1.24 dei relatori, il subemendamento Polledri 0.2.34 (*nuova formulazione*).2, gli emendamenti 2.34 (*nuova formulazione*) e 2.35 dei relatori, il subemendamento Toccafondi 0.2.36.1, gli emendamenti 2.36, 2.41, 2.37

e 2.38 dei relatori, l'emendamento Quartiani 2.14 nel testo riformulato, gli emendamenti 2.39, 2.40, 3.18 e 3.19 dei relatori, il subemendamento Toccafondi 0.3.20.1, gli emendamenti 3.20, 3.21 e 3.22 dei relatori, nonché l'articolo aggiuntivo 3.04 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di correzioni di forma predisposta dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma.

Francesco BARBATO (IdV), nel sottolineare l'importante lavoro svolto dal Parlamento nell'esame del provvedimento, osserva come il testo sia stato fortemente migliorato, anche attraverso l'accoglimento di proposte emendative presentate dal suo gruppo. Osserva quindi che, se si ripristina l'ordinario svolgimento dei lavori parlamentari e dei rapporti tra Parlamento e Governo, come previsto dalla Costituzione, si lavora meglio e il Paese può crescere, anche grazie all'approvazione di leggi migliori. Nel ringraziare i relatori, il Governo e le Commissioni per il lavoro svolto, rileva come sia stata evitata la possibilità di mantenere atteggiamenti da furbetti per le imprese coinvolte, ed è stato valorizzato il ruolo del Parlamento nelle procedure previste dal decreto in esame. Osserva quindi che, più che promuovere incontri riservati tra i tre segretari dei partiti di maggioranza, sarebbe preferibile fare lavorare trasparentemente le sedi istituzionalmente competenti. Auspica quindi che un tale atteggiamento si possa avere anche per l'esame del disegno di legge recante le

norme anticorruzione. Esprime quindi l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori, sottolineando come tale posizione preluda ad un atteggiamento costruttivo del gruppo stesso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che al fine di continuare nel dialogo costruttivo tra Governo e gruppi parlamentari che si è realizzato nel corso dell'esame in sede referente, sarebbe preferibile contenere il numero delle proposte emendative da presentare in Assemblea.

Maurizio FUGATTI (LNP) fa presente che il proprio gruppo intende sottoporre alla valutazione dell'Assemblea alcuni temi affrontati dalle proposte emendative presentate nel corso dell'esame in sede referente, riservandosi di esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento al momento del voto finale in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai deputati Alberto Giorgetti, per la V Commissione, e Causi, per la VI Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalle Commissioni, chiedendo di autorizzarli a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO 1

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

All'emendamento 1.21 dei relatori, dopo il capoverso comma 8, primo periodo, aggiungere il seguente:

al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il parere di cui al primo periodo è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

0. 1. 21. 1. Toccafondi.

All'emendamento 1.21 dei relatori, secondo capoverso, sostituire le parole: previa comunicazione *con le seguenti:* da trasmettere contestualmente.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine le parole:

all'articolo 2:

a) al comma 3, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei Ministri, *aggiungere le seguenti:* da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto *fino a:* comma 5 *con le seguenti:* entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su con-

forme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,.

0. 1. 21. 2. Toccafondi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, *aggiungere le seguenti:* previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente:

al medesimo comma, alinea, dopo le parole: adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese *con le seguenti:* sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato *con le seguenti:* Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: decreto *con la seguente:* regolamento.

1. 21. I Relatori.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: effettiva;

Conseguentemente:

a) al comma 2 sopprimere la parola: effettiva;

b) al comma 3, alinea, sopprimere la parola: effettiva.

1. 22. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: lo scioglimento della società, aggiungere le seguenti: la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente, al comma 5:

a) al primo periodo, sostituire le parole: Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione con le seguenti: Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifica l'acquisizione;

b) sostituire il settimo periodo con i seguenti: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condi-

zioni imposte sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

1. 23. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

1. 25. I Relatori.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo;

1. 24. I Relatori.

ART. 2.

All'emendamento 2.34 (Nuova formulazione) dei relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le reti e gli impianti aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali.

0. 2. 34 (Nuova formulazione). 2. Polledri.

All'emendamento 2.34 (Nuova formulazione) dei relatori, nella parte consequenziale, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere rechino condizioni di identico contenuto e il Governo non intenda recepirle, lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione di un nuovo parere, unitamente ad una relazione nella quale sono indicate le motivazioni per le quali il Governo non intende recepire le medesime condizioni. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione del nuovo parere, i regolamenti possono comunque essere adottati.

0. 2. 34 (Nuova formulazione). 1. Fuggati, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, D'Amico, Simonetti, Polledri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiornati almeno ogni tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle

Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.

2. 34. (Nuova formulazione). I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il trasferimento all'estero della sede sociale *aggiungere le seguenti:* il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente:

a) al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile.;

b) al comma 6, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

2. 35. I Relatori.

All'emendamento 2.36 dei Relatori, dopo la parola: normativa aggiungere le seguenti: nazionale ed europea

0. 2. 36. 1. Toccafondi.

Al comma 3, sostituire le parole: eccezionale di minaccia effettiva con le seguenti: eccezionale, non disciplinata dalla normativa di settore, di minaccia.

2. 36. I Relatori.

Al comma 4, undicesimo periodo, dopo le parole: disposizioni di cui al aggiungere le seguenti: comma 2 e al.

2. 41. I Relatori.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è notificato aggiungere le seguenti: dall'acquirente;

2. 37. I Relatori.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: effettiva.

2. 38. I Relatori.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 39. I Relatori.

All'emendamento 2.40 dei relatori, nella parte consequenziale, primo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Qualora i pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere esprimano pareri di identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarsi a tali pareri, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione ai fini dell'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti,

che devono essere espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

0. 2. 40. 1. Fugatti.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato;

b) al secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.

2. 40. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: , quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), con le seguenti: , quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo.

3. 18. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.

3. 19. I Relatori.

All'emendamento 3.20 dei Relatori, aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: della predetta disposizione con le seguenti: del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994.

0. 3. 20. 1. Toccafondi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.

3. 20. I Relatori.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre

1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del Tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, nonché nei decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n.237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2004.

Conseguentemente, al comma 5:

a) alla lettera a), sostituire le parole: e delle comunicazioni con le seguenti: , delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi;

b) alla lettera b), dopo le parole: dell'energia aggiungere le seguenti: e degli altri pubblici servizi;

3. 21. I Relatori.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in data 1° aprile 2005.

3.22. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis – (Relazione annuale al Parlamento). – 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

3. 04. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alea, sostituire le parole: e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno *con le seguenti:* e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa *e sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

alla lettera c), dopo le parole: 24 febbraio 1998, n. 58 *aggiungere le seguenti:* , e successive modificazioni,;

al comma 3:

alla lettera a), dopo le parole: nonché del progetto industriale *aggiungere il seguente segno d'interpunzione:* ,;

alla lettera b), sostituire le parole: desunti dalla natura delle loro alleanze *con le seguenti:* , desunti dalla natura delle loro alleanze,;

alla lettera b), sostituire la parola: essi *con la seguente:* esse;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 *con le seguenti:* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

al comma 5:

al secondo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *con le seguenti:* del testo unico

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, *e sostituire le parole:* al superamento *con le seguenti:* che determinano il superamento;

al sesto periodo, sostituire le parole: alla decorrenza *con le seguenti:* al decorso;

all'ottavo periodo, dopo le parole: la partecipazione rilevante *aggiungere il seguente segno d'interpunzione:* ,;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di difesa e sicurezza nazionale *aggiungere il seguente segno d'interpunzione:* ,;

al comma 7, sostituire le parole: di cui al comma 1, *con le seguenti:* di cui al comma 1;

al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: inerenti le proposte *con le seguenti:* inerenti alle proposte.

All'articolo 2:

al comma 2:

al primo periodo, sostituire la parola: adottata *con la seguente:* adottato *e sostituire le parole:* sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati *con le seguenti:* è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione,;

al secondo periodo, sostituire le parole: Sono notificati *con le seguenti:* Sono notificate;

al comma 4:

al secondo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 *con le seguenti:* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

all'ottavo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 3, *con le seguenti:* di cui al comma 3;

al nono periodo, sostituire le parole: adottate o attuate *con le seguenti:* adottati o attuati;

all'undicesimo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma, *con le seguenti:* di cui al presente comma;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *con le seguenti:* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;

al comma 6:

al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

al terzo periodo, sostituire le parole: alla decorrenza *con le seguenti:* al decorso;

al sesto periodo, dopo le parole: la partecipazione rilevante *aggiungere il seguente segno d'interpunzione: ;*

al comma 7:

alla lettera a), sostituire le parole: desunti dalla natura delle loro alleanze

con le seguenti: , desunti dalla natura delle loro alleanze,;

alla medesima lettera a), sostituire la parola: essi *con la seguente:* esse;

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *con la seguente:* regolamenti *e sostituire le parole:* il Consiglio dei Ministri delibera *con le seguenti:* il Consiglio dei ministri delibera,;

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: inerenti le proposte *con le seguenti:* inerenti alle proposte;

All'articolo 3:

al comma 1, sostituire le parole: Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6 *con le seguenti:* Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6;

al comma 3, sostituire le parole: la presente disciplina *con le seguenti:* la disciplina stabilita dal presente decreto;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *con le seguenti:* contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

al comma 5, lettera b), sostituire le parole: dell'energia. *con le seguenti:* dell'energia;

al comma 6, sostituire le parole: all'allegato 1, *con le seguenti:* all'allegato 1.

ALLEGATO 3

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'emendamento 1.21 dei relatori, dopo il capoverso comma 8, primo periodo, aggiungere il seguente:

al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il parere di cui al primo periodo è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

0. 1. 21. 1. Toccafondi.

All'emendamento 1.21 dei relatori, secondo capoverso, sostituire le parole: previa comunicazione *con le seguenti:* da trasmettere contestualmente.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine le parole:

all'articolo 2:

a) al comma 3, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei Ministri, *aggiungere le seguenti:* da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto *fino a:* comma 5 *con le seguenti:* entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei mi-

nistri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,.

0. 1. 21. 2. Toccafondi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, *aggiungere le seguenti:* previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente:

al medesimo comma, alinea, dopo le parole: adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese *con le seguenti:* sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato *con le seguenti:* Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: decreto *con la seguente:* regolamento.

1. 21. I Relatori.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: effettiva;

Conseguentemente:

a) al comma 2 sopprimere la parola: effettiva;

b) al comma 3, alinea, sopprimere la parola: effettiva.

1. 22. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: lo scioglimento della società, aggiungere le seguenti: la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente, al comma 5:

a) al primo periodo, sostituire le parole: Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione con le seguenti: Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifica l'acquisizione;

b) sostituire il settimo periodo con i seguenti: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condi-

zioni imposte sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

1. 23. I Relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

1. 25. I Relatori

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: oltre alla revoca della relativa autorizzazione.

1. 16. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo;

1. 24. I Relatori.

ART. 2.

All'emendamento 2.34 (Nuova formulazione) dei relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: le reti e gli impianti *aggiungere le seguenti:* , ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali.

0. 2. 34 (Nuova formulazione). 2. Polledri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiornati almeno ogni tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.

2. 34. (Nuova formulazione). I Relatori.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il trasferimento all'estero della sede sociale *aggiungere le seguenti:* il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474,.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile,;

b) *al comma 6, sostituire il quinto periodo con i seguenti:* Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

2. 35. I Relatori.

All'emendamento 2.36 dei Relatori, dopo la parola: normativa *aggiungere le seguenti:* nazionale ed europea.

0. 2. 36. 1. Toccafondi.

Al comma 3, sostituire le parole: eccezionale di minaccia effettiva con le seguenti: eccezionale, non disciplinata dalla normativa di settore, di minaccia.

2. 36. I Relatori.

Al comma 4, undicesimo periodo, dopo le parole: disposizioni di cui al aggiungere le seguenti: comma 2 e al.

2. 41. I Relatori.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è notificato aggiungere le seguenti: dall'acquirente.

2. 37. I Relatori.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: effettiva.

2. 38. I Relatori.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture per i rispettivi ambiti di competenza.

2. 14 (Nuova formulazione). Quartiani.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 39. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.;

b) al secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.

2. 40. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: , quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), con le seguenti: , quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo.

3. 18. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.

3. 19. I Relatori.

All'emendamento 3.20 dei Relatori, aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: della predetta disposizione con le seguenti: del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994.

0. 3. 20. 1. Toccafondi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.

3. 20. I Relatori.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del Tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70

del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, nonché nei decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n.237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2004.

Conseguentemente, al comma 5:

a) alla lettera a), sostituire le parole: e delle comunicazioni con le seguenti: , delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi;

b) alla lettera b), dopo le parole: dell'energia aggiungere le seguenti: e degli altri pubblici servizi;

3. 21. I Relatori.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in data 1° aprile 2005.

3.22. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis – (Relazione annuale al Parlamento). – 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

3. 04. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) | 22 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 26 |

AUDIZIONI:

| | |
|---|----|
| Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dott. Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 23 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 24 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 25 |
| AVVERTENZA | 25 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, richiama la relazione svolta dalla collega Lorenzin nella seduta del 22 marzo. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con alcune condizioni e un'osservazione (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) chiede un chiarimento sulle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 17-*bis* inserito dall'articolo 1 del provvedimento in esame, i quali, ad una prima lettura,

semberebbero porsi in qualche modo in contraddizione.

Concorda sul fatto che, per evitare discriminazioni, la possibilità di partecipare a una seconda sessione di esame dovrebbe essere estesa, a parità di condizioni, a tutte le donne in stato di gravidanza. Si dichiara invece contrario a prevedere tale possibilità anche per i candidati che, per qualsiasi altro motivo, anche giustificabile, non possano partecipare alle ordinarie prove concorsuali: a suo avviso, la mancata estensione a tali soggetti della possibilità di una seconda sessione di esame non dà luogo a discriminazione, anche perché la finalità del provvedimento è quella di favorire la maternità e le nascite.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, chiarisce che il comma 1 dell'articolo 17-bis interessa le lavoratrici in stato di gravidanza durante il periodo del congedo di maternità e del congedo parentale e permette loro di partecipare in questi periodi ai concorsi e ai corsi di formazione, previa presentazione di idonea certificazione medica. Il comma 2 detta invece una norma speciale che interessa le lavoratrici in stato di gravidanza interessate da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico, ossia quelle che abbiano gravidanze a rischio, e prevede norme per consentire loro di partecipare comunque ai concorsi pubblici, mediante un rinvio del concorso o l'istituzione di una sessione speciale di esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dott. Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Corrado CALABRÒ, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA), Mario TASSONE (UdCpTP), Roberto ZACCARIA (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), Salvatore VASSALLO (PD), a più riprese, Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Pierguido VANALLI (LNP), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Maurizio TURCO (PD) e Oriano GIOVANELLI (PD).

Corrado CALABRÒ, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il presidente Calabrò per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.50.**Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il presidente della Camera dei deputati ha inviato copia di una lettera trasmessagli dal Collegio dei revisori dei bilanci dei partiti e movimenti politici in tema di controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici erogati in connessione alle consultazioni elettorali, di cui dà lettura:

« Onorevole Presidente,

le vicende di questi ultimi giorni hanno posto in chiaro risalto, da un lato, l'aspettativa della collettività ad una trasparente gestione dei fondi (pubblici) dedicati allo svolgimento di attività politiche; dall'altro, l'insufficienza del sistema di controlli a ciò finalizzato.

Questo Collegio ha già più volte rappresentato, nelle considerazioni generali poste in premessa ai propri Rapporti (a partire dal 2008) – peraltro innovando rispetto ai contenuti dei precedenti Rapporti – l'incognita dei poteri istruttori ad esso attribuiti dalla legge 2/1997 (in particolare all'articolo 8, comma 14).

Il compito assegnatogli dalla legge si risolve, infatti, nell'esecuzione di controlli

di natura squisitamente formale che, ancorché necessari e financo opportuni, arrecano ben scarso contributo all'esigenza di coniugare sostegno al pieno dispiegarsi della democrazia e trasparenza nell'uso del denaro pubblico. Osservazioni queste espresse dal Collegio anche nell'audizione avuta con il « *Group of States against corruption* (GRECO) » in data 7.10.2011 presso il Ministero della Giustizia.

Certo, in un sistema articolato come il nostro, è ben possibile attribuire poteri di controllo a più organi. Nel caso specifico a:

1. Collegio dei Revisori dei Partiti;
2. Collegio dei Revisori per il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici (cioè questo Collegio);
3. Corte dei Conti;
4. Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Occorre, quindi, domandarsi se questa articolazione di doveri e poteri si risolva, conclusivamente, in una effettiva e pregnante visione delle attività oggetto di controllo ovvero in una pluralità di attività di controllo, sostanzialmente inefficaci, frammentate e non coordinate normativamente tra di loro. La risposta a questo interrogativo richiede, peraltro, una valutazione più complessiva di competenza del Legislatore.

Pare, tuttavia, a questo Collegio, che i Presidenti delle Camere, pur in assenza o nelle more di un intervento del Legislatore, potrebbero dare luogo ad alcune iniziative compatibili con l'attuale quadro normativo. Per esempio:

a) i bilanci oggetto di esame sono attualmente redatti in forma libera quanto a principi contabili da adottare. Ne consegue che alcuni di essi seguono il principio di cassa; altri il principio di competenza. Si potrebbe raccomandare l'utilizzo di uno dei due principi (meglio il principio di competenza). Si potrebbe anche invitare questo Collegio a formulare un criterio di redazione del bilancio « raccomandato »;

b) il Collegio dei Revisori di ciascun Partito, normalmente, limita la propria relazione all'espressione di un generico consenso sulle modalità di redazione dei conti, senza alcun riferimento specifico ai controlli effettuati. Si potrebbe invitare, anche di anno in anno, il detto organo a procedere a controlli specifici che tengano conto delle indicazioni (che possono variare nel tempo) di questo Collegio;

c) le spese sostenute da ciascun Partito e Movimento politico sono insindacabili. Cionondimeno alcune sono palesemente rivolte allo svolgimento diretto di attività politiche (ad esempio: acquisto di spazi pubblicitari su giornali o su muri cittadini). Altre lo sono solo in via mediata e servono a preservare al meglio le risorse disponibili o anche ad investire le stesse così da renderle più durature o stabili nel tempo (ad esempio: utilizzo temporaneo della liquidità o acquisto di immobili da dedicare a sedi di attività politiche). Si potrebbero invitare i Partiti e Movimenti a specificare nelle note al bilancio le voci (o la parte delle stesse) dedicata al conseguimento degli obiettivi politici solo in via mediata, aggiungendo adeguate considerazioni sulle ragioni della scelta operata.

d) i rendiconti esaminati mostrano sovente trasferimenti di fondi tra partecipanti al raggruppamento elettorale che non trovano rispondenza nei documenti trasmessi a questo Collegio dalla Tesoreria della Camera. Si potrebbero, quindi, invitare i componenti del raggruppamento a comunicare tempestivamente i menzionati trasferimenti alla Camera dei Deputati.

Pare, in conclusione, a questo Collegio che l'oggetto del proprio intervento richiede, se possibile, una «manutenzione all'altezza dei tempi». Ma che, anche nell'attesa di una migliore determinazione dei propri compiti e poteri, sia possibile —

attraverso l'utilizzo di una sana forma di *moral suasion* — rendere più efficace ed efficiente la propria funzione e meglio garantito, quindi, l'interesse della collettività».

Ritiene quindi che le questioni poste dal Collegio dei revisori dei bilanci dei partiti e movimenti politici in tema di controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici erogati in connessione alle consultazioni elettorali siano di grande rilevanza e meritevoli di un'attenta riflessione da parte della Commissione nell'ambito dei propri lavori in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 Mosca e abbinate, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio »,

considerato che le norme previste dal provvedimento, in quanto intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulla tutela della maternità e della paternità, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva statale « ordinamento civile » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *m)* della Costituzione;

rilevato che:

l'articolo 1 introduce nel testo unico delle norme in materia di tutela della maternità e della paternità (di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) un articolo 17-*bis*, volto — tra l'altro — a consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza la partecipazione ai concorsi pubblici, prevedendo che a tal fine le amministrazioni procedenti debbano rinviare l'inizio dei concorsi ovvero, se questo non sia possibile, riservare in favore delle predette lavoratrici una seconda sessione di prove previo accantonamento dei posti necessari;

i concorsi pubblici si distinguono dalle « procedure selettive interne » (pure richiamate dall'articolo) in quanto aperti alla partecipazione anche di candidati non lavoratori o comunque non dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso;

il nuovo articolo 17-*bis* sopra richiamato riserva il beneficio dell'ammissione a una seconda sessione speciale di prove concorsuali soltanto alle *lavoratrici* impossibilitate a partecipare (alla sessione ordinaria di esame) a causa di una gravidanza, e non lo prevede anche per le *altre candidate* che versino nell'identica situazione, dando in questo modo luogo, rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici, a un trattamento normativo irragionevolmente diverso di situazioni identiche;

la disposizione potrebbe risultare discriminatoria anche nei confronti di candidati che non possano partecipare alle prove concorsuali a causa di impedimenti diversi dallo stato di gravidanza (come ad esempio un'infermità grave), ma comunque anch'essi meritevoli di considerazione ai fini dell'eventuale ammissione a una seconda sessione di esame;

la previsione di un rinvio del concorso o di una seconda sessione di prove appare suscettibile di determinare ritardi nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione, tanto più che, nel caso di concorsi con un elevato numero di do-

mande di partecipazione a fronte di un numero relativamente contenuto di posti da ricoprire, il meccanismo previsto dalla disposizione in esame potrebbe imporre l'accantonamento di tutti i posti messi a concorso;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 2, introducendo un comma 1-*bis* nell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede che il congedo di paternità – che ai sensi del vigente comma 1 del medesimo articolo già spetta al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre lavoratrice ovvero di abbandono del bambino o di affidamento esclusivo al padre – sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70 del testo unico;

l'estensione del beneficio prevista dal comma 1-*bis* – in quanto limitata soltanto alla predetta ipotesi (madre lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista avente diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70), e non estesa invece a tutte le ipotesi in cui il padre lavoratore sia di fatto (perché ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28, vale a dire morte o grave infermità della madre ovvero abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre) il solo genitore presente, a prescindere dal ricorrere di condizioni relative alla madre (lavoratrice dipendente, lavoratrice autonoma, imprenditrice, libera professionista, disoccupata o altro) – determina una ingiustificata disparità di trattamento tra padri lavoratori e non salvaguarda l'interesse del neonato ad avere l'assistenza materiale e affettiva di un genitore;

con la sentenza n. 1 del 1987 e la connessa ordinanza n. 144 dello stesso anno, la Corte costituzionale, con riferimento alla disciplina previgente al testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri riconosciuti alla madre lavoratrice dagli articoli 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 4, lett. c), e 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità, precisando che tali diritti devono essere riconosciuti al padre ove non possano essere esercitati dalla madre per essere intervenuto « il decesso o la grave infermità della madre, lavoratrice o meno, con conseguente impossibilità di accudire alla prole »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) la Commissione di merito modifichi le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 2, al fine di evitare nella partecipazione ai concorsi pubblici un trattamento normativo irragionevolmente diverso di soggetti che versano in situazioni identiche;

2) la Commissione valuti altresì la rispondenza delle norme testé richiamate al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;

3) la Commissione riformuli la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo che il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 28 si applichi al padre lavoratore in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni previste in tale comma (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre), a prescindere da condizioni relative alla madre;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione se all'articolo 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 3, il riferimento al concorso pubblico sia necessario.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 28 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) . | 34 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 37 |
| Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 37 |
| Disciplina del settore della tutela del credito. C. 4583 Mariarosaria Rossi (<i>Esame e rinvio</i>) | 38 |
| AVVERTENZA | 39 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

COM(2012)11 final.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (Pdl), *relatore*, rileva che la Commissione giustizia avvia oggi l'esame di un pacchetto legislativo volto all'istituzione di un nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell'Unione europea. Si tratta della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2012)11 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, e della proposta di direttiva COM(2012)10 del Parla-

mento europeo e del Consiglio concernente la tutela della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI.

Il pacchetto di proposte intende rafforzare la tutela dei dati personali nell'UE, sostituendo la normativa vigente con strumenti giuridici maggiormente vincolanti: un regolamento in sostituzione della direttiva 95/46/CE, allo scopo di ottenere una uniforme applicazione delle disposizioni generali sulla protezione dei dati in tutto il territorio dell'UE. Nelle intenzioni della Commissione europea, l'applicabilità diretta del regolamento nei diversi ordinamenti nazionali dovrebbe permettere di ridurre la frammentazione giuridica e offrire maggiori certezze grazie all'introduzione di una serie di norme di base armonizzate; una direttiva in sostituzione della decisione quadro 2008/977/GAI per la protezione dei dati nell'ambito delle attività svolte a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. La Commissione intende avvalersi in questo modo delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, che, abolendo la precedente struttura a pilastri dell'Unione, ha permesso di estendere alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (ex terzo pilastro) gli strumenti legislativi (regolamenti e direttive) prima riservati alle materie comunitarie (ex primo pilastro). La Commissione ritiene che la direttiva sia lo strumento migliore per garantire l'armonizzazione a livello dell'UE e per dare al tempo stesso la flessibilità necessaria agli Stati membri, in un settore particolarmente delicato quale la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Nella relazione introduttiva alla proposta di regolamento COM(2012)11, la Commissione sottolinea che, sebbene la vigente direttiva 95/46/CE miri a garantire un livello equivalente di protezione dei dati nell'Unione, le persistenti differenze

quanto all'applicazione delle norme nei diversi Stati membri sono tali da produrre oneri amministrativi per le imprese pari a circa 3 miliardi di euro all'anno e disincentivano le PMI che operano nel mercato unico dall'espandere le loro attività all'estero.

La Commissione sottolinea inoltre che a causa dell'assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati e dei poteri diseguali delle autorità di protezione dei dati, l'esercizio dei diritti da parte delle persone fisiche è più difficile in alcuni Stati membri rispetto ad altri. Inoltre la Commissione rileva la necessità di adeguare il quadro normativo in considerazione dello sviluppo delle attività *on-line* e della rapidità dell'evoluzione tecnologica.

Rispetto alla direttiva 95/46/CE, comprendente sette capi e 34 articoli, la proposta di regolamento COM(2012)11 riorganizza il contenuto, ampliandolo notevolmente e declinandolo in ben 91 articoli.

Venendo più in particolare ai contenuti della proposta di regolamento merita sottolineare alcune specifiche disposizioni, in ragione del carattere innovativo delle stesse e del loro impatto sulla normativa nazionale.

In particolare, all'articolo 4, la proposta di regolamento, pur riprendendo in gran parte il quadro definitorio della direttiva del 1995, contiene alcune novità rispetto all'articolo 4, comma 1, del Codice della privacy: la definizione di trattamento viene ampliata, comprendendo anche « la strutturazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione » di dati personali; vengono definiti i dati genetici (tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale) ed i dati biometrici (relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici) mentre si esplicita il contenuto dei dati relativi alla salute (qualsiasi informazione attinente

alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona).

Particolare rilievo assume la definizione di « consenso dell'interessato », intendendosi per tale qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Si precisa inoltre, cosa che non faceva la direttiva 95/46/CE, che il consenso deve essere « esplicito » ed si esclude, quindi, il consenso tacito o passivo.

L'articolo 8 introduce specifiche condizioni per la liceità del trattamento dei dati personali dei minori, stabilendo che per i minori di età inferiore ai tredici anni il consenso deve essere espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore del minore.

L'articolo 17 amplia le possibilità di esercizio del diritto alla cancellazione, (disposizioni relative alla cancellazione erano già contenute nell'articolo 12, della direttiva 95/46/CE) e introduce, in aggiunta a quello della cancellazione, il principio del diritto all'oblio senza tuttavia provvedere ad una sua esaustiva definizione e all'identificazione chiara e precisa di tutti i pertinenti elementi ad esso sottesi.

L'articolo stabilisce che l'interessato avrà il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati. Qualora abbia reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui è tenuto ad informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione. Il responsabile del trattamento sarà tenuto a provvedere senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario: per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità

storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

Attualmente l'articolo 7, comma 3, del Codice della privacy prevede il diritto dell'interessato di ottenere l'attestazione che le operazioni di cancellazione sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi « eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato ».

L'articolo 18 introduce il diritto dell'interessato alla portabilità dei dati, vale a dire il diritto di trasferire i propri dati da un sistema di trattamento elettronico a un altro, senza che il responsabile del trattamento possa impedirlo. In particolare, l'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

L'articolo 19 conferma il diritto di opposizione dell'interessato ha il diritto di per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto deve essere comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

L'articolo 20 sancisce il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione. In particolare, si stabilisce che chiunque ha il diritto di non essere

sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento. La profilazione è consentita soltanto se il trattamento: *a)* è effettuato nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, oppure *b)* è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, oppure *c)* si basa sul consenso dell'interessato.

L'articolo 21 (Limitazioni) stabilisce che l'Unione o gli Stati membri possano limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti relativi al trattamento dei dati personali, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: *a)* la pubblica sicurezza; *b)* le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati; *c)* altri interessi pubblici dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, e la stabilità e l'integrità del mercato; *d)* le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; *e)* una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*; *f)* la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui.

La Commissione sottolinea che tale disposizione risponde agli obblighi discendenti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In particolare la Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale.

Si osserva che a fronte del carattere dettagliato delle norme in materia di diritti dell'interessato contenute nella proposta di regolamento, il dettato della disposizione in questione non presenta lo stesso livello di definizione, prefigurando la possibilità di interpretazioni assai ampie dei casi di limitazioni, con la possibilità di determinare significative difformità tra i regimi applicati dai diversi Stati membri e il conseguente rischio di incidere negativamente sul rafforzamento della protezione dei dati personali, obiettivo prioritario della proposta di regolamento in esame.

In proposito si ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

L'articolo 28 introduce l'obbligo per i responsabili e gli incaricati del trattamento di conservare la documentazione delle operazioni effettuate sotto la propria responsabilità, in sostituzione della notifica indiscriminata e generale all'autorità di controllo prevista dalla normativa vigente. In sostanza si ritiene che gli obblighi debbano concentrarsi sulle sole operazioni di trattamento che presentano rischi particolari per le libertà dei soggetti interessati.

Secondo la Commissione europea tale disposizione dovrebbe permettere risparmi alle imprese in quanto l'obbligo di notifica avrebbe dimostrato finora un costo pari a circa 130 milioni di euro l'anno, senza produrre vantaggi apprezzabili.

L'articolo 35 introduce la figura obbligatoria del responsabile della protezione dei dati per il settore pubblico e, nel settore privato, per le imprese con 250 o più dipendenti o allorquando le attività principali del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati. La disposizione si basa sull'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 95/

46/CE che ha permesso agli Stati membri di introdurre tale obbligo in sostituzione di un obbligo generale di notificazione.

La Commissione europea osserva che l'obbligo per gli operatori economici di grandi dimensioni (con più di 250 dipendenti) di designare un responsabile della protezione dei dati non genererebbe costi sproporzionati, in quanto tale figura è già comune in tali imprese. I costi di conformità dovrebbero ammontare a 320 milioni di euro all'anno. Tale obbligo si applicherà a una fascia minima necessaria di responsabili del trattamento, dato che di norma le PMI ne saranno escluse.

In proposito si segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo circa il possibile impatto finanziario dell'obbligo previsto.

Assai puntuali sono anche le disposizioni volte a disciplinare il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. Al riguardo merita segnalare che il Governo aveva evidenziato la necessità di pervenire a un regime tendenzialmente uniforme.

La proposta di regolamento prevede all'articolo 41 che il trasferimento debba essere subordinato alla preventiva adozione, da parte della Commissione, di una decisione che verifichi l'adeguatezza del livello di protezione accordato dallo Stato destinatario delle informazioni. Ampliando il contenuto della direttiva vigente, in base all'articolo 42, qualora la Commissione non abbia preso alcuna preventiva decisione di adeguatezza il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

Si segnala a tale proposito l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sul combinato disposto degli articoli 41 e 42, con particolare riguardo alla idoneità del relativo dettato normativo a rispondere adeguatamente alle obiezioni sollevate in ordine al trasferimento di dati a paesi terzi, sia relativamente alle esigenze di omogeneità

dell'ordinamento sia con riferimento al rischio di determinare situazioni assai differenziate in via di fatto nei diversi ordinamenti.

L'articolo 51 innovando rispetto alla normativa vigente stabilisce che qualora il responsabile del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente del luogo di stabilimento principale del responsabile del trattamento acquisisca il ruolo di « sportello unico » per il controllo delle attività trattamento in tutti gli Stati membri.

In proposito si osserva che tale disposizione presenta profili di criticità, poiché pare di fatto privare, in questo caso, i cittadini della possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo del proprio Stato membro, con il rischio di rendere più difficoltoso l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato.

Tra le competenze attribuite in via generale alle autorità di controllo, vi è anche l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di violazione degli obblighi previsti. Le sanzioni pecuniarie sono determinate nel massimo (es. 500.000 euro). Per garantire la loro effettiva dissuasività la proposta individua in alternativa al massimo prefissato una percentuale (es. fino al 2 per cento) sul fatturato mondiale annuo dell'impresa.

A tale proposito occorrerebbe valutare il rapporto tra le disposizioni sanzionatorie penali del Codice della privacy e le disposizioni sanzionatorie amministrative della proposta di regolamento, soprattutto per quegli ambiti nei quali, a fronte di un illecito penale già previsto dalla normativa nazionale, il regolamento individua una sanzione amministrativa. Occorrerebbe inoltre approfondire il rapporto tra l'articolo 78 e l'articolo 79 del regolamento perché, mentre il primo autorizza gli Stati a determinare le sanzioni, il successivo le introduce direttamente, senza affermare il suo carattere recessivo rispetto all'intervento statale. Potrebbe a tal fine risultare utile l'inserimento di una disposizione che indichi il rapporto di specialità tra le diverse norme.

Si segnala infine che all'articolo 87, al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, la proposta prevede il conferimento alla Commissione del potere del adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE. In proposito si può osservare che l'ampiezza della delega, che presenta un carattere pressoché generalizzata riguardando quasi tutti i profili più rilevanti oggetto della proposta di regolamento, potrebbe risultare eccessiva.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva COM(2012)10 essa è volta a stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In particolare gli Stati membri sono tenuti a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e a garantire che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Innovando rispetto alla decisione quadro vigente, l'articolo 2 (campo di applicazione) non limita l'applicazione della direttiva al trattamento transfrontaliero dei dati, estendendola pertanto a tutte le attività di trattamento svolte da « autorità competenti ».

Rispetto al quadro normativo vigente, i principali profili di novità della direttiva risiedono: nell'articolo 5, che impone agli Stati l'obbligo di disporre che, nella misura del possibile, il responsabile del trattamento operi una chiara distinzione tra i dati personali di diverse categorie di interessati (le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; le persone condannate per un reato; le vittime di reato; i terzi coinvolti nel reato; le persone che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie); nell'articolo 9, sul divieto di profilazione

ovvero sul divieto di qualunque misura che produca effetti giuridici negativi o significativamente incida sull'interessato basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutarne aspetti della personalità, salvo che essa sia autorizzata da disposizioni di legge che precisino misure a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato.

Considerata la delicatezza della materia, che costituisce oggetto di disciplina costituzionale o comunque investe principi fondamentali degli ordinamenti nazionali, appare necessario un puntuale confronto con il Governo affinché vengano forniti tutti gli elementi di chiarimento e le valutazioni che sono state prospettate ai fini di una approfondita istruttoria. Raccomanda quindi la presenza ai lavori della Commissione di rappresentanti del Ministero della Giustizia.

Invita la Commissione ad esaminare attentamente la proposta di regolamento, considerando che, qualora venisse approvata, le disposizioni regolamentari troverebbero applicazione diretta nel nostro ordinamento. Non vi sarebbe quindi alcuno spazio per intervenire successivamente in fase di attuazione, come è invece possibile per le direttive europee.

Nel caso in esame la questione è estremamente delicata in quanto la proposta di regolamento reca disposizioni fortemente pregiudizievoli nei confronti delle piccole e medie imprese nonché dei professionisti, considerato che vengono gravati da adempimenti in materia di trattamento dei dati personali del tutto sproporzionati rispetto alla loro ridotta capacità di farvi fronte. A suo parere è inaccettabile che in sede europea non si tenga conto dell'impatto che in concreto possono avere le norme prodotte, violando peraltro il principio di proporzionalità che costituisce uno dei cardini dell'assetto normativo europeo. Ricorda a tale proposito lo « Small Business Act » sulle piccole e medie imprese che, nel creare un quadro strategico finalizzato a sfruttare meglio il potenziale di crescita e di innovazione di queste, tiene conto proprio della peculiarità di tali strutture.

Preannuncia la propria intenzione di presentare una proposta di parere contrario sulla proposta di regolamento affinché sia chiara per il Governo la necessità di opporsi con forza e determinazione in sede europea a qualsiasi normativa che imponga alle piccole e medie imprese adempimenti inadeguati, in violazione del principio di proporzionalità.

Esprime inoltre la propria contrarietà alle disposizioni in materia di «profilazione» in tutti i casi in cui questa non sia subordinata al consenso specifico del soggetto interessato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 5058, approvata dal Senato, è stata messa all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva, su richiesta del rappresentante del gruppo PDL, al fine di valutare un'eventuale richiesta di assegnazione della mede-

sima in sede referente, naturalmente in congiunta con la Commissione esteri.

Ricorda che la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, alla cui ratifica è volta la proposta di legge in esame, ha per oggetto materie di stretta competenza della Commissione giustizia. Do quindi la parola alla relatrice affinché illustri la proposta di legge in esame.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di essere favorevole ad una eventuale assegnazione in sede referente alla Commissione giustizia della proposta di legge in esame purché sia assicurata la sua rapida approvazione. Ricorda che tale proposta è stata presentata al Senato da senatori del suo partito

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, dichiara di non essere contraria ad una eventuale assegnazione in congiunta della proposta di legge in esame alla Commissione giustizia, considerato che la materia oggetto della Convenzione da ratificare rientra pienamente nella competenza di tale Commissione. Tuttavia invita la Commissione a valutare la circostanza che l'attribuzione del provvedimento in esame alla Commissione giustizia in sede referente potrebbe determinare un rallentamento del suo iter legislativo, che al momento risulta essere in stato avanzato considerato che è stato già fissato per oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver ricordato il ritardo con il quale l'Italia si appresterebbe a ratificare la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione dichiara che il suo gruppo non è assolutamente contrario ad una assegnazione del provvedimento anche alla Commissione giustizia in sede referente, purché ciò non abbia effetti dilatori. Ritiene peraltro che vi siano tutte le condizioni per ratificare la Convenzione senza inserire nella proposta di legge norme di attuazione, considerato che la materia dei reati contro la pubblica amministrazione è attualmente oggetto di

esame da parte delle Commissioni riunite I e II in relazione al disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti. Per tale ragione il gruppo della Lega nord è favorevole ad un mutamento di assegnazione del provvedimento a condizione che siano assicurati tempi celeri per la sua approvazione.

Enrico COSTA (PdL) assicura che la sua richiesta di assegnare in sede referente il provvedimento in esame alla Commissione giustizia non ha alcuna finalità dilatoria, anche considerato che questo è comunque già iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Si tratta piuttosto di una richiesta motivata dalla constatazione che gli eventuali emendamenti che potrebbero essere presentati sarebbero diretti ad inserire nell'ordinamento italiano reati estremamente rilevanti, la cui formulazione non può che spettare alla Commissione giustizia. Vi è poi il rischio che la Commissione affari esteri intervenga in tale materia in maniera non coordinata con gli interventi che le Commissioni affari costituzionali e giustizia potrebbero fare in occasione dell'esame degli emendamenti già presentati al disegno di legge C. 4434.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'esigenza espressa dall'onorevole Costa circa la necessità di un coordinamento tra i procedimenti legislativi relativi alla proposta di legge C. 5058, all'esame della Commissione affari esteri e al disegno di legge C. 4434, all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che il coordinamento richiamato dall'onorevole Ferranti non può che essere fatto dai gruppi, non avendo alcuna competenza in merito le Presidenze delle diverse Commissioni coinvolte.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo in relazione al coordinamento tra le

Commissioni, ritiene che questo possa essere effettuato approvando senza modifiche la proposta di legge C. 5058, affinché l'Italia ratifichi quanto prima la Convenzione di Strasburgo. Per quanto attiene il disegno di legge C. 4434, sarà necessario modificarlo approvando gli emendamenti volti ad adeguare la normativa penale alle esigenze di contrastare il fenomeno della corruzione dilagante in Italia e con i quali potranno anche essere introdotti nell'ordinamento italiano i reati previsti dalla Convenzione di Strasburgo.

Roberto RAO (UdCpTP) condivide un'eventuale assegnazione alla Commissione giustizia in sede referente del provvedimento, considerato che la Convenzione di Strasburgo tratta una materia di stretta competenza della Commissione giustizia. Ricorda che in passato più volte la Commissione giustizia, a causa della presentazione da parte del Governo di provvedimenti di contenuto eterogeneo, si è vista sottrarre la possibilità di esaminare in sede referente disposizioni di contenuto estremamente rilevante rientrante nel proprio ambito.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di essere favorevole all'assegnazione in congiunta del provvedimento purché ciò non determini dei rallentamenti nell'approvazione finale dello stesso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Rao che anche la Presidenza della Commissione giustizia tiene a che le prerogative della Commissione non siano lese. Nel caso in esame rileva che i progetti di legge volti a ratificare atti internazionali sono assegnati esclusivamente alla Commissione affari esteri salvo che contengano anche disposizioni di attuazione interna, nel qual caso sono assegnati in congiunta alla Commissione competente nel merito.

La proposta di legge C. 5058 è stata assegnata in sede referente alla sola Commissione affari esteri in quanto il testo approvato dal Senato non contiene alcuna norma di attuazione interna. Naturalmente la Presidenza della Camera non poteva farsi carico di una valutazione relativa alla ne-

cessità di inserire nel provvedimento in esame norme di attuazione interna di competenza della Commissione giustizia. Spetta alla Commissione competente nel merito, alla quale la proposta di legge viene comunque assegnata in sede consultiva, evidenziare l'esigenza di accompagnare la ratifica dell'atto internazionale con modifiche della legislazione nazionale chiedendo eventualmente l'assegnazione della proposta di legge in sede referente congiunta con la Commissione esteri.

Roberto RAO (UdCpTP), alla luce dell'intervento del Presidente, precisa di essere favorevole ad una assegnazione congiunta del provvedimento senza che ciò debba significare necessariamente l'introduzione di norme di attuazione interna nel provvedimento.

Enrico COSTA (PDL) precisa che la sua richiesta di assegnazione del provvedimento alla Commissione giustizia non è motivato dalla eventuale esigenza di introdurre nella proposta di legge delle norme di attuazione interna, quanto piuttosto dalla constatazione che la Commissione affari esteri ha fissato proprio per oggi il termine per la presentazione degli emendamenti su richiesta dei gruppi. Ciò sembrerebbe significare che da parte di tale Commissione vi sia l'intenzione di introdurre nel testo le predette norme di attuazione. Di fronte a tale eventualità ritiene che non si possa escludere la competenza della Commissione giustizia in sede referente, trattandosi della Commissione a cui è demandata la competenza in merito alle norme penali.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce l'esigenza di approvare il testo trasmesso dal Senato senza alcuna modifica.

Donatella FERRANTI (PD) avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione esteri è stato rinviato a martedì 17 aprile. Ciò consente alla Commissione di non dover decidere necessariamente entro la seduta odierna in merito all'opportunità di

chiedere l'assegnazione in sede referente del provvedimento. Ribadisce che anche per il suo gruppo l'eventuale assegnazione in congiunta del provvedimento non deve significare necessariamente che vi è una volontà di introdurre in esso norme di attuazione interna.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che prima di prendere qualsiasi decisione in merito ad una eventuale diversa assegnazione della proposta di legge in esame sia necessario che tutti i gruppi si mettano d'accordo in merito ai rapporti tra il procedimento legislativo volto a ratificare la Convenzione di Strasburgo e quello relativo alla cosiddetta legge anticorruzione, chiarendo in quale ambito si debbano approvare gli emendamenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta unicamente di un problema politico che deve essere risolto dai gruppi.

Andrea ORLANDO (PD) sottolinea che il suo gruppo non ha bisogno di alcun chiarimento, considerato che è stata più volte rappresentata l'esigenza di approvare celermente e senza modifiche la proposta di legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, inserendo le modifiche all'ordinamento penale nel disegno di legge « anticorruzione » all'esame delle Commissioni riunite I e II. Occorre quindi che i deputati appartenenti alla Commissione affari esteri condividano tale percorso non approvando alcun emendamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, all'esito del dibattito svoltosi ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione circa una richiesta di nuova assegnazione della proposta di legge in esame alla prossima settimana, auspicando che nel frattempo i gruppi abbiano ben chiaro quale sia il percorso da seguire tenendo conto del procedimento legislativo relativo al disegno di legge C. 4434. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per mercoledì 13 aprile prossimo.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.40.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 aprile 2012.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO con riferimento a quanto emerso nella seduta di ieri, comunica che, in materia di ordinamenti professionali, il Governo ha intenzione di recepire, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, i principi previsti dall'articolo 1, comma 5, decreto legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, come modificato dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito con legge n. 24 del 2012. Dichiarata inoltre la massima disponibilità del Governo al dialogo e assicura che l'attuazione della delega avverrà nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sottolineando come queste non sembrerebbero risolvere alcun problema ove il Parlamento preferisse disciplinare la materia con legge ordinaria. Ritiene quindi necessaria la presenza del Ministro in Commissione per chiarire la questione.

Manlio CONTENTO (PdL) prende atto di quanto dichiarato dal Governo. Ritiene

peraltro opportuno che, quando la Commissione inizierà l'esame degli emendamenti, il Governo possa almeno illustrare i criteri che intende utilizzare per l'attuazione della delega.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti scade il 27 aprile 2012, esprime l'auspicio che i lavori della Commissione, che si trovano in una fase avanzata, non debbano subire ulteriori rallentamenti.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO assicura che anche il lavoro per la redazione del regolamento è molto avanzato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 3 aprile 2012.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO con riferimento alle richieste di dati e informazioni formulate nella seduta di ieri, assicura che è già iniziata la verifica dei dati statistici a disposizioni del Ministero. Precisa, inoltre che il Ministro in linea di principio non è contrario a che l'istituto della messa alla prova sia oggetto di norme di dettaglio anziché di una delega legislativa, purché sia possibile redigere in tempi rapidi un testo condiviso. Sottolinea, infatti, come la messa alla prova rappresenti l'istituto sul quale occorre intervenire con la maggiore urgenza. Precisa altresì come il catalogo dei reati

oggetto di depenalizzazione sia un catalogo minimo, frutto di scelte prudenziali e come, pertanto, il Governo sia aperto a discutere di eventuali estensioni.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, nell'integrare le richieste di dati e informazioni formulate ieri, con riferimento all'istituto della messa alla prova chiede al Governo di fornire anche dati relativi all'applicazione ed alle problematiche applicative dei lavori di pubblica utilità.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che, per affrontare adeguatamente i gravi problemi della giustizia e delle carceri italiane, si debba provvedere alla calendarizzazione anche delle proposte di legge che riguardano le misure cautelari in carcere.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) chiede che sia valutata la possibilità di abbinare ai progetti di legge in titolo anche la proposta di legge C. 4644 Lussana, recante « Disposizioni concernenti lo svolgimento di lavoro civico non retribuito da parte dei detenuti ai fini della riduzione della pena ».

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che ogni proposta di abbinamento sarà adeguatamente valutata e, ove non sussistessero i presupposti per disporre l'abbinamento d'ufficio, potrà essere posta in votazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del settore della tutela del credito.

C. 4583 Mariarosaria Rossi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, osserva come l'attività di recupero crediti per conto di terzi oggi sia regolata dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), una disciplina che risale al 1931. Ovviamente, dopo oltre ottant'anni,

assistiamo ad un contesto sociale ed economico che è profondamente mutato e, di conseguenza, anche l'attività di tutela del credito è cambiata sia per modalità di intervento che per volume d'affari. Inoltre, la congiuntura di crisi internazionale ha accelerato il ritmo di sviluppo del settore, conferendogli un maggiore valore. Nel comparto operano oltre 23.000 addetti, ogni anno vengono gestite oltre 33 milioni di pratiche e ciò, tradotto in valore economico, significa un volume d'affari di più di 30 miliardi di euro l'anno. Ma l'importanza del settore non deriva solo dalla rilevanza numerica, dobbiamo invece partire da un concetto fondante: la difesa del credito è un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della società, esso ha un'importanza strategica.

Le attività di tutela del credito hanno infatti un grande valore di ammortizzatore in quanto si lavora a favore dell'accordo tra le parti deflazionando il contenzioso nei tribunali con conseguenze dirette sulla competitività delle aziende, sul Pil e sul gettito fiscale.

Per tutte queste motivazioni le imprese del settore non possono più essere considerate semplicemente delle agenzie di affari ma necessitano di una normativa più evoluta e maggiormente adatta al contesto attuale.

A tal fine la presente proposta di legge – che per il comparto significa una vera e propria rivoluzione – ha lo scopo di definire regole chiare ed aggiornate per assicurare la tutela dei consumatori, un contesto operativo certo per le imprese ed un risparmio per la Pubblica Amministrazione.

La principale novità che il testo propone è rappresentata dall'istituzione di un organismo bilaterale di controllo e regolazione, che rilascia un'apposita autorizzazione. È, infatti, assolutamente necessario ed urgente che questo comparto venga regolamentato nel più breve tempo possibile poiché la tutela del credito è un'attività che si confronta quotidianamente con tematiche delicate quali l'antiriciclaggio, la gestione dei sistemi di informazione creditizia, la privacy e la tutela del consu-

matore. In mancanza di regole e controlli, l'abusivismo potrebbe farla da padrone.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'articolato.

La proposta di legge A.C. 4583 si compone di 6 articoli mediante i quali si intende disciplinare autonomamente i servizi per il recupero dei crediti per conto terzi, sottraendoli alla normativa generale che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) detta per le agenzie di affari. Attualmente, infatti, la disciplina delle agenzie pubbliche d'affari e delle agenzie di recupero crediti è fornita dal combinato disposto degli articolo 115 del TULPS e 205 del regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) che subordinano l'apertura o conduzione di agenzie di affari, «quali che siano l'oggetto e la durata», alla licenza del questore.

L'articolo 1 provvede a definire la consulenza, la gestione, l'incasso ed il recupero per conto di terzi di crediti. Tali attività, definite più specificamente anche dal successivo articolo 3, possono anche comportare l'acquisto dei crediti da parte dell'impresa.

Quanto al regime giuridico delle attività, l'articolo 2 esclude l'attuale licenza di pubblica sicurezza, richiedendo esclusivamente l'iscrizione dell'impresa ad un organismo bilaterale di controllo e regolazione, che rilascia un'autorizzazione. Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, individuare i requisiti strutturali e personali che le imprese dovranno soddisfare ai fini dell'iscrizione.

L'articolo 3, oltre a richiedere che gli addetti ai servizi di recupero crediti svolgano una formazione professionale periodica, definisce le attività che i soggetti autorizzati dall'organismo bilaterale pos-

sono svolgere: dalle ricerche del debitore, al contatto con lo stesso, al recupero e incasso ovvero alla relazione negativa in caso di mancato successo dell'attività di recupero.

L'articolo 4 istituisce l'organismo bilaterale di controllo e regolazione i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia per tre anni (oltre a componenti nominati su proposta dell'autorità governativa, l'organismo è composto da rappresentanti di categoria delle imprese che svolgono l'attività di recupero e da rappresentanti di associazioni dei consumatori).

L'articolo 5 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di vigilare sull'organismo bilaterale.

L'articolo 6 esclude l'applicabilità ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito delle disposizioni del TULPS (articolo 115-120).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Comitato tecnico sulle minoranze linguistiche storiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 38 Zeller e abb. recanti « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » 40

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Copenhagen in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea (11-12 marzo 2012) 41

ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente) 51

SEDE CONSULTIVA

Legge Comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 43

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione 48

5-06255 Di Biagio: Sulla tutela della lingua italiana in Svizzera 48

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 55

5-06121 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Cina 48

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 57

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 aprile 2012.

Audizione informale di rappresentanti del Comitato tecnico sulle minoranze linguistiche storiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito

dell'esame delle proposte di legge C. 38 Zeller e abb. recanti « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.

Sulla missione a Copenhagen in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea (11-12 marzo 2012).

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel depositare una relazione sulla missione in titolo (*vedi allegato 1*), rileva che la missione ha confermato l'importanza delle Conferenze dei Presidenti per approfondire i temi principali della politica estera europea e acquisire i punti di vista dei singoli Stati membri, anche sulla base di colloqui informali a margine dei lavori. L'impressione generale è che l'Alto Rappresentante, baronessa Ashton, abbia acquisito maggiore padronanza sui singoli dossier, ma non sia ancora riuscita a definire in modo efficace il valore aggiunto della diplomazia europea nelle crisi internazionali. È emerso, infatti, evidente il diverso livello del contributo del Segretario generale della NATO, Rasmussen.

La maggior parte della conferenza è stata dedicata alle conseguenze della primavera araba ed alla situazione del Mediterraneo. La posizione della baronessa Ashton, sostenuta dal Ministro degli esteri danese, è incentrata sulla fiducia nei confronti degli sviluppi democratici dei paesi dell'area e sull'importanza per l'Unione europea di lavorare in partenariato con la società civile. Ad avviso dell'Alto Rappresentante, c'è un nesso inscindibile tra politica ed economia, per cui occorre che i popoli interessati possano sperimentare un reale miglioramento nelle loro condizioni di vita per affezionarsi alla democrazia. L'Alto Rappresentante si è quindi molto occupato della questione nucleare iraniana, dichiarandosi fiduciosa sui risul-

tati delle sanzioni, come peraltro dimostrato anche dal caso birmano. Ha escluso invece un intervento diretto per quanto riguarda la Siria.

Fa quindi presente che parole di condanna molto severe sono state rivolte ai governi sia della Bielorussia che dell'Ucraina per la repressione del dissenso politico. In generale, la baronessa Ashton ha osservato che l'Europa sta perdendo quote nella distribuzione della ricchezza internazionale e deve pertanto sviluppare i partenariati strategici in tutto il mondo anche se la crisi economica e finanziaria ne limita le potenzialità.

Con riferimento all'ampio dibattito successivo, segnala la richiesta spagnola di rilancio dell'Unione per il Mediterraneo, l'istanza macedone per l'avvio del negoziato di adesione, le preoccupazioni maltesi per la divisione della Libia, la denuncia cipriota del sostegno occidentale ai paesi del Golfo.

Riferisce poi che il Segretario generale della NATO, Rasmussen, ha riproposto l'annoso problema del modesto contributo europeo al bilancio della difesa dell'Alleanza, che è pari al 20 per cento, mentre il restante 80 per cento è a carico degli USA. Per Rasmussen, occorre potenziare la cooperazione NATO-UE, soprattutto in questa fase di crisi economica che induce a ridurre le spese dei bilanci pubblici, rimuovendo l'ostacolo rappresentato dal contenzioso tra Turchia e Cipro. Rasmussen ha chiesto un maggiore coinvolgimento della Turchia soprattutto nell'Agenzia europea per la difesa. Rasmussen ha usato parole molto esplicite invitando l'Europa a chiarire le sue ambizioni e a trovare i modi e i mezzi per escludere dai tagli di bilancio il comparto della difesa e della sicurezza se vuole continuare ad essere presente con la sua voce nella scena internazionale; altrimenti ci sarà un vuoto che le potenze emergenti sono pronte a coprire.

Osserva che il Segretario generale della NATO ha rassicurato la Russia su eventuali ulteriori allargamenti dell'Alleanza ed anche sulla difesa missilistica, lamentando la vecchia retorica che ancora in-

golfa le posizioni russe al riguardo. Per quanto concerne l'Afghanistan, ha confermato l'obiettivo del ritiro a fine 2014 valorizzando il fatto che già oggi la maggior parte delle operazioni è condotta insieme a forze afgane ed evidenziando come l'Unione europea sarà chiamata ad un ruolo più incisivo. Ha invece lamentato che la missione EULEX dislocata in Kosovo non sia stata dotata delle risorse indispensabili, obbligando la missione NATO ad attività di supplenza. Con riferimento alla Siria, ha escluso ogni paragone con la Libia, osservando che l'indecisione del Consiglio di sicurezza ha incoraggiato Assad nella repressione. Purtroppo, a suo avviso, le forze di opposizione sono divise ed infiltrate da elementi terroristici, per cui appare problematico rifornirle di armamenti. La priorità è, ad avviso di Rasmussen, rappresentata dagli aiuti umanitari di cui occorre garantire l'arrivo nelle mani della popolazione civile siriana.

Ricorda quindi di aver sollecitato il Segretario generale della NATO a riferire sull'esperienza dell'Alleanza atlantica nel Mediterraneo, che sarà inserita nell'agenda del prossimo vertice di Chicago: la NATO è disponibile a cooperare nella transizione alla democrazia per la riforma del sistema di difesa e sicurezza, che è cruciale nel passaggio del potere dai militari ai civili. Infine, il Segretario generale della NATO ha escluso che l'Alleanza atlantica abbia ambizioni di sostituirsi alle Nazioni Unite e diventare un'organizzazione globale ma ha ribadito che il mondo contemporaneo richiede sempre più operazioni fuori area necessarie a tutelare la difesa degli stati membri.

Conclusivamente, rende noto che, a margine dei lavori della Conferenza, è stata evocata la questione della sua trasformazione che è allo studio della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE. A seguito della soppressione dell'Assemblea della UEO, è stata infatti avviata una riflessione per coordinare in un unico organismo interparlamentare il controllo della politica estera e di sicurezza e difesa dell'Unione europea. Il Parlamento po-

lacco si è assunto l'onere, a conclusione del precedente semestre, di elaborare una proposta che è ora in fase di studio da parte delle Presidenze degli altri Parlamenti. Ritiene perciò opportuno che la III Commissione segnali alla Presidenza della Camera l'esigenza che il suo ruolo politico-istituzionale sia tutelato e valorizzato in ogni ipotesi di modifica delle attuali modalità di controllo interparlamentare.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Marta DASSÙ prende spunto dalla relazione svolta per riferire sulla Conferenza appena svoltasi a Istanbul convocata dai *Friends of Siria*, osservando che il generale apprezzamento del piano elaborato da Kofi Annan, che dovrebbe essere attuato a partire dal prossimo 10 aprile, nasconde in realtà approcci molto diversi da parte dei singoli interlocutori internazionali. Ribadisce l'importanza della situazione siriana per l'Italia, anche in riferimento al nostro contingente dislocato nel Libano meridionale, per concludere che prosegue una fase di incerta transizione da monitorare costantemente.

Mario BARBI (PD) chiede chiarimenti circa la presenza del Segretario generale della NATO alla Conferenza di Copenhagen.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che è prassi delle singole presidenze invitare personalità di rilievo internazionale ai lavori delle conferenze dei presidenti di commissione dell'Unione europea. Segnala che l'attuale Segretario generale della NATO, già primo ministro del Regno di Danimarca, sarà comunque audito il prossimo 23 aprile anche dalla Commissione affari esteri del Parlamento europeo, che ha invitato alla riunione anche i rappresentanti dei Parlamenti nazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 15.15.**Legge Comunitaria 2012.****C. 4925 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, rileva che il disegno di legge comunitaria per il 2012, presentato il 1° febbraio 2012 in prima lettura alla Camera, reca una serie di disposizioni intese ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento italiano la normativa adottata a livello comunitario.

Ricorda che la legge comunitaria annuale, introdotta per la prima volta dalla legge n. 86 del 1989 (la cosiddetta legge « La Pergola »), assume una funzione cruciale nel processo di adeguamento dell'Italia al diritto comunitario, soprattutto a seguito dell'approvazione della n. 11 del 2005, che ha integralmente riscritto e rafforzato le procedure relative alla partecipazione del nostro Paese al processo di formazione, trasposizione ed attuazione della normativa comunitaria.

È attualmente in corso un processo di riforma della legge n. 11 del 2005: la Camera ha approvato in prima lettura nella seduta del 23 marzo 2011, una

riforma integrale di quella normativa che mira ad accelerare i tempi di approvazione della legge comunitaria, adeguandola alle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della crescente importanza delle politiche di origine europea.

Osserva che la riforma rafforza il raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere e precisando meglio i presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare.

Fa quindi presente che la legge comunitaria 2012, che è esaminata unitamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2010, consta di 7 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 1 e 6 direttive). Il provvedimento interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Particolare rilievo ravvisa, in relazione ai profili di competenza della nostra Commissione, nell'articolo 6 che fissa uno specifico principio direttivo per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE che estende ai titolari di protezione internazionale il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel dettaglio si prescrive che, nel dare attuazione alla suddetta direttiva, il Governo, in aggiunta ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è tenuto a introdurre specifiche disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, anche qualora

la stessa forma di protezione sia revocata o cessata ovvero il suo rinnovo sia rifiutato.

Ricordando che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 maggio 2013, crede che sarebbe opportuno acquisire la valutazione del Governo in ordine all'impatto, in termini di dotazioni strumentali e di eventuali oneri finanziari, derivante dal recepimento della direttiva in questione nell'ordinamento nazionale.

Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011, in via preliminare, sottolinea con apprezzamento il fatto che per la prima volta la relazione in oggetto sia stata presentata in tempi ragionevoli, vale a dire entro il primo trimestre dalla fine dell'anno di riferimento.

Ricorda che l'esigenza di una presentazione tempestiva era stata più volte sollecitata da questa Commissione al fine di poter partecipare in modo costruttivo alla definizione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La relazione fa stato naturalmente della circostanza per cui l'agenda europea è stata dominata nel 2011 dai temi economici e finanziari a fronte dell'acuirsi della situazione di crisi. Come è noto, il Parlamento sarà chiamato nelle prossime settimane ad esaminare il cosiddetto « *Six Pack* », e cioè il pacchetto di misure varato dal Consiglio europeo ed incentrato sul nuovo trattato per il rafforzamento della disciplina fiscale e la convergenza economica.

Di particolare rilievo considera altresì il negoziato in corso sul prossimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione europea (2014-2020). Nel rammentare che l'Italia è attualmente il terzo contribuente netto al bilancio comunitario, dopo la Germania e la Francia, la relazione osserva correttamente come si tratti di uno squilibrio eccessivo, soprattutto se rapportato alla prosperità relativa del nostro Paese, che si è ridotta, collocandosi al di sotto della media UE. Occorre pertanto, a suo avviso, che il Governo continui ad impegnarsi per un riequilibrio sia pure

parziale, con particolare riguardo ai criteri di allocazione delle risorse per le regioni più svantaggiate.

Per quanto di competenza della III Commissione, si rifà alla seconda sezione della parte prima che passa in rassegna i temi della politica estera e di sicurezza comune nonché delle relazioni esterne.

L'iniziale riferimento al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), pur dando conto dello sforzo italiano di concorrere alla piena operatività del servizio dimostrato dalla partecipazione alla redazione di un documento di riflessione, risulta ancora insufficiente dal punto di vista del controllo parlamentare. Del resto, lamenta il fatto che, ancora una volta, nessun italiano è stato chiamato a ricoprire il ruolo di rappresentante speciale dell'Unione europea, né per il Mediterraneo meridionale, né per il Corso d'Africa, nonostante che si tratti di aree geografiche di tradizionale interesse ed impegno per il nostro Paese.

Rileva poi positivamente l'azione italiana per la definizione dei mandati negoziali per gli accordi approfonditi di libero scambio con Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania, unitamente all'auspicio di riprendere i negoziati per un accordo quadro con la Libia. L'Italia ha altresì contribuito all'approvazione del mandato negoziale per un accordo di cooperazione per il partenariato di sviluppo con l'Afghanistan, mentre è stata avviata l'attuazione del nuovo Piano d'Azione della Strategia UE-Africa. Appaiono invece ancora stazionari e piuttosto burocratici i rapporti con l'Asia e con l'America latina.

Per quanto concerne la politica commerciale, segnala che l'Italia continua negli sforzi volti a regolamentare l'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (« *made in* »). È stato scongiurato l'accantonamento del provvedimento, ma permangono forti divergenze fra gli Stati membri.

Per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo, evidenzia che l'Italia si è confermata il terzo contribuente al bilancio UE e il quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo (FES). Precisa che nel

2011 l'Unione ha destinato un miliardo di euro in favore dei Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Ricordo, a questo proposito, come confermato nell'ultima audizione del Ministro Belloni presso il nostro Comitato presieduto dal collega Pianetta, che è in corso la procedura per accreditare l'Italia alla gestione dei programmi della cooperazione delegata.

Sottolinea come la Relazione dedichi poi molto spazio alle operazioni in ambito PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune) svolte nel 2011, che vanno dalla Bosnia alla Libia, dal Congo all'Afghanistan, dalla Georgia alla Somalia. Ricorda che la principale missione civile è in corso in Kosovo con circa 3 mila unità tra poliziotti e magistrati. Gli sembra però purtroppo superata la valutazione presente nella Relazione circa la « situazione di evidente stabilità raggiunta nell'area ».

Prende atto che è proseguita la discussione sulla necessità di migliorare le capacità di pianificazione condotta delle operazioni militari e delle missioni civili, con l'eventuale realizzazione di una struttura permanente a Bruxelles. Il Governo, al riguardo, ritiene però inopportuno creare duplicazioni con la NATO. Lamenta tuttavia, su questo profilo, il grave stallo nello sviluppo della interoperabilità tra NATO e Unione europea, a causa del noto contenzioso tra Cipro e la Turchia. Infatti, pur essendo stato approvato a fine dicembre il documento sullo sviluppo delle capacità militari e civili dell'Unione europea oltre il 2010, che aggiorna i cosiddetti obiettivi di Helsinki, l'ambizioso livello prospettato per il dispiegamento delle forze di reazione rapida è ancora ben lungi dall'essere raggiunto. Alle ragioni di natura politica ed operativa, si sono peraltro aggiunte le ristrettezze di bilancio.

Proprio l'esigenza di ridurre i costi, dovrebbe spingere, a suo avviso, a promuovere le attività dell'Agenzia europea per la difesa, le cui linee-guida 2012 sono state approvate il 30 novembre dal Consiglio affari esteri. Ritiene che un appro-

fondimento parlamentare sarebbe molto utile, organizzando un'audizione della direttrice di questa Agenzia.

Infine, giudica particolarmente importante per la Commissione il paragrafo della Relazione sul processo di allargamento dell'Unione europea, che registra il successo dell'adesione della Croazia e gli sviluppi del cammino europeo della Serbia e del Montenegro. Ci si attende pertanto quanto prima l'avvio dei negoziati sia con Belgrado che con Podgorica. L'Italia ha anche sollecitato il riesame della questione dell'avvio dei negoziati con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, sebbene la mancanza di sviluppi positivi sulla nota questione del nome abbia finora impedito un accordo in tal senso. Per quanto riguarda l'Albania, pur restando ancora scarsi i risultati raggiunti sul piano delle riforme, l'Italia ha sottolineato l'opportunità di trasmettere messaggi positivi ed incoraggianti a Tirana.

Nonostante l'iniziativa italiana all'interno del *Turkey Focus Group* la Relazione conferma la sostanziale sospensione del negoziato con Ankara, che rischia di aggravarsi con il prossimo turno di presidenza cipriota nel secondo semestre dell'anno. Crede che sia venuto ormai il momento di un nuovo impulso politico nel rapporto con la Turchia. L'Unione europea sta infatti pagando un caro prezzo per la sostanziale in comunicabilità con Ankara, che ci prima del sostegno di un *partner* strategico nel Mediterraneo.

Per concludere, considera ancora insoddisfacente il percorso verso la strategia dell'Unione europea per la macro-regione adriatico-ionica. La Relazione enfatizza il primo riconoscimento formale del Consiglio europeo nelle sue conclusioni di giugno, ma il rilievo del tema meriterebbe una maggiore pressione da parte italiana, perché questo settore geografico così cruciale è indubbiamente sottovalutato rispetto ad altre analoghe realtà europee. Si augura che il ritrovato riconoscimento del ruolo dell'Italia in seno all'Unione europea possa giovare anche a questo fine.

Il sottosegretario Marta DASSÙ osserva che il disegno di legge comunitaria per il 2012 ripete uno schema ormai da tempo consolidato e riporta soltanto sette direttive, in quanto si è protratto l'iter degli analoghi disegni di legge per il 2011 e per il 2010. Rileva quindi positivamente il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre i tempi di recepimento e di limitare quindi il rischio di incorrere in infrazioni del diritto comunitario, precisando che le procedure pendenti a carico dell'Italia sono comunque diminuite passando da 144 a 129. Con riferimento all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 6, fa presente che la stima degli oneri è rinviata alla stesura del decreto legislativo.

Passando alle considerazioni in ordine alla Relazione consuntiva, richiama l'iniziativa dell'Italia per una maggiore efficienza nell'organizzazione del Servizio europeo per l'azione esterna, anche per effetto del raggiungimento della quota di un terzo del relativo personale che dovrebbe provenire dai ruoli diplomatici degli Stati membri. Ritiene opportuno approfondire la possibilità che le rappresentanze all'estero dell'Unione europea siano utilizzate anche dalle diplomazie nazionali, valutando una proposta spagnola volta a consentirvi il distacco di funzionari da parte di quegli stati membri che non abbiano una propria ambasciata nella stessa sede. Rende noto di aver accennato alla questione al Segretario generale del SEAE, Pierre Vimont.

Sottolinea quindi il decisivo contributo dell'Italia nell'elaborazione della nuova *governance* economica e finanziaria dell'UE ed il successo politico conseguito con l'adesione della Croazia e il riconoscimento di paese candidato alla Serbia, che non era affatto scontato. Giudica invece ancora insoddisfacenti gli sviluppi della difesa europea, mentre fa positivo riferimento al potenziamento di FRONTEX.

Mario BARBI (PD), nel valutare positivamente alcuni risultati di cui la Relazione in oggetto da conto in ordine al ruolo dell'Italia sia nell'allocazione di maggiori risorse ai *partners* mediterranei,

sia nella difesa dei progetti di regolamentazione d'origine dei prodotti, rileva come non vi siano analoghi riscontri su un terreno particolarmente importante come quello della cooperazione allo sviluppo. Non ritrova infatti nel documento consuntivo elementi significativi e probanti circa l'azione italiana nell'ambito della partecipazione ai comitati esistenti in sede europea, né con riferimento alla gestione del Vertice di Busan.

Daniele GALLI (FLpTP) insiste sull'esigenza di tutelare il sistema produttivo italiano per rigenerare le nostre capacità di esportazione, per cui occorre un serio controllo europeo sull'origine dei prodotti. Pur consapevole del fatto che altri paesi, come ad esempio la Germania, sono al riguardo piuttosto reticenti dal momento che hanno trasferito buona parte delle loro industrie, chiede al Governo di assumere un ruolo decisionale più incisivo nella materia.

Enrico PIANETTA (PdL), nel ringraziare il collega Narducci per l'ampia relazione svolta, auspica la riforma della procedura della legge comunitaria per rendere più rapida ed incisiva l'attività del Parlamento a seguito del Trattato di Lisbona. Ritiene che la prossima ratifica del *Fiscal Compact* confermerà tale indirizzo.

Nell'apprezzare l'impegno di questo e del precedente esecutivo per la funzionalità del SEAE, considera tale struttura il banco di prova decisivo per lo sviluppo della politica estera europea. Concorda altresì con l'importanza riconosciuta alla dichiarazione di origine dei prodotti.

Ribadisce l'importanza del contributo italiano alla cooperazione allo sviluppo in sede europea, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, osservando però come si stia segnando il passo nell'accreditamento dell'Italia per la cooperazione delegata, così come evidenziato nel corso dell'audizione svolta dal Comitato da lui presieduto del competente direttore generale della Farnesina. Insiste altresì sulla necessità di

rafforzare la presenza italiana a Bruxelles nella gestione dei fondi europei, come segnalato dal collega Barbi.

Venendo alle questioni relative alle capacità delle operazioni militari e delle missioni civili, indica come obiettivo storico dell'Unione europea l'esigenza di contribuire maggiormente alla sicurezza mondiale. Esprime in conclusione vivo apprezzamento per l'iniziativa italiana nell'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.

Francesco TEMPESTINI (PD) osserva preliminarmente che occorre focalizzare meglio le priorità e le modalità dell'intervento italiano in ambito comunitario, anche ai fini della definizione delle attività della Commissione esteri. Ritiene che la predisposizione del bilancio 2014-2020 rappresenti una questione decisiva per lo sviluppo dell'Unione caratterizzato non solo dalla razionalizzazione delle risorse ma anche da passi in avanti sul tema della coesione.

A suo avviso l'Italia dovrebbe valorizzare la sua posizione di contribuente netto per porre al centro dell'attenzione il tema della solidarietà europea e stimolare il dibattito sulle politiche della crescita rispetto alle quali l'Unione dovrebbe dare segnali tangibili. Ritiene che in ogni caso si debba procedere ad una ratifica del Trattato sul cosiddetto *Fiscal Compact* in tempi congrui per non vanificare gli sforzi fatti sinora.

Concorda con il sottosegretario Dassù sull'opportunità di investire su sinergie a livello comunitario in tema di rappresentanza all'estero da prevedersi, a suo parere, anche in altri settori come quello della cooperazione. Invita il Governo a ricercare strade nuove in questa direzione anche per sopperire alla carenza di risorse.

Giudica insoddisfacente la parte della Relazione sulla politica europea nel bacino del Mediterraneo. Ritiene utile un confronto con il Governo sulla questione, auspicando un'azione europea più incisiva e più unitaria che superi le attuali contraddizioni tra i diversi Paesi.

Considera ragionevoli le valutazioni del Governo sul processo di allargamento nei Balcani sottolineando però il fatto che tale processo non includa al momento, come dovrebbe, anche la parte albanese, ed in particolare l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo e l'Albania. In relazione a quest'ultimo Paese, evidenzia i rischi connessi allo svolgimento delle prossime elezioni ed auspica che possa essere accompagnato lungo un cammino verso un maggiore rispetto delle regole e degli standard internazionali.

Sottolinea l'importanza di un impegno sulla questione dell'ingresso della Turchia nell'Unione, senza perdere di vista l'essenza del rapporto con tale Paese. Sollecita, infine, il compimento di passi avanti nell'attuazione di una politica comune di difesa anche in relazione ai vincoli di bilancio che si fanno sentire in tutti i Paesi membri dell'Unione.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia tutti gli intervenuti che hanno colto i punti di forza e di debolezza presenti nella Relazione. Riguardo al bilancio 2014-2020, osserva che l'Italia ha conseguito importanti risultati con la destinazione di maggiori risorse al vicinato mediterraneo, non altrettanto rispetto alla problematica del saldo netto negativo per il nostro Paese.

Riferisce che il tema dell'etichettatura dei prodotti permane nell'agenda dei lavori europei. Condivide l'auspicio di un maggiore impegno italiano nella gestione dei fondi per la cooperazione. Considera importante mantenere l'attenzione sul tema del percorso di avvicinamento dell'Albania all'Unione, ricordando in proposito le priorità indicate dalla Commissione europea.

Conferma, infine, l'impegno italiano in favore dell'Iniziativa Adriatico Ionica, citando in proposito recenti comunicazioni del Ministro Terzi con i commissari europei Füle e Rehn e incontri bilaterali sul tema.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente e relatore*, propone che sia fissato alle ore 18 di martedì 10 aprile il termine di presen-

tazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria.

La Commissione conviene.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente e relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 16.15.

Sui lavori della Commissione.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, su richiesta del deputato interrogante e con il consenso del rappresentante del Governo, l'interrogazione n. 5-06253 sarà svolta in altra seduta.

5-06255 Di Biagio: Sulla tutela della lingua italiana in Svizzera.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) sottolineando come l'importante questione metta in gioco un interesse nazionale. Osserva altresì come vi siano importanti iniziative in corso, pur prendendo atto delle osservazioni critiche formulate dall'interrogante.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), nel richiamare il ruolo che il presidente Narducci svolge da tempo per la promozione della lingua italiana, ringrazia il sottosegretario Dassù per l'esauriente risposta e ne apprezza il contenuto, pur dovendo denunciare un clima diffuso di trascuratezza che ha indotto molta sfiducia nei cittadini.

Invita a recuperare rispetto a comportamenti che hanno suscitato preoccupazioni e malumori, per scongiurare il rischio di marginalizzazione del nostro patrimonio culturale e la vivacità dell'interscambio bilaterale.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ringrazia il collega Di Biagio per l'apprezzamento rivoltagli e ribadisce la gravità della situazione della lingua italiana in Svizzera a causa dei pesanti tagli subiti che hanno danneggiato la comunità italiana e messo in difficoltà sia le scuole italiane sia gli enti gestori dei corsi di lingua.

Il sottosegretario Marta DASSÙ fa presente che il Ministro Terzi è particolarmente impegnato nella promozione della cultura italiana all'estero e che nonostante le difficoltà di bilancio il Ministero degli affari esteri sta approfondendo ogni energia in tale direzione.

5-06121 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Cina.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), premettendo una breve disamina sulla specificità della situazione della Chiesa cattolica in Cina, che trascende l'ambito della libertà religiosa e riveste rilievo politico-diplomatico. Segnala peraltro l'importante recente messaggio rivolto ai buddisti dal cardinale Tauran.

Renato FARINA (PdL), nell'apprezzare e condividere i contenuti della risposta resa dal rappresentante del Governo, sollecita ulteriore attenzione al tema dell'interrogazione da parte del Governo stesso. Benché quattro dei sacerdoti arrestati nella Mongolia interna siano stati liberati, ribadisce la sua viva preoccupazione per la vicenda che è stata caratterizzata da gravi sessioni di lavaggio del cervello sulla politica religiosa e dalla chiusura del locale seminario, a causa dei riflessi derivanti dalle lotte interne al regime cinese per la

successione prevista nel mese di ottobre al vertice del paese.

Nel ricordare che la comunità cattolica sotterranea della Diocesi di Suiyuan conta circa trentamila fedeli, assistiti da trentacinque sacerdoti e novanta suore, ed è stata sostanzialmente tollerata negli ultimi venti anni, collega gli ultimi eventi con lo scoppio di alcune rivolte di pastori contro la politica mineraria governativa che inquinava e distrugge le terre e i pascoli.

Richiamandosi anche ai suicidi dei monaci tibetani ed alla repressione del movimento *Falun Gong*, lamenta che la Cina, invece di dare spazio alla voce del suo popolo, preferisca mantenere il pugno di ferro, preparandosi al futuro con l'aumento delle spese militari e degli organici della polizia. Al riguardo, osserva come la libertà religiosa non sia mai una questione a sé stante ma sia la madre di tutte le libertà e del benessere individuale e sociale.

Rammenta poi l'iniziativa assunta anche da lui per la liberazione di due anziani vescovi da decenni imprigionati, che non ha però ricevuto alcun riscontro dalle autorità cinesi, apprezzando però che la questione dei diritti umani sia stata evocata dal presidente Monti nella sua recente visita a Pechino. Respinge però la tentazione di barattare la tutela dei diritti umani con gli investimenti economici cinesi. Invita quindi invitando il Governo a continuare a porre la questione della libertà religiosa alle autorità cinesi in ogni circostanza, senza farne un argomento separato, ma inserendola in ogni agenda di colloquio. Conclude dichiarando che il futuro della Cina in una prospettiva di apertura alla democrazia potrebbe essere determinato proprio sul terreno della libertà religiosa invece che su quello della libertà di mercato, così come lascia intendere l'importanza riflessione dottrinale in corso presso l'Università di Shanghai.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 16.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 29 febbraio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Ambiente.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ha dichiarato che la ratifica in titolo rappresenta un segnale della forte attenzione dell'Italia verso le problematiche legate alla gestione equa e sostenibile delle risorse idriche, recentemente ribadita in occasione del *VI World Water Forum* conclusosi con la Dichiarazione di Marsiglia in cui è stato affermato un approccio olistico, chiamando in causa la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale e la domanda di energia.

Ha poi osservato che l'entrata in vigore della Convenzione favorirà l'integrazione regionale ed una gestione più razionale delle risorse idriche. L'avvenuta ratifica da parte italiana potrebbe essere valorizzata anche nel mese di giugno in occasione della Conferenza di Rio+20 sullo sviluppo sostenibile, confermando la priorità attribuita al settimo obiettivo di sviluppo del Millennio sulla sostenibilità ambientale, che prevede l'impegno a dimezzare la

percentuale delle persone che non hanno accesso all'acqua potabile ed ai servizi igienici di base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle designazione dei rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 16.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 17.05.

ALLEGATO 1

Sulla missione a Copenhagen in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea (11-12 marzo 2012).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il vicepresidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, onorevole Franco Narducci, ha partecipato l'11 e 12 marzo 2012 alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea, che si è tenuta a Copenhagen, nell'ambito del semestre di presidenza danese. Il Parlamento italiano è stato altresì rappresentato dal Presidente della Commissione Affari esteri del Senato della Repubblica, sen. Lamberto Dini. I lavori sono stati aperti dall'indirizzo di saluto del Presidente della Commissione Affari esteri del *Folketinget*, on. Jeppe Kofod, il quale ha espresso l'esigenza di rafforzare la politica estera europea a fronte delle sfide comuni sia interne che esterne, richiamando altresì la necessità di assicurare il controllo parlamentare in nome del principio democratico.

La relazione principale, come di consueto, è stata svolta dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e vicepresidente della Commissione europea, baronessa Catherine Ashton, la quale, dopo aver accennato all'importanza della dimensione artica per i cambiamenti climatici e la tutela delle popolazioni indigene oltre che per le potenzialità economiche, ha riferito sull'organizzazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Ribadendo l'obiettivo che il nuovo servizio sia rappresentativo di tutti gli Stati membri evitando però duplicazioni rispetto alle diplomazie nazionali, ha riconosciuto che si è ancora agli inizi e che molto lavoro è ancora da fare soprattutto per rendere

efficace la collaborazione tra Consiglio e Commissione. Nel comunicare l'apertura di una nuova delegazione UE a Tripoli ed in futuro in Myanmar, si è poi soffermata sulla cooperazione con i paesi in transizione verso la democrazia soprattutto nella regione mediterranea, affermando che buoni risultati sono stati conseguiti con la Tunisia e la Giordania. A suo avviso, stante la situazione di crisi, occorre utilizzare le risorse comunitarie mobilitando contemporaneamente quelle delle istituzioni finanziarie internazionali e del settore privato. Con riferimento alla cosiddetta « primavera araba », la baronessa Ashton ha sottolineato il nesso imprescindibile tra economia e politica per cui occorre soddisfare le aspettative dei popoli in materia di alimentazione, occupazione ed educazione affinché possano apprezzare i vantaggi della democrazia e dello Stato di diritto, in cui rientra lo sviluppo della condizione femminile. Al riguardo, una delle linee prioritarie dell'azione europea si rivolge alla società civile proprio per sviluppare l'inclusività come strumento di partecipazione democratica.

Passando allo scacchiere balcanico, la baronessa Ashton ha confermato che non sussiste alcun dubbio sull'obiettivo europeo per il futuro dei paesi di quella regione, ma ha osservato che il percorso è ancora lungo, pur apprezzando l'importanza del riconoscimento della Serbia come Stato candidato. A suo avviso, è da valorizzare l'accordo, che ha definito storico, tra Belgrado e Pristina al fine di consentire, almeno a livello procedurale, il proseguimento dei negoziati. Per quanto

concerne la Bielorussia, ha espresso ferma condanna per il trattamento dei prigionieri politici e per la repressione del dissenso da parte del regime di Lukashenko ed ha richiesto a gran voce alle autorità di Kiev il rilascio dell'ex premier Julia Tymoshenko. Sul piano globale, l'Alto Rappresentante ha rilevato come la progressiva diminuzione della quota europea della ricchezza internazionale imponga di sviluppare la dimensione del partenariato a tutto campo, assumendo un atteggiamento più creativo nei confronti dei diritti umani e delle democrazie in via di sviluppo, anche in virtù del nuovo statuto accordato all'Unione europea in seno alle Nazioni Unite. Menzionando l'esempio dei Paesi BRICS, ha invitato a considerarli separatamente in ragione della loro diversità e a non accomunarli con il rischio di alimentare in loro un ingiustificato sentimento di forza di gruppo. In conclusione, ha ribadito l'importanza del modello della democrazia europea a cui i popoli di tutto il mondo guardano con interesse perché garantisce la responsabilità del governo nei confronti della società. Non basta, infatti, convocare per una volta il popolo alle urne, ma occorre assicurare continuità elettorale e costituzionale, tutelando i diritti delle minoranze, contrastando il fenomeno della corruzione e accrescendo l'indipendenza dell'amministrazione, in modo da configurare una vera democrazia (*deep democracy*).

Nel dibattito successivo alla relazione della baronessa Ashton i parlamentari presenti hanno richiamato l'attenzione sulla drammatica situazione del Sahel e sulla reviviscenza del conflitto tra Sudan e Sud Sudan, ma soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e sulla drammatica crisi siriana. A questo proposito, l'Alto Rappresentante, replicando in particolare al Presidente Dini, ha ricordato che le sanzioni nei confronti dell'Iran non sono un fine ma un mezzo ed hanno già prodotto il risultato di riportare Teheran a negoziare, senza effetti di rilievo sul prezzo del petrolio. A suo giudizio, come dimostrato anche dal caso birmano, le

sanzioni sono uno strumento efficace di politica estera. Quanto alla Siria, un eventuale intervento internazionale non rappresenta una facile opzione.

Gran parte della discussione si è naturalmente incentrata sulle conseguenze delle rivoluzioni arabe. La delegazione spagnola ha lamentato la debolezza non solo economica ma anche politica dell'Europa, confermata dall'incapacità di assumere una posizione comune sulla Siria. Ha altresì invitato l'Alto Rappresentante ad assumere la copresidenza dell'Unione per il Mediterraneo. Il delegato maltese ha evocato il pericolo di una divisione della Libia, mentre quello irlandese ha criticato la mancanza di progressi nella crisi israelo-palestinese e quello cipriota ha denunciato il sostegno occidentale ai paesi del Golfo, in particolare al Bahrain, dove è stato applicato un doppio *standard*.

Il Presidente della Commissione esteri del parlamento europeo, Elmar Brok, ha posto il problema di confrontarsi in tutta la regione nord-africana e medio-orientale con la politica estera statunitense, spesso oscillante. Dal canto suo, il rappresentante turco ha rivendicato il ruolo del suo paese per la stabilizzazione della regione sia nei confronti della Siria che dell'Iran. La baronessa Ashton ha ribadito l'importanza del dialogo dell'Unione europea con la Lega araba. Ha quindi confermato un giudizio sostanzialmente positivo sull'evoluzione della situazione in Tunisia, sottolineando come il nuovo premier di quel paese abbia effettuato a Bruxelles la sua prima visita all'estero. Ritiene invece ancora meno chiara la prospettiva dell'Egitto, ancora segnata dall'eredità del vecchio regime, mentre la sopravvivenza stessa del paese è messa in gioco dalla crisi economica. A suo avviso, comunque, la questione principale è oggi costituita dalle conclusioni a cui perverrà l'Assemblea costituente e dalle imminenti presidenziali soprattutto per quanto riguarda la tutela del pluralismo religioso.

Le delegazioni polacca, lituana e lettone hanno denunciato il ritorno della Bielorussia alla dittatura comunista; mentre il

delegato macedone ha chiesto la fissazione della data di avvio del negoziato per l'adesione del suo Paese.

La seconda relazione della Conferenza è stata svolta dal Segretario generale della NATO, l'ex Primo Ministro danese Anders Fogh Rasmussen, il quale ha sottolineato l'importanza dell'Alleanza atlantica nel preservare, in un'epoca di crisi e di austerità, i valori di libertà, democrazia, Stato di diritto, prosperità e sicurezza. Ne ha quindi tratto spunto per auspicare una maggiore cooperazione tra la NATO e l'Unione europea affermando, sulla base delle esperienze in Kosovo, Afghanistan e Somalia, che si potrebbe fare molto di più nella condivisione delle capacità e nella riduzione delle duplicazioni. A questo proposito, ha ricordato lo storico divario per cui l'80 per cento del bilancio della difesa della NATO è a carico degli Stati Uniti d'America, mentre l'Europa contribuisce per il solo 20 per cento, nonostante che il Trattato di Lisbona abbia predisposto la cornice giuridica necessaria allo sviluppo della politica europea di sicurezza e difesa. In tale ottica, ha ribadito l'esigenza che ci sia un maggiore coinvolgimento della Turchia, paese membro della NATO e al momento candidato all'adesione all'UE, in particolare per quanto concerne l'Agenzia europea per la difesa. Ritiene infatti paradossale il fatto che, mentre si coopera sul terreno, a Bruxelles non ci siano colloqui permanenti. Il Segretario generale ha quindi ricordato l'importante azione svolta in Libia, ma ha escluso ogni logica interventista per l'Iran. Ha poi confermato per l'Afghanistan il ritiro dell'ISAF a fine 2014, segnalando come già metà della popolazione viva su territori in cui è avvenuto il passaggio della gestione della sicurezza alle autorità afgane. A suo avviso, nel futuro è immaginabile una maggiore enfasi sulle attività dell'Unione europea proprio per il progressivo venire meno dell'attuale impegno militare.

Ha invece lamentato che la missione EULEX dislocata in Kosovo non abbia adeguate risorse con evidenti ricadute negative sulla missione NATO. Ha quindi confermato la piena disponibilità a por-

tare avanti l'adesione all'Alleanza atlantica dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, non appena si sia risolta la questione relativa al nome. Rasmussen ha ribadito la politica della « porta aperta » per cui ogni paese europeo può essere invitato a far parte dell'Alleanza, precisando che eventuali ulteriori allargamenti non sarebbero mai rivolti contro la Russia, ma sarebbero anzi nell'interesse di Mosca con cui, in generale, ha auspicato il rafforzamento delle relazioni, manifestando peraltro ottimismo sulla questione della difesa missilistica dal momento che NATO e Russia condividono la percezione delle stesse minacce.

Larga parte della relazione è stata infine dedicata dal Segretario generale alla crisi siriana, denunciando quello che sta succedendo ai danni della popolazione civile, ma escludendo un paragone con il caso libico, caratterizzato da uno specifico mandato delle Nazioni Unite. Ha quindi invitato alla cautela anche circa l'ipotesi di armare le forze di opposizione che non sono unite ed in cui comunque sussistono elementi pericolosi per i loro collegamenti con il terrorismo internazionale. Nell'indicare il triplice obiettivo di isolare il regime, riunire l'opposizione e far pervenire alla popolazione gli aiuti umanitari, ha evidenziato come il segnale negativo dell'indecisione del Consiglio di sicurezza abbia finito per incoraggiare il regime siriano nella repressione.

Nel successivo dibattito, le delegazioni turca e cipriota non hanno mancato di ribadire le rispettive divergenze, mentre i rappresentanti polacco ed estone hanno manifestato preoccupazione per i nuovi investimenti russi in armamenti, anche con riferimento alla situazione di Kaliningrad. Il vicepresidente Narducci ha invece richiamato l'attenzione sul contributo della NATO nello scacchiere mediterraneo, ricevendo dal Segretario generale l'assicurazione che sarà un punto all'ordine del giorno del prossimo vertice di Chicago. A nome del Parlamento europeo, l'On. Brok ha sollecitato lo sviluppo dell'Agenzia europea per la difesa.

La terza ed ultima relazione è stata svolta dal Ministro degli affari esteri danese, Villy Søvndal, che si è soffermato in particolare sulle rivoluzioni arabe, sottolineando la domanda popolare di democrazia a cui l'Europa deve dare risposta. Ha quindi espresso pieno sostegno alla strategia per il Mediterraneo, portata avanti dall'Alto Rappresentante, per lo sviluppo della democrazia, il dialogo con la società civile, gli accordi di libero scambio. Pur nella consapevolezza dell'influenza della crisi economica sulla politica estera europea, ha affermato che ci sono nuove opportunità da cogliere perché i popoli di tutto il mondo guardano all'Europa, aspirando a condividere i valori democratici. In conclusione, ha auspicato una più decisa azione della comunità internazionale in Siria per una soluzione politica e la fine delle violenze contro la popolazione civile, so-

stenendo pienamente la politica delle sanzioni nei confronti del regime del presidente Assad.

Nell'ultima sessione di interventi, il rappresentante del Senato francese ha lamentato l'assenza dell'UE in quanto tale nelle operazioni in Libia ed ha sollecitato il potenziamento della PSDC secondo l'iniziativa franco-tedesco-polacca che ha ricevuto anche il sostegno di Italia e Spagna. Il Presidente Dini, a sua volta, ha criticato la sostanziale disapplicazione del Trattato di Lisbona e la burocratizzazione del SEAE, rivendicando la necessità che la politica estera sia radicata nei Parlamenti perché sia veramente strumento di promozione dei valori europei oggi più che mai importanti nel mondo. Condividendo tale ultima osservazione, il ministro danese ha tuttavia richiamato i progressi del SEAE ed in generale i successi del *soft power* esercitato dall'UE nella prevenzione dei conflitti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06255 Di Biagio: Sulla tutela della lingua italiana in Svizzera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Di Biagio per aver sollevato con la sua interrogazione la questione della promozione della lingua italiana in Svizzera, tema di particolare interesse per il Governo, visto che si tratta di un Paese dove l'italiano ha un riconoscimento ufficiale in quanto lingua madre, oltre che per una consistente comunità di connazionali residenti, anche per una importante parte della popolazione locale. In questo contesto appare quindi essenziale favorire, di concerto con le Autorità svizzere, una politica volta ad assicurare un'adeguata offerta di apprendimento della lingua italiana.

Le autorità elvetiche, come sottolineato dall'interrogante, sono infatti impegnate a salvaguardare il valore della diversità culturale e a favorire una conoscenza reciproca dei vari gruppi linguistici come elemento di coesione nazionale. In tal senso il Governo svizzero sta aderendo all'invito rivoltogli nel 2003 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il quale aveva evidenziato le esigenze educative delle minoranze linguistiche, ivi incluse quelle negli italofoeni, i quali – concludeva la pronuncia – devono poter beneficiare di un insegnamento impartito in italiano anche al di fuori della propria area di diffusione tradizionale.

Contribuiscono a tale obiettivo una serie di strumenti, cui anche il Governo italiano attivamente contribuisce, quali le scuole italiane presenti in tutti i principali centri del Paese (ad esclusione di Berna), i corsi di italiano per i connazionali, i Dipartimenti di italianistica di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra, Losanna e San

Gallo, nonché i due dottorati con docenti di ruolo presso le Università di Losanna e Zurigo.

Sul versante più propriamente scolastico, sono stati avviati importanti progetti bilingui presso alcune scuole italiane e locali. Il Liceo Artistico italo-svizzero di Zurigo, funzionante dall'anno scolastico 1988/1989, adotta un percorso bilingue e biculturale aperto ai ragazzi svizzeri e alla nostra collettività e rappresenta un forte segnale politico e culturale in favore dell'integrazione della nostra identità nel contesto locale.

Negli ultimi anni è stato costituito, sempre a Zurigo, il « Polo scolastico italo-svizzero » comprendente la scuola primaria statale « Casa d'Italia », la scuola statale dell'infanzia, la scuola media paritaria « E. Fermi » e il liceo scientifico e linguistico paritario « Vermigli ». L'offerta formativa del Polo, concordata con le Autorità elvetiche, consente l'assolvimento dell'obbligo scolastico in entrambi i Paesi ed il rilascio di titoli di studio validi sia in Svizzera che in tutti gli Stati dell'Unione Europea. Tale progetto bilingue e biculturale si configura come un'iniziativa unica nel suo genere in una Circonscrizione Consolare a forte presenza italiana.

Anche il Liceo Linguistico paritario « Basel & scuola media » di Basilea ha avviato dall'anno scolastico in corso un progetto bilingue, conforme agli ordinamenti e al *curriculum* italiano e nello stesso tempo in grado di favorire l'acquisizione di competenze della lingua tedesca per studenti che proiettano il loro futuro universitario e professionale in Svizzera.

In Svizzera inoltre beneficiano di contributi a valere sull'apposito capitolo per iniziative scolastiche in favore delle comunità di connazionali all'estero 13 Enti gestori che offrono corsi per alunni della fascia dell'obbligo scolastico e per l'infanzia. Gli Enti gestori organizzano in totale 392 corsi tenuti da 83 docenti che raggiungono 4.375 alunni.

Completano il quadro i corsi organizzati dall'Istituto di Cultura di Zurigo e quelli realizzati dalla Società Dante Alighieri, presente nel territorio della Confederazione con 19 Comitati, nonché di numerose scuole di lingua private o semi-pubbliche.

Anche sul piano dell'istruzione universitaria il Governo è fortemente impegnato, con misure atte a favorire una presenza adeguata dell'italiano negli atenei più importanti del Paese. Si stima infatti intorno a 1400 il numero di studenti di lingua italiana negli atenei svizzeri nell'anno accademico 2010/11. Per favorire l'assunzione di lettori locali, nel 2010 sono stati quindi concessi contributi, ammontanti a 12.000 euro, sia all'Università di Ginevra che a quella di Basilea. A Lugano, inoltre, si trova l'unico Ateneo italofono situato fuori dall'Italia, l'Università della Svizzera Italiana (USI).

L'attività promozionale promossa dal Governo si avvale inoltre di iniziative quali « la Settimana della lingua italiana », che

anche nel 2012 mirerà a promuovere, assieme al nostro patrimonio linguistico, la coscienza dei valori civili, storici e culturali che la lingua nazionale esprime. Fin dalle prime edizioni di tale iniziativa, la Confederazione Elvetica è stata ad essa associata, proprio in quanto Paese dove l'italiano è una delle sue lingue nazionali, e l'edizione 2011 ha riscosso un notevole successo presso la popolazione locale.

Allo scopo di rafforzare una sempre migliore conoscenza reciproca attraverso l'uso della lingua italiana, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha di recente anche promosso, in collaborazione con le Autorità svizzere, il « Progetto Italia-Svizzera 150 ». Realizzato in occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo dell'unità d'Italia, il progetto è rivolto in primo luogo agli studenti e docenti delle scuole secondarie superiori per trattare le questioni principali che riguardano la storia comune dei due Paesi.

In conclusione vorrei rassicurare l'onorevole Di Biagio che gli interventi descritti ed attuati presso istituzioni scolastiche e accademiche continueranno ad essere sostenuti dal Governo, di concerto e con il pieno coinvolgimento delle istituzioni elvetiche, per contribuire a valorizzare la lingua italiana e a mantenere l'identità linguistica nelle nuove generazioni, promuovendo nel contempo la reciproca conoscenza delle culture dei due Paesi.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06121 Renato Farina:
Sulla libertà religiosa in Cina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto e come più volte indicato dal Ministro Terzi – da ultimo in occasione della presentazione dell'Osservatorio permanente sulla libertà religiosa – la tutela della libertà religiosa costituisce uno degli elementi qualificanti della politica dei diritti umani perseguita dall'Italia.

Tale politica viene perseguita sia in sede europea – dove l'Italia, nella sua qualità di Stato membro fondatore, incoraggia attivamente in ruolo crescente della UE quale promotore sulla scena internazionale dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto – sia nello sviluppo dei rapporti bilaterali con gli Stati stranieri.

Nel contesto europeo, in occasione della Gymnich dello scorso 9 marzo il Ministro Terzi, ha attirato nuovamente l'attenzione degli Stati Membri sulla necessità di intensificare gli sforzi nel campo della tutela della libertà di religione e della protezione delle minoranze religiose. Il Ministro ha quindi chiesto specificamente che questo tema venga posto al centro dell'azione europea (anche attraverso l'elaborazione di apposite « linee-guida ») e che ai programmi di tutela della libertà religiosa siano assicurati adeguati stanziamenti.

Nell'ambito dei rapporti tra Unione europea e Cina, la questione dei diritti umani, ivi inclusa quella della libertà di religione, costituisce un punto fisso dell'agenda del dialogo politico sin dal 1995. Un dialogo, fortemente incoraggiato dall'Italia, che si tiene almeno due volte l'anno e che consente alle parti di confrontarsi in modo costruttivo su tali tematiche fondamentali.

Un confronto che si sviluppa sia a livello tecnico che a livello di vertici politici. Da ultimo, in occasione del XIV Vertice tra Unione e Cina tenutosi a Pechino lo scorso 14 febbraio, il Presidente Van Rompuy ha sollevato nei colloqui con il Primo Ministro cinese Wen Jiabao la questione della libertà religiosa e dei diritti umani. A tale importante risultato si è giunti grazie alle sollecitazioni del Governo italiano, il quale ha pure potuto rappresentare le forti sensibilità espresse e gli indirizzi che sulla materia il Parlamento continua a dare, con determinazione e costanza, al Governo.

Anche sul piano bilaterale l'Italia non manca di sollevare la questione della libertà di religione con le controparti cinesi, esprimendo, laddove sia necessario, preoccupazione per specifiche situazioni in cui si manifestano violazioni di tale libertà. Alla base di tale azione vi è il costante monitoraggio tanto delle condizioni generali della comunità cattolica cinese, quanto di specifici casi individuali che si configurano come particolarmente sensibili, quali quelli citati dall'Onorevole Farina che hanno avuto luogo nella regione autonoma della Mongolia Interna, segnatamente, nella città di Erenhot.

Con la Cina, l'Italia ha istituito un « Partenariato strategico » dal 2004, all'interno del quale, in uno spirito di mutuo rispetto, amicizia e franchezza, si discute al più alto livello di tutte le tematiche dell'agenda globale e bilaterale. Cabina di regia di tale partenariato è il Comitato Governativo Italia-Cina, che, nella sua IV sessione plenaria, nel luglio del 2011, ha

esteso il dialogo tra i due Paesi a tematiche di respiro globale, quali anche i diritti dell'uomo.

Nei suoi contatti con le Autorità cinesi competenti in materia di politica religiosa, l'Ambasciatore d'Italia a Pechino solleva regolarmente la questione dei fedeli della chiesa cattolica, ribadendo la forte attenzione del Governo italiano nei confronti di comportamenti e situazioni che rischiano di essere finanche incompatibili con lo spirito della Costituzione della Repubblica Popolare il cui dettato riconosce, all'articolo 36, la libertà di credo.

Il tema del rispetto dei diritti umani è stato toccato anche in occasione della recente visita in Cina del Presidente del Consiglio Monti, che ha ottenuto rassicurazioni dal Primo Ministro Wen Jiabao circa le intenzioni del Governo cinese di progredire sul sentiero delle riforme.

Infine vorrei ricordare come, accanto all'ambito europeo e a quello bilaterale, l'Italia persegue la battaglia della promozione dei diritti umani e delle libertà religiose, anche all'ONU. In tale contesto, l'Italia ha contribuito, come noto, all'adozione della risoluzione contro ogni forma di intolleranza e discriminazione religiosa, promossa dall'Unione Europea e adottata dall'Assemblea Generale nel dicembre 2011. Grazie al nostro contributo, la Risoluzione postula il dovere in capo a ogni Stato di esercitare la massima vigilanza per prevenire gli episodi di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e punirne i responsabili. Un'analoga risoluzione – per la quale si registra il medesimo apporto italiano – è stata adottata dal Consiglio Diritti Umani nella sua diciannovesima sessione (marzo 2012).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011. Atto n. 452 (*Esame e rinvio*) 59

RISOLUZIONI:

7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa (*Discussione e rinvio*) 62
7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare (*Seguito della discussione e rinvio*) ... 64

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011.

Atto n. 452.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sull'atto in oggetto ai sensi del comma 2 dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, come recentemente novellato. Infatti, mentre sia nel 2008 che nel 2009 il parere su atti di analogo contenuto è stato reso, ciò

non è invece avvenuto nel 2010, in quanto il codice dell'ordinamento militare, nel frattempo entrato in vigore, aveva recepito solo parzialmente il contenuto dell'originario articolo 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993, omettendo la previsione del parere parlamentare. Pertanto il testo dell'atto – pur trasmesso alle Camere – non era stato oggetto di esame. Con il decreto legislativo correttivo del codice (decreto legislativo n. 20 del 2012) tale parere è stato, invece, ripristinato e il Ministero ha conseguentemente ritenuto di predisporre un decreto che comprenda sia il 2010 che il 2011.

Il citato comma 2 dell'articolo 306, prevede che il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa indichi l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Al medesimo atto è affidato, altresì, il compito di definire i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli

alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

Nell'illustrare i contenuti dei due articoli e dei tre allegati che compongono lo schema di decreto ministeriale in esame, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, rinvia l'indicazione del patrimonio abitativo della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2011 e al 1° gennaio 2012 – composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente dal ministero della Difesa – all'allegato 1. Quest'ultimo riporta quindi il numero complessivo degli alloggi di servizio, pari a 17.575 unità abitative per il 2010 e 17.514 unità abitative per il 2011, con una variazione in diminuzione di 61 alloggi, di cui 53 unità dell'Esercito su cui sono intervenuti provvedimenti di revoca o di cessione all'Agenzia del demanio, alla Regione Friuli Venezia Giulia e a una società privata, mentre le ulteriori 8 unità erano nella disponibilità dell'Aeronautica e sono state cedute alla Regione Sardegna e a una società privata.

L'articolo 1, comma 2, rinvia l'indicazione degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione all'allegato 2. Secondo quanto riportato in allegato questi risultano essere nel complesso 3.819, relativamente all'anno 2010 e 3.811 per l'anno 2011. La variazione tra il 2011 ed il 2010 è dunque pari a meno 8 alloggi, ovvero quelli già menzionati, che erano nella disponibilità dell'Aeronautica.

L'articolo 1, comma 3, rinvia all'allegato 3 per la tabella di raffronto tra i piani annuali relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Da questa tabella emerge che nel 2010 sono state inserite tra gli alloggi non più utili alle esigenze della difesa 380 unità (con un incremento, rispetto al dato di 308 del 2009, pari a 72 alloggi). Invece, nel 2011 non è avvenuta alcuna ulteriore individuazione di alloggi non più utili alle esigenze istituzionali.

L'articolo 2, comma 1, definisce le soglie di reddito entro le quali gli attuali

utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) non aventi più titolo alla concessione, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

In particolare, il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non deve superare la somma, per l'anno 2011, di 40.810,22 euro, incrementata di 1.279,74 euro per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011; per l'anno 2012, di 41.912,10 euro, incrementata di 1.314,30 per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011.

Il comma 3 precisa che possono inoltre mantenere la conduzione di alloggi delle categorie ASI, (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi) gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap.

Il comma 4 dispone che si considerano aventi titolo alla concessione dell'alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell'alloggio, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico regolamentare, fatti salvi i termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Infine, il comma 5, conferma l'applicazione della presente disciplina anche per quanto concerne gli utenti degli alloggi ASI, che siano vedovi non legalmente separati od altri familiari di primo grado conviventi del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Allo scopo di inquadrare il provvedimento in esame in un contesto organico, desidera richiamare l'ampio dibattito svolto in Commissione sulla tematica degli alloggi della difesa, sia con riguardo ad appositi atti di indirizzo, sia con riferimento all'espressione del parere parlamentare sulle disposizioni attuative della normativa primaria.

Intende riferirsi, in particolare, alla disciplina regolamentare concernente il programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per le Forze armate, ai sensi dell'articolo 297 del Codice. Come noto, quest'ultimo articolo prevede che, ai fini della realizzazione del predetto programma, il Ministero proceda all'individuazione di tre categorie di alloggi (alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi; alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile; alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto) e provveda all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila.

La richiamata disciplina attuativa – su cui si sono espresse le Commissioni Difesa e Bilancio della Camera e la Commissione Difesa del Senato – è adesso confluita nel Testo unico regolamentare, al Capo IV «Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate» (articoli da 398 a 411).

A tale programma pluriennale si riconnette, per altro verso, il piano annuale di gestione, essendo funzionale alla dismissione degli alloggi di servizio e all'alimentazione delle risorse necessarie per implementare l'attività di costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio.

Infine, ricorda che alla dismissione di altri beni immobili del Ministero della difesa, diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applicano le disposizioni dell'articolo 307 del codice, che ne disciplina le procedure di valorizzazione e vendita, ri-

servando quota parte dei proventi monetari al Ministero della difesa (pari al 35 per cento).

Conclusivamente, ricorda che vi era la previsione di dismettere in un breve arco temporale un numero di alloggi della difesa pari a circa 15.000 unità, di cui più di 3.000 erano state già indicate nel piano di gestione del patrimonio per il 2008. I dati riportati nel decreto in esame sembrano indicare che il suddetto piano di dismissione non ha però avuto lo sviluppo previsto e appare anzi essersi sostanzialmente arrestato.

In proposito, invita il rappresentante del Governo a chiarire le ragioni per le quali il presente schema di decreto, rispetto a quelli relativi agli anni precedenti al 2011, non individua nuovi immobili da dismettere. Inoltre, appare utile acquisire dal Governo una valutazione sulle difficoltà di espletamento delle procedure di dismissione, atteso che esse sono state concluse nel 2011 solo per circa 60 alloggi sui quasi 4000 individuati nel corso degli anni come non più utili alle esigenze istituzionali.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di fornire, nel prosieguo del dibattito, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Franco GIDONI (LNP) sottolinea come il decreto in esame intervenga su una materia che presenta profili di particolare interesse, come testimoniato dai numerosi atti di sindacato ispettivo presentati e discussi con riguardo agli alloggi della difesa.

Rileva che il nodo centrale della questione risieda nella necessità di affrontare con soluzioni eque ma definitive il problema dei cosiddetti *sine titolo*, nei cui confronti il Ministero sembra finalmente aver messo in atto una politica rigorosa anche sul piano dell'aumento del canone, senza però dare la sensazione di poter raggiungere quegli obiettivi quantitativi di dismissione degli alloggi a suo tempo ipotizzati, che presupporrebbero il recupero di tutti gli alloggi occupati *sine titolo*.

Deve quindi ribadire nuovamente l'esigenza che sia dato il giusto riconoscimento

a chi avrebbe il diritto di vedersi assegnato un alloggio in prossimità del luogo di lavoro, e che invece è costretto ad abitare in luoghi distanti, dove i prezzi di mercato degli appartamenti sono più accessibili.

Augusto DI STANISLAO (IdV) nota come i dati riportati nel decreto governativo facciano trasparire chiaramente la mancata soluzione di quei problemi costantemente segnalati nelle diverse sedi, anche con la presentazione di numerose interrogazioni e risoluzioni, quale quella dell'onorevole Ruggia che figura al punto successivo dell'ordine del giorno.

Chiede quindi che si affrontino in modo compiuto le questioni relative all'alienabilità dei beni, alle procedure ed alla loro trasparenza, ai possibili ricavi ed alla loro destinazione, auspicando che su questi temi possa svolgersi un'ampia ed articolata attività conoscitiva.

Antonio RUGGHIA (PD) ringrazia il relatore e l'onorevole Di Stanislao per aver correttamente posto l'accento sulla questione di maggiore problematicità, che è evidentemente rappresentata dal programma di dismissione degli alloggi. L'atto in esame nulla dice sull'attuazione, o sulla mancata attuazione, delle procedure che avrebbero dovuto consentire di alienare una parte consistente del patrimonio immobiliare della difesa, cosa che invece non è avvenuta, al pari della mancata valorizzazione e dismissione degli altri compendi immobiliari, di cui all'articolo 307 del codice.

In questo contesto, la problematica – pur innegabile – legata alla posizione dei cosiddetti *sine titolo* non assume una rilevanza decisiva, dovendosi invece ritenere che il profilo di maggiore criticità riguardi la insoddisfacente gestione del patrimonio abitativo, su cui vi sono elementi di conoscenza abbastanza precisi, che non sembrano richiedere lo svolgimento di un apposito ciclo di audizioni.

Marco BELTRANDI (PD) nell'associarsi alle valutazioni del collega Ruggia quanto alla necessità di una più efficace azione di

dismissione del patrimonio immobiliare, desidera tuttavia rimarcare che la componente politica dei radicali è da sempre attenta a privilegiare il diritto di chi avrebbe titolo a vedersi assegnato un alloggio rispetto a chi tale diritto non lo ha più e continua a rifiutarsi di lasciare l'immobile. Il ripristino della legalità andrebbe affermato, senza eccezione alcuna, anche in tale ambito, che per certi versi rappresenta una situazione emblematica di disparità di trattamento.

Daniele MOLGORA (LNP) osserva che nel piano di gestione immobiliare manca una disamina approfondita delle esigenze di razionalizzazione degli immobili su base territoriale. È noto che molti alloggi della difesa insistono in zone costiere che, nel corso del tempo, sono divenute di particolare pregio turistico. Sarebbe dunque un'operazione di sicuro successo quella di recuperare risorse dalla vendita di tali alloggi per comprare un numero superiore di unità abitative nell'entroterra, sicuramente a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati per la vendita.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Antonio RUGGHIA (PD) nell'illustrare i contenuti della risoluzione, ricorda che essa interviene nuovamente sulla tematica dell'acquisto dell'usufrutto su immobili della difesa. La medesima questione era stata sollevata in sede di interrogazione a risposta immediata in Commissione nella seduta dello scorso 28 marzo, e sul quesito posto il rappresentante del Governo aveva risposto in senso negativo.

Ciò ha indotto il proponente a utilizzare lo strumento della risoluzione, ritenuto idoneo a prefigurare un percorso condiviso con il Governo per l'individuazione di una soluzione al problema legato all'attuale formulazione dell'articolo 404 del Testo unico regolamentare. Tale disposizione, nel dettare i criteri di vendita degli alloggi della difesa, consente ai conduttori, con età superiore a 65 anni e con un reddito familiare annuo lordo non superiore a limiti predefiniti, la possibilità di decidere per l'acquisto del semplice diritto di usufrutto. In particolare, esso dispone che, al decesso dell'usufruttuario, il coniuge o altro membro del nucleo familiare può acquistare l'usufrutto pagando il corrispettivo dovuto. Non viene dunque riconosciuto – ed in questo senso si era espresso il Governo nella risposta alla citata interrogazione – il diritto all'acquisto dell'usufrutto in solido per sé e per il coniuge convivente.

La risoluzione mira quindi a riconoscere tale possibilità.

Non va peraltro sottovalutato come l'attuale normativa determini problemi anche nelle procedure di vendita, atteso che il potenziale acquirente della nuda proprietà si troverebbe nelle condizioni di non sapere *ex ante* se, al decesso del titolare dell'usufrutto, esso si trasferisca in capo al coniuge superstite oppure no, e ciò rappresenta un'alea di incertezza estremamente rilevante per chi intenda acquistare la nuda proprietà dell'immobile.

Infine, segnala che il medesimo articolo 404 prevede che la facoltà di acquistare

l'usufrutto debba essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'offerta di acquisto. Risulta che siffatte comunicazioni siano già state inviate ad alcuni conduttori, e pertanto auspica che si possa interrompere il decorso del termine in attesa di una ridefinizione della normativa nel senso indicato.

Il sottosegretario Filippo MILONE desidera assicurare il proponente sulla volontà del Ministero di affrontare le problematiche evidenziate nella risoluzione, su cui è già stata attivata una accurata istruttoria. Si riserva quindi di esprimersi sul contenuto della risoluzione in base agli esiti degli approfondimenti in corso, anche allo scopo di valutare l'impatto e la praticabilità delle necessarie modifiche normative.

Marcello DE ANGELIS (PdL) ricorda che nel dibattito a suo tempo svolto in Commissione sullo schema di regolamento si era riusciti ad inserire, con valutazioni condivise dalle diverse parti politiche, una nutrita casistica di situazioni che consentono di tutelare la posizione dei conduttori degli alloggi, tra cui la possibilità di acquisirne l'usufrutto. Occorre adesso valutare se ampliare tale casistica, tenendo presente tuttavia che l'effetto potrebbe essere quello di rendere meno appetibile l'alienazione di alloggi su cui, in ipotesi estrema, gravi un usufrutto di cui sia titolare una persona di giovane età.

Antonio RUGGHIA (PD) nel ringraziare il Governo per l'annunciata intenzione di esaminare in modo approfondito la questione, ricorda tuttavia che occorre agire tempestivamente, quanto meno per evitare che si giunga *medio tempore* alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di acquistare l'usufrutto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 28 marzo 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 65 |
| Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 67 |
| Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni</i>) . | 67 |
| Principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2786 e abb.-A (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>) | 70 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo in materia di varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima. Atto n. 447 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole con osservazione</i>) | 71 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) ... | 73 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo). | |
| Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 74 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua interna-

zionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

C. 4975 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con Annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997 e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 37 della Convenzione e agli articoli da 1 a 14 dell'Annesso, recante Convenzione ONU per le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali a scopi diversi dalla navigazione, rileva preliminarmente che talune disposizioni della Convenzione e del relativo Annesso contengono, come rilevato dalla relazione illustrativa, teorici adempimenti onerosi a carico delle pubbliche amministrazioni che potrebbero tradursi in un aggravamento di carattere amministrativo e, quindi, finanziario. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 7, relativo all'obbligo di non provocare danni gravi; all'articolo 19, inerente l'attuazione urgente delle procedure programmate; all'articolo 25, attinente alla regolamentazione delle acque; all'articolo 26, relativo alle installazioni; all'articolo 28, che regola situazioni di emergenza. Rileva che a tali previsioni andrebbero altresì aggiunte quelle di cui agli articoli da 9 a 18 in materia di scambio di dati e informazioni; gli articoli da 20 a 23, in materia di protezione ambientale; l'articolo 26, in materia di protezione di installazioni. Pur considerando che le previsioni appaiono prevalentemente di carattere programmatico, ritiene che andrebbero comunque forniti elementi volti ad escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che la relazione illustrativa chiarisce che il solo fiume transfrontaliero italiano, possibile oggetto della Convenzione in esame, è l'Isonzo e che tale corso d'acqua è già oggetto di uno specifico Programma di cooperazione transfrontaliera italo-sloveno. La relazione afferma inoltre che l'Italia ha già sottoscritto specifiche Convenzioni in ambito europeo relativamente alla protezione e all'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, nonché agli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti indu-

striali. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, compresi quelli derivanti dagli eventuali oneri relativi alla composizione di controversie, atteso che nell'ordinamento italiano sono già vigenti norme – derivanti dalla ratifica di Convenzioni in vigore, dal recepimento di normative comunitarie, nonché da specifici accordi bilaterali – in merito all'utilizzazione dei corsi d'acqua transnazionali. In ogni caso ritiene utile una conferma riguardo alla possibilità di far fronte integralmente – con le risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri per liti e arbitrati – alle spese derivanti da eventuali controversie. La relazione illustrativa, infatti, prevede la possibilità di utilizzo di tali risorse soltanto in relazione al ricorso alla Corte di giustizia, prevista dal testo per la nomina del presidente della Commissione di inchiesta, e per la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO non formula osservazioni circa l'ulteriore corso dell'iniziativa in esame. In relazione alla richiesta di chiarimenti del relatore circa gli effetti finanziari derivanti degli articoli 7, 9, 18, 19, 20, 23, 25, 26 e 28, fa presente che gli stessi non comportano oneri e le attività ivi previste rientrano nelle ordinarie competenze attribuite alle Amministrazioni interessate, ovvero attengono alle normali modalità di svolgimento delle attività amministrative, come nel caso dell'articolo 7, paragrafo 1. Quanto alle spese per liti ed arbitrati per dirimere le controversie, nel rappresentare che si tratta di oneri a carattere eventuale, conferma che al relativo pagamento si provvederà con gli stanziamenti previsti nell'ambito dello stato di previsione del Ministro degli affari esteri.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4975 Governo, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali

per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

le attività previste dagli articoli 7, 9, 18,19, 20, 23, 25, 26 e 28 rientrano nelle ordinarie competenze attribuite alle amministrazioni interessate, ovvero attengono alle normali modalità di svolgimento delle attività amministrative;

alle spese per liti ed arbitraggi per dirimere le controversie, comunque aventi natura eventuale, si provvederà con gli stanziamenti relativi al Ministero degli affari esteri;

rilevato che la relazione illustrativa chiarisce che il solo fiume transfrontaliero, possibile oggetto della Convenzione, è l'Isonzo, che lo stesso è già interessato da uno specifico programma di cooperazione transfrontaliera italo-sloveno, e che l'Italia ha già sottoscritto specifiche Convenzioni in ambito europeo relativamente alla protezione e all'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, nonché agli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur in assenza di relazione tecnica, in ordine alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 28 marzo scorso, osserva che, in una visione macroecono-

mica, non sono ravvisabili, in via generale, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti da maggiori investimenti effettuati da operatori privati. Parimenti, circa il possibile impatto amministrativo sulle amministrazioni pubbliche competenti in materia di autorizzazioni e di controlli, segnala che tali procedimenti sono stati oggetto di interventi di profonda semplificazione, per cui è presumibile che tale impatto sia del tutto trascurabile, se non assente.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4574 recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale dal provvedimento non deriveranno effetti finanziari negativi per la finanza pubblica connessi ai maggiori investimenti effettuati dagli operatori privati interessati dalle disposizioni e all'attività delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di autorizzazioni e di controllo, che è stata tra l'altro di recente oggetto di interventi di profonda semplificazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

Testo unificato C. 4116 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita alcune note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti nelle note depositate dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 e abb., recante disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi;

preso atto dei chiarimenti forniti nelle note depositate dal Governo, in base ai quali:

all'articolo 1, comma 1, al fine di evitare contenziosi in relazione al diritto all'assunzione a tempo determinato vantato dai vincitori del concorso, sarebbe opportuno espungere la previsione di cui al terzo periodo, volta a consentire il reclutamento di soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti anche con contratti di lavoro a tempo determinato;

al medesimo comma 1, ultimo periodo, è necessario prevedere l'individuazione di modalità applicative del suddetto comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie;

al comma 2 dell'articolo 1 occorre prevedere che la possibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi da parte degli enti territoriali avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni;

al comma 9 dell'articolo 1 è necessario sopprimere la lettera c) e d), in quanto l'estensione della durata del corso-concorso e della quota dei posti che si riserverebbe alla procedura del corso-con-

corso, nonché la prevista erogazione delle borse di studio a carico della pubblica amministrazione sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;

osservato, al riguardo, che:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, che disciplinano l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, introducendo un criterio meritocratico, potranno individuarsi in sede applicativa opportuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di un contenzioso relativo alla mancata assunzione a tempo indeterminato;

ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai partecipanti al corso-concorso previsto dal medesimo articolo è già corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

la durata complessiva delle attività connesse al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non è sostanzialmente incrementata, in quanto a legislazione vigente il corso ha durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione, mentre sulla base della modifica prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera c), il corso ha una durata di diciotto mesi, comprensivi di un periodo di applicazione, la cui durata peraltro non è predeterminata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie;

All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: al presente comma aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni;

All'articolo 1, comma 9, lettera c), sostituire le parole: nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 1, comma 9, sopprimere la lettera d).

e con le seguenti osservazioni:

in sede di attuazione dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, si individuino modalità applicative della disposizione volte ad escludere l'insorgenza di contenziosi tesi a richiedere l'assunzione a tempo indeterminato;

si valuti l'opportunità di limitare la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, in quanto il riferimento a graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 potrebbe consentire di attingere per nuove assunzioni a graduatorie troppo risalenti nel tempo;

appare opportuno introdurre, in deroga al principio del concorso unico previsto dall'articolo 1, comma 4, una disposizione volta a fare salvi i concorsi ad alto tasso di specializzazione promossi dalla

Scuola superiore del Ministero dell'economia e delle finanze;

si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, con quelle contenute nell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono un analogo contributo per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, lettera b), in ordine ai requisiti di accesso al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consentono l'accesso anche ai soggetti in possesso della sola laurea, senza richiedere, come ora previsto, il possesso di una laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, anche in considerazione del fatto che ai dipendenti pubblici verrebbe richiesta, oltre al possesso della laurea, anche un'esperienza professionale quinquennale ».

Antonio BORGHESI (IdV) in relazione alla proposta di parere, chiede al relatore di meglio precisare la portata dell'ultima osservazione formulata, con particolare riferimento al richiamo ai diplomi di specializzazione, che non sempre sono titoli postuniversitari.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che l'osservazione in questione richiama la terminologia utilizzata dalla legislazione vigente e ritiene quindi preferibile non modificare la proposta di parere.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide la spiegazione fornita dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo C. 2786 e abb.-A.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, ricordando che la Commissione si era espressa su una precedente formulazione del testo prima del rinvio del suo esame in Commissione da parte dell'Assemblea. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, con riferimento all'articolo 1 che reca i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, ritiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, che le disposizioni possano essere attuate nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, come disposto dal testo in esame. Relativamente all'articolo 2, in materia di autonomia e responsabilità del medico, ritiene opportuno, in primo luogo, evidenziare quale sia la portata innovativa della disposizione rispetto alla vigente normativa. Per i profili inerenti la responsabilità di medici operanti nel Servizio sanitario nazionale, occorrerebbe in particolare precisare quali siano le possibili implicazioni per le amministrazioni e le strutture pubbliche presso cui opera il personale medesimo in caso di ristoro di danni prodotti da tale personale nell'esercizio delle proprie funzioni. Con riferimento all'articolo 3, relativo alle funzioni del Collegio di direzione, giudica necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito alle possibili conseguenze finanziarie riconducibili sia alla precisazione che il Collegio di direzione deve essere istituito, non solo nelle aziende, come previsto dalla normativa vigente, ma anche in tutti gli enti del

Servizio sanitario nazionale, sia alla previsione che la sua composizione deve garantire la partecipazione di tutte le professionalità presenti nell'azienda o nell'ente. Relativamente all'articolo 4 recante requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali, non ha rilievi da formulare dal momento che le disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale. Con riferimento all'articolo 5, non ha rilievi da formulare dal momento che le disposizioni, da un lato, hanno natura per lo più procedurale e, dall'altro, richiamano esplicitamente la contrattazione collettiva. Segnala che la mancanza di quest'ultimo riferimento in una precedente versione del testo unificato era stato motivo di rilievo da parte della Ragioneria generale dello Stato. Relativamente all'articolo 8 recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento, rileva che l'aumento di due anni dell'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale appare in linea con la legislazione vigente in materia, che prevede il progressivo innalzamento del requisito di età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico e il suo aggancio al variare della speranza di vita. Tale innalzamento comporta un effetto di risparmio della spesa pensionistica, al netto dell'aumento dell'importo legato alla maturazione di una maggiore anzianità contributiva. Ritiene tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se al personale in esame si applichi la disciplina generale in materia di accesso al pensionamento, recata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, con particolare riferimento all'aggancio dei requisiti per l'accesso al pensionamento al variare della speranza di vita. Con riferimento alla disposizione che permette ai professori universitari cessati dalle attività assistenziali di proseguire l'attività di ricerca, segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha più volte espresso parere contrario in quanto le disposizioni comporterebbero discriminazioni ed asistematicità all'interno delle medesime categorie, tra professori universitari impegnati in ricerca clinica e quelli che non sono impegnati o tra i dirigenti

medici di struttura complessa e i dirigenti di struttura semplice, che potrebbero dare luogo a spinte emulative da parte del restante personale. Per quanto concerne l'articolo 9 recante programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie, con riferimento alla costituzione di enti *non-profit* all'interno delle strutture sanitarie, pur trattandosi di una possibilità e non di un obbligo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere che dall'applicazione della disposizione possano derivare effetti negativi a carico del Servizio sanitario. Con riferimento al comma 1, non ha rilievi da formulare nel presupposto che l'attività di programmazione e di gestione delle tecnologie sanitarie rientri nell'attività istituzionale delle regioni in materia sanitaria. Anche su tale punto giudica opportuna una conferma del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che il provvedimento appare particolarmente complesso e, per evitare di compromettere l'*iter* del provvedimento, propone di acquisire una relazione tecnica.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, alla luce della richiesta del rappresentante del Governo, propone di deliberare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il termine di venti giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo in materia di varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.

Atto n. 447.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo prevede l'attuazione della direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima e che l'attuazione della direttiva è oggetto di apposita delega nell'ambito della legge comunitaria 2010, legge n. 217 del 2011, che all'articolo 18 ha fissato il termine per l'esercizio della delega in tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.

Fa presente, altresì, che la relazione tecnico-normativa allegata allo schema di decreto legislativo segnala che il provvedimento in esame mira alla chiusura della procedura d'infrazione 2011/0851 aperta nei confronti dell'Italia a seguito del mancato recepimento della direttiva 2010/36/CE ed attualmente giunta alla fase di messa in mora e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 2 e agli Allegati I, II e III, recanti norme tecniche in materia di navigazione marittima, rileva che, in base alla normativa vigente, le disposizioni del presente schema di decreto legislativo si applicano alle navi passeggeri con esclusione di quelle militari e da trasporto truppe. Pertanto sembrerebbe che l'ambito di applicazione della presente disciplina interessi le pubbliche amministrazioni, per un verso, in ragione dei compiti di controllo ad esse assegnati e, per altro verso, con riferimento all'esercizio di navi adibite al trasporto passeggeri la cui proprietà sia

totalmente o parzialmente detenuta da soggetti pubblici. Con riferimento alle funzioni di controllo affidate, in base alla legislazione vigente, al Ministero delle infrastrutture e alle Capitanerie di porto, andrebbe chiarito se l'introduzione delle nuove prescrizioni tecniche possa tradursi in aggravii di carattere organizzativo suscettibili di riflettersi sugli equilibri finanziari delle predette amministrazioni. Per quanto attiene all'esercizio di navi da parte di pubbliche amministrazioni o di società da esse partecipate, osserva che la relazione tecnica esclude effetti onerosi in quanto dalla direttiva 2010/36/UE non deriverebbe la necessità di adeguamenti per le navi già in servizio. Tale affermazione andrebbe circostanziata più puntualmente, tenuto conto che il testo in esame non contiene disposizioni che esonerino le navi in servizio dall'applicazione delle nuove prescrizioni. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se l'affermazione della relazione tecnica debba essere interpretata nel senso che le nuove prescrizioni contenute negli articoli e negli allegati siano già state recepite dalle navi in servizio anche in assenza di un obbligo nazionale in tal senso. In caso contrario e, quindi, nel caso in cui adeguamenti alla flotta o agli equipaggiamenti fossero invece necessari, ritiene che andrebbe chiarito se tali adeguamenti interessino anche navi di diretta proprietà di soggetti pubblici: in tal caso potrebbero infatti prefigurarsi effetti a carico della finanza pubblica. Effetti di carattere indiretto potrebbero, inoltre, determinarsi nel caso di società di navigazione le cui quote di partecipazione siano attualmente detenute da soggetti compresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. In proposito andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi che consentano di verificare se si tratti di effetti apprezzabili per la finanza pubblica. A suo avviso, è inoltre necessario chiarire in modo univoco quali possano essere gli effetti del provvedimento sulle società di navigazione partecipate da amministrazioni pubbliche, al fine di escludere con certezza che possano esservi nuovi oneri per tali compagnie societarie. Osserva, infatti, che

l'eventuale imposizione di oneri alla società Tirrenia e alle società regionali di navigazione potrebbe determinare effetti negativi per le amministrazioni pubbliche che detengano partecipazioni in tali società e causare un incremento delle tariffe poste a carico degli utenti finali dei servizi di trasporto marittimo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato ed una del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento, sottolineando come i profili evidenziati dal relatore non sembrano comportare oneri per le pubbliche amministrazioni.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, osserva come si potrebbe inserire nella proposta di parere che il relatore si accinge a presentare, anche un riferimento all'esclusione di eventuali incrementi tariffari a carico delle compagnie di navigazione regionale.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, concordando con il presidente, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima (atto n. 447);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

le modifiche previste alle disposizioni vigenti in materia di prescrizioni tecniche ai fini delle attività di controllo e di visita, affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e trovano comunque integrale copertura a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe;

non è previsto alcun adeguamento tecnico per le navi già in servizio di diretta proprietà di soggetti pubblici,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula la seguente osservazione:

in sede di attuazione del provvedimento occorrerà adottare ogni opportuno accorgimento al fine di evitare aumenti tariffari a carico del settore marittimo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Atto n. 445.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, richiama la relazione da lui svolta nella seduta del 28 marzo 2012 e fa presente di avere anche svolto gli opportuni contatti con il relatore della Commissione di merito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere nulla osta sul seguito dell'esame del provvedimento, deposita una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-

tiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (atto n. 445);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

gli oneri derivanti dalle attività di ispezione e controllo previste a legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo n. 53 del 2011, risultano integralmente coperti dai meccanismi di finanziamento tariffario;

l'attività di controllo dei nuovi certificati non comporta ulteriori dispendio di risorse o mezzi, in quanto essa può essere espletata nell'ambito delle ispezioni che già sono svolte a legislazione vigente e non determina effetti negativi in termini organizzativi o finanziari;

il provvedimento di espulsione, richiamato dall'articolo 11, costituisce un'attività tecnica non onerosa, essendo riconducibile ad un mero diniego dell'autorità marittima al rilascio dell'autorizzazione di accesso ai porti dello Stato;

la copertura assicurativa prevista dal provvedimento in esame si affianca e non sostituisce altri tipi di copertura già previsti per gli armatori, pertanto il provvedimento non rende necessari interventi di emergenza ovvero di ripristino da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Vittorio Grilli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il viceministro Vittorio GRILLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato BRUNETTA (PdL), Lino DUILIO (PD), Renato CAMBURSANO (Misto), Pier Paolo BARETTA (PD), Alfredo MANTOVANO (PdL), Rolando NANNICINI (PD), Francesco BOCCIA (PD) e Maino MARCHI (PD), ai quali replica, con più interventi, il Vice Ministro Vittorio GRILLI.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro per il suo significativo contributo all'indagine, che si conclude con la sua audizione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 75 |
| 7-00813 Fugatti: Emanazione del decreto ministeriale per la riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione delle previsioni in materia recate dalla legge n. 244 del 2007 (<i>Discussione e rinvio</i>) | 75 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124 e abb.-A (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 79 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 83 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 82 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, alla discussione della risoluzione n. 7-00813 Fugatti, e, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

7-00813 Fugatti: Emanazione del decreto ministeriale per la riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione delle previsioni in materia recate dalla legge n. 244 del 2007.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra la propria risoluzione, osservando preliminarmente come il prezzo finale della benzina, ormai arrivato, in alcune regioni, a superare i 2 euro al litro, sia in gran parte costituito dalle accise, il cui importo, per effetto dell'ultimo aumento disposto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, ammonta a 704,20 euro per mille litri e, dal 1° gennaio 2013, raggiungerà i 704,70 euro per mille litri. Evidenzia, peraltro, come analoga situazione si ri-

scontra per quanto riguarda le accise sul gasolio per autotrazione, il cui importo, ora fissato in 593,20 euro per mille litri, salirà a 593,70 euro per mille litri dal 1° gennaio 2013.

Segnala quindi come tale situazione risulti dannosa per il cittadino e per lo stesso erario. Per il primo, il danno è sia diretto, in relazione al maggior esborso per gli acquisti di carburante, sia indiretto, in ragione dell'aumento dei costi di trasporto delle materie prime e dei prodotti di consumo finali. Per l'erario, è significativa la perdita di gettito dovuta allo svantaggio competitivo del prezzo dei carburanti rispetto alla Svizzera, all'Austria e alla Slovenia, che induce i residenti nelle aree di confine a rifornirsi in tali Paesi.

Ricorda, quindi, come l'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), abbia introdotto alcune disposizioni fiscali dirette a utilizzare il maggior gettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per la riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, del prezzo al consumo. Più specificamente, il comma 291 dispone che, in presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2 per cento rispetto al prezzo del petrolio indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico –, in modo da compensare il maggiore gettito IVA dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, ed evitare che il consumatore sia gravato da un duplice aumento, quello determinato dal prezzo e quello originato dalla tassazione.

Nel rilevare come la predetta misura non provochi alcuna perdita di gettito, ma solo una diversa ricomposizione della quota di gettito relativa all'IVA e di quella relativa all'accisa, evidenzia come

la menzionata disposizione della legge finanziaria per il 2008 sia sicuramente applicabile, alla luce della dinamica dei prezzi. Infatti, il gettito IVA sui prodotti petroliferi è aumentato di alcune centinaia di milioni di euro al mese, senza che il Governo sia intervenuto per calmierare l'impennata dei prezzi finali, come richiesto non solo dalle categorie degli autotrasportatori, ma da tutti i consumatori, i quali rilevano come – in seguito agli incrementi susseguitisi negli ultimi 10 anni, nei quali la benzina è aumentata del 70 per cento e il gasolio addirittura del 100 per cento – possedere un'auto cominci a diventare un lusso per ampie fasce di popolazione.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo a procedere il più rapidamente possibile all'emanazione del decreto di riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione della norma prevista dalla legge finanziaria per il 2008, in modo tale da compensare il maggior gettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi con la riduzione dell'aliquota delle accise sui carburanti, neutralizzando l'impennata del prezzo al consumo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI rileva, preliminarmente, come i prodotti energetici, categoria che comprende tutti i principali carburanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento, siano sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, con l'applicazione delle rispettive aliquote di cui all'allegato I a tale provvedimento.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto che, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le suddette aliquote di accisa fossero ridotte in caso di variazione del prezzo del petrolio rispetto all'omologo valore previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria (ora denominato

Documento di economia e finanza), alle condizioni stabilite nel comma 291 del medesimo articolo 1.

Premesso, quindi, che tale meccanismo è finalizzato a impiegare le maggiori entrate in materia di IVA, conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, per diminuire, attraverso la riduzione delle predette aliquote di accisa, il prezzo finale al consumo dei medesimi prodotti, osserva come il citato decreto possa essere adottato ricorrendo determinate condizioni, specificamente indicate dalla predetta disposizione. In primo luogo, il decreto ministeriale in argomento è emanato qualora il prezzo del petrolio greggio aumenti, sulla media del trimestre, in misura pari o superiore a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, (ora denominato Documento di economia e finanza). Inoltre, il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifici una diminuzione del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto a quello di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

In attuazione delle menzionate disposizioni è stato emanato il decreto ministeriale 7 marzo 2008, con il quale sono state ridotte le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale, usati come carburanti, nel periodo dal 20 marzo 2008 al 30 aprile 2008.

Successivamente, le condizioni di applicabilità di tale meccanismo sono state costantemente monitorate dal competente Dipartimento delle Finanze. Tuttavia, all'attualità, esse non si sono verificate.

In particolare, nel corso del quarto trimestre 2011, che ha visto gli ultimi aumenti delle accise sui carburanti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, non si è verificata la condizione prevista dall'articolo 1, comma 291, prima parte, della citata legge n. 244 del 2007. Il prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, infatti, non è aumentato, sulla me-

dia del trimestre, in misura pari o superiore a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza 2011, essendosi tale indicatore assestato su un valore dell'1,71 per cento.

Si è, invece, verificata la seconda condizione prevista nella stessa norma, poiché la media del prezzo internazionale del petrolio greggio del semestre precedente (80,71 euro) è risultata maggiore dello stesso prezzo di riferimento indicato nel Documento di economia e finanza 2011 (79,80 euro).

Essendosi verificata, pertanto, solo una delle condizioni previste, non è stato possibile procedere, nel quarto trimestre 2011, all'emanazione del decreto di cui al citato articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007.

Riguardo al primo trimestre 2012, il Dipartimento delle Finanze riferisce che, acquisiti i dati dal competente Ministero dello sviluppo economico, procederà alla verifica delle condizioni necessarie per l'eventuale adozione del decreto ministeriale di riduzione delle accise auspicato dai presentatori dell'atto di indirizzo in discussione.

Da ultimo, il Dipartimento delle Finanze ritiene opportuno evidenziare che, essendo il prezzo finale di vendita dei carburanti fissato liberamente dai gestori degli impianti sulla base dei prezzi loro suggeriti dalle compagnie petrolifere, un eventuale intervento sul carico fiscale in termini di accise gravanti sui prodotti in parola potrebbe non risultare direttamente efficace al fine di ridurre il prezzo finale degli stessi. Infatti, le eventuali riduzioni delle aliquote delle accise sui prodotti carburanti, specie se di modesta entità, potrebbero essere assorbite dalla dinamica di oscillazione dei suddetti prezzi finali di vendita dei medesimi prodotti.

Maurizio FUGATTI (LNP) rilevato, preliminarmente, come la risoluzione in esame non sia ispirata da intenti strumentali, a differenza di analoghi atti di indirizzo presentati da esponenti di altri

gruppi quando erano in carica altri Governi, manifesta perplessità per l'atteggiamento assunto dall'Esecutivo, il quale, nonostante la situazione sia oggettivamente mutata negli ultimi mesi, durante i quali si è assistito a un costante e inarrestabile incremento dei prezzi dei carburanti alla pompa, si è limitato ad evidenziare il mancato avverarsi di entrambe le condizioni alla cui sussistenza l'articolo 1, comma 291, della legge n. 244 del 2007 subordina la riduzione delle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti.

Si domanda, pertanto, quale situazione debba verificarsi affinché sia possibile applicare il predetto meccanismo di riduzione, rilevando, altresì, come la motivazione addotta dal Sottosegretario a giustificazione dell'inerzia del Governo induca a ritenere che la menzionata norma, recata dalla legge finanziaria per il 2008, sia inficiata da qualche difetto che le impedisca di soddisfare le esigenze in funzione delle quali era stata concepita.

Chiede, infine, che il Governo fornisca i dati relativi al monitoraggio effettuato dal Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui analisi è necessaria anche per valutare se intraprendere o meno ulteriori iniziative in materia.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, ad integrazione di quanto affermato in precedenza, chiarisce che le condizioni per l'applicazione del meccanismo di diminuzione dell'accisa non si sono verificate con riferimento al quarto trimestre del 2011, mentre, per quanto riguarda il primo trimestre 2012, la verifica circa la sussistenza delle predette condizioni sarà effettuata non appena saranno stati comunicati i dati necessari.

Maurizio FUGATTI (LNP), anche alla luce delle considerazioni del Sottosegretario, ritiene opportuno mantenere aperta la discussione sulla risoluzione fino a quando non saranno disponibili i dati concernenti il primo trimestre del 2012.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede quale sia la posizione del Governo rispetto alla più generale problematica dell'aumento del prezzo dei carburanti, che sta determinando effetti devastanti sui consumatori e sull'intera economia nazionale, nonché quali siano le misure che si intende assumere per modificare la normativa che prevede l'inserimento nella base imponibile dell'IVA della quota di accisa applicata sui prodotti petroliferi.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, per quanto riguarda la prima questione posta dal deputato Comaroli, rileva come essa prescinda dal meccanismo di riduzione dell'accisa sui carburanti, evidenziando come il Governo stia dedicando grande attenzione a tale tema: in tale contesto assume personalmente l'impegno di prendere contatti in merito con il Ministro dello sviluppo economico.

Per quanto attiene alla seconda problematica, ricorda che l'inserimento obbligatorio dell'ammontare dell'accisa nella base di calcolo dell'IVA sui carburanti dipende dalla normativa comunitaria che disciplina in dettaglio tale imposta. Rileva, peraltro, come il predetto meccanismo di calcolo non si applichi solo nell'Unione europea, ma in quasi tutti i Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, in cui su tali prodotti si applica sia l'accisa sia un'imposizione sui consumi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come il costo dei carburanti negli Stati Uniti sia decisamente inferiore a quello che si registra in Italia.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, in relazione alla considerazione del Presidente Conte, rileva come, tenendo conto del livello, notevolmente più alto, dei consumi medi del parco autovetture circolante negli USA, il costo medio chilometrico sostenuto dagli automobilisti statunitensi non sia molto differente da quello che devono sostenere gli automobilisti italiani.

Alberto FLUVI (PD), in considerazione dell'importanza della materia oggetto

della risoluzione, ritiene anch'egli opportuno mantenere aperta la discussione in materia, come prospettato dal deputato Fugatti, anche alla luce del fatto che la posizione del Governo non potrebbe essere diversa, allo stato, da quella esposta dal Sottosegretario Ceriani, dal momento che la norma richiamata – dovuta, all'epoca, all'approvazione di un emendamento a prima firma del deputato Nannicini – indubbiamente subordina la riduzione dell'aliquota dell'accisa al concorso di entrambe le condizioni cui il rappresentante del Governo ha fatto riferimento.

A suo avviso, tuttavia, occorrerebbe tenere conto, al fine di operare tale riduzione, non soltanto dell'aumento percentuale del prezzo del petrolio greggio, sulla media del trimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nel Documento di economia e finanza, nonché dell'altra condizione prescritta dalla normativa vigente, ma anche del gettito derivante dall'applicazione dell'IVA sull'accisa, nel senso di verificare la possibilità di ridurre comunque l'aliquota dell'accisa una volta raggiunto il livello di entrata atteso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come un'eventuale riduzione dei consumi derivante dall'incremento del prezzo dei carburanti determinerebbe effetti negativi netti per il gettito erariale.

Ivano STRIZZOLO (PD), sottolinea l'importanza del meccanismo di rimodulazione dell'accisa previsto dall'articolo 1, comma 291, della legge finanziaria per il 2008, evidenzia come l'incremento del prezzo dei carburanti abbia determinato, a partire dal mese di novembre dello scorso anno, un vero e proprio esodo dei cittadini residenti nelle aree del Paese confinanti con Slovenia, Austria e Svizzera, i quali si recano in tali Stati per rifornirsi di benzina e gasolio e, con l'occasione, anche per effettuare altri acquisti.

Rileva, inoltre, come tale situazione, oltre a generare una perdita per l'erario

e a dirottare all'estero una quota non trascurabile dei consumi dei predetti cittadini, stia danneggiando, in modo particolare, le regioni che partecipano al gettito dell'IVA.

Nel dare atto al Sottosegretario Ceriani di avere sempre prestato a tale problematica l'attenzione che la stessa merita, concorda quindi con il deputato Fluvi circa l'opportunità di lasciare aperta la discussione, al fine di acquisire, in merito, ulteriori elementi informativi, ritenendo che debba essere compiuto ogni sforzo per evitare – naturalmente, nel rispetto della normativa comunitaria – che l'aumento del prezzo dei carburanti generi ricadute negative sui consumi e una ripresa delle dinamiche inflazionistiche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Nuovo testo unificato C. 124 e abb.-A

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esami-

nare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C124 ed abbinate-A, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Ricorda preliminarmente che la precedente versione del testo unificato è già stata esaminata dalla Commissione Finanze, la quale ha espresso su di esso, nella seduta del 14 febbraio 2012, parere favorevole con quattro condizioni e quattro osservazioni.

Successivamente, a conclusione dell'esame in sede referente, il testo è stato discusso dall'Assemblea, la quale ne ha disposto il rinvio in Commissione.

Rispetto alla versione del testo già esaminata dalla Commissione Finanze, che si componeva di 7 articoli, il testo trasmesso dalla XI Commissione risulta molto modificato e semplificato, componendosi di un articolo unico.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, risultano recepite quasi tutte le condizioni ed osservazioni contenute nel parere approvato.

Passando a sintetizzare il contenuto del nuovo testo trasmesso, il comma 1, il quale riprende il contenuto dell'articolo 1 del precedente testo unificato, prevede che, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi previsti dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 (ai sensi del quale le aliquote contributive dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia), si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione

dello stato di detenzione sia qualora il detenuto abbia beneficiato, nel corso della pena, delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, sia qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.

Il comma 2 affronta il tema dei crediti d'imposta, che costituiva oggetto dell'articolo 3 del precedente testo unificato.

Nell'attuale formulazione la disposizione, che precedentemente introduceva nuove forme di credito d'imposta, si limita a stabilire, anche in questo caso via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, che il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge n. 193 del 2000 (pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate), riconosciuto alle cooperative sociali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della legge n. 381 del 1991, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate.

La norma specifica che l'agevolazione si applica solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Al riguardo, recependo il numero 2) delle condizioni contenute nel parere approvato, è stato circoscritto l'ambito dei benefici previsti dal provvedimento, eliminando le previsioni, di cui all'articolo 3 del precedente testo unificato, che inserivano due nuovi articoli 3-*bis* e 3-*ter* nella legge n. 193 del 2000, contemplando ulteriori ipotesi di credito mensile d'imposta in materia, senza peraltro precisare adeguatamente l'oggetto del credito d'imposta e le condizioni per la fruizione dello stesso.

Inoltre, recependo l'osservazione di cui alla lettera *a*), si è eliminata la previsione dell'articolo 3 del precedente testo uni-

ficato che estendeva la fruibilità del credito d'imposta anche nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione, o del lavoro all'esterno.

Recependo l'osservazione di cui alla lettera *c*), è stata altresì eliminata la previsione in base alla quale il credito d'imposta previsto dal provvedimento era suddiviso in parti uguali tra imprese che assumono i detenuti e cooperative sociali accreditate.

Rileva come non sia stata invece del tutto recepita la condizione di cui al numero 1) del parere, laddove si chiedeva di specificare che le cooperative sociali cui si applica il credito d'imposta sono le cooperative sociali accreditate sia a livello regionale sia a livello statale.

Inoltre sono state recepite le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) del parere, eliminando l'articolo 5 del precedente testo unificato, che, tra l'altro, stabiliva l'applicazione, in favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, di un'aliquota IVA agevolata stabilita nella misura del 4 per cento, la quale risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA.

Il comma 3, il quale riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4 del precedente testo unificato, prevede che, fermo restando quanto previsto, in via ordinaria, dall'articolo 4 della citata legge n. 193 del 2000, le modalità e le condizioni per la fruizione degli sgravi contributivi di cui al comma 1 e dei crediti d'imposta di cui al comma 2, sono stabilite, garantendo almeno prioritariamente il livello occupazionale in essere all'atto dell'avvio della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e finanze. Tale decreto fissa le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato dal

comma 5, anche attraverso l'eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari. La disposizione specifica che sul relativo schema è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Al riguardo, recependo parzialmente l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere espresso, si è eliminata la previsione secondo cui il decreto ministeriale con il quale sono definite condizioni e modalità di fruizione dei crediti d'imposta previsti dal provvedimento doveva essere emanato ogni anno.

Rileva come non sia stata invece quella parte dell'osservazione di cui alla lettera *b*), ove si chiedeva che il decreto fosse adottato dal Ministro dell'economia.

Il comma 4, il quale riprende il contenuto dell'articolo 6 del precedente testo unificato, stabilisce che l'Amministrazione penitenziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, realizzi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari.

In tale ambito si è introdotta una previsione secondo cui il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, in cui dà conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.

I commi 5 e 6, i quali riprendono il contenuto dell'articolo 7 del precedente testo unificato, recano la copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In considerazione delle rilevanti correzioni apportate al testo dalla Commissione di merito, la quale ha quasi integralmente accolto i rilievi contenuti nel

parere espresso dalla Commissione Finanze, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), pur ritenendo positivo che la Commissione di merito abbia recepito quasi tutte le condizioni ed osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze nella seduta del 14 febbraio 2012, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, in considerazione di una

valutazione complessivamente negativa sul contenuto del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.
Nuovo testo unificato C. 124 e abb.-A.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124 ed abbinata-A, recante « Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come la Commissione di merito abbia recepito quasi tutte le condizioni ed osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze, nella seduta del 14 febbraio 2012, sulla precedente versione del testo unificato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-05584 Goisis: Sulla riduzione degli organici di fatto nelle scuole del Friuli Venezia Giulia ... | 85 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 94 |
| 5-05609 Zazzera: Provvedimenti urgenti per preservare l'attività del Teatro Petruzzelli di Bari | 85 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 95 |
| 5-05824 Pes: Sull'erogazione del contributo a favore delle sezioni primavera, con particolare riferimento all'Istituto comprensivo di Carloforte (CI) | 85 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 96 |
| 5-06131 Ghizzoni: Sull'utilizzazione delle risorse finanziarie del fondo introdotto dalla legge 240 del 2010 | 86 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 97 |
| 5-06385 Siragusa: Sui criteri adottati nel piano di dimensionamento della rete scolastica siciliana | 86 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 99 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 87 |
| Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 87 |
| Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. C. 121 Angeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 87 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 448 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 88 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione). | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 90 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 93 |
|---|----|

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
C. 2367 Argentin

93

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.**5-05584 Goisis: Sulla riduzione degli organici di fatto nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.**

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola GOISIS (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Precisa che l'interrogazione era stata presentata all'inizio dell'anno scolastico in corso. Prende atto quindi delle informazioni contenute nella risposta, auspicando che le richieste pervenute dalle famiglie in ordine al modello di organizzazione oraria siano state formulate spontaneamente e non siano state, in realtà, obbligate o indotte.

5-05609 Zazzera: Provvedimenti urgenti per preservare l'attività del Teatro Petruzzelli di Bari.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che considera peraltro non per-

fettamente inerente al quesito formulato. Ricorda, a tale proposito, la profonda crisi finanziaria in cui versa la Fondazione lirica Teatro Petruzzelli, commissariata dal ministro Ornaghi dopo aver accumulato debiti per milioni di euro. Ritiene che il Governo non abbia fornito alcuna risposta in merito alla richiesta di un ulteriore finanziamento alla fondazione, che ritiene continui ad essere priva delle risorse finanziarie necessarie. Sottolinea, quindi, che anche l'anticipo della prima *tranche* del Fondo di finanziamento ordinario, pari a 4,5 milioni di euro, non risolve il problema, ma ne rinvii soltanto la soluzione. Osserva, quindi, come nella risposta il Governo non fornisca alcun chiarimento in merito ai contenziosi con la proprietà privata del teatro ed alla vicenda sindacale relativa a lavoratori a rischio di licenziamento. Nel denunciare, infine, le gravi responsabilità della gestione dell'ente, auspica che in futuro la gestione dello stesso sia sottratta al potere politico ed affidata a soggetti competenti, affinché si possa contribuire al rilancio in generale della cultura, e in particolare di quello dell'ente lirico, nel Paese.

5-05824 Pes: Sull'erogazione del contributo a favore delle sezioni primavera, con particolare riferimento all'Istituto comprensivo di Carloforte (CI).

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta tardiva del rappresentante del Governo, della quale dichiara in specie di non comprendere pienamente il senso. Prende atto

dell'erogazione, a favore dell'istituto comprensivo di Carloforte, di una somma di circa 20.000 euro complessivi. Se da un lato, peraltro, il Ministero ha comunicato di aver provveduto a portare a compimento una serie di interventi in compartecipazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo, d'altro canto, ha rappresentato l'impossibilità di concorrere, per il corrente esercizio, al finanziamento delle sezioni primavera, compromettendone la stessa esistenza. Sottolinea, quindi, la necessità di una programmazione degli interventi in tale direzione, esprimendo preoccupazione per il futuro e ribadendo l'importanza dell'educazione didattica e pedagogica, imprescindibile per i bambini di età fino a sei anni.

5-06131 Ghizzoni: Sull'utilizzazione delle risorse finanziarie del fondo introdotto dalla legge 240 del 2010.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che in realtà si limita a richiamare testualmente la nota predisposta dall'Università di Roma «la Sapienza» e citata nella risposta medesima. A tale proposito, rileva negativamente che la rappresentazione delle ragioni da parte dell'Ateneo non sia accompagnata dalle richieste e dalle necessarie valutazioni del Ministero interrogato, in quanto organo vigilante sul sistema universitario. Considera le argomentazioni fornite dal suddetto Ateneo non pienamente convincenti e, soprattutto, non rispondenti a tutti i quesiti sollevati nell'interrogazione, quale, ad esempio, la rilevante difformità del bando ivi citato con la delibera autorizzativa e di indirizzo del Senato Accademico dell'Ateneo. Ritiene, altresì, non del tutto convincente ridurre la riserva prevista dalla legge per la chiamata diretta di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di idoneità alla mera ripartizione su base proporzionale al

loro numero. Considera, inoltre, una procedura discutibile la mancata ratifica, da parte degli organi di governo dell'Ateneo, prima dell'emanazione del bando. Considera, altresì, non evaso il quesito in merito alla mancata indicazione nel bando dei settori concorsuali, così come non condivide la scelta di non accantonare una quota delle risorse per l'emanazione di un successivo bando per il 2012, preferendo invece una discutibile procedura di riapertura dei termini del bando e di riassegnazione dei punti organici residui. Preso atto dell'esistenza di una nota indirizzata esclusivamente al presidente della CRUI riguardo al delicato problema dell'ammissibilità alle chiamate dirette a posti di professore associato dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, sottolinea che l'equiparazione tra idoneità e abilitazioni, prevista dall'articolo 29, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e limitata alle procedure concorsuali *ex* articolo 18, appare in contraddizione con quanto stabilito all'articolo 29, comma 4, della legge n. 240, che dispone che la medesima idoneità sia titolo valido per la chiamata diretta. A fronte del mancato coordinamento delle norme indicate, esprime perplessità sulla mancata espressione di un chiaro parere di indirizzo del Ministero, preannunciando la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo su un tema quanto mai delicato ed urgente per i giovani docenti.

5-06385 Siragusa: Sui criteri adottati nel piano di dimensionamento della rete scolastica siciliana.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta dell'incomprensibile risposta del rappresentante del Governo. Stigmatizza, innanzitutto, l'assenza del rappresentante del Governo competente in materia, fatto che impedisce un'interlocuzione nel merito della risposta fornita. Ricorda, quindi,

il caso specifico oggetto della sua interrogazione, che coinvolge più in generale il dimensionamento della rete scolastica nella Regione siciliana. In relazione ad essa, il Governo evidenzia che non gli è consentito un intervento su quanto stabilito in ambito regionale, essendo rimessa ogni implicazione relativa al territorio di riferimento alla competenza della regione Sicilia. Osserva, al riguardo, come vi sia un'evidente responsabilità del Ministero, per mancata applicazione della normativa vigente. Prende atto, in conclusione, della totale acquiescenza del Ministero alle soluzioni adottate dalla Regione siciliana, in ossequio a una malintesa concezione dell'autonomia, esprimendo quindi serie perplessità sulle future modalità di funzionamento del sistema scolastico nel territorio.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vice presidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, chiede un rinvio del seguito dell'esame del

provvedimento, preannunciando la presentazione di taluni emendamenti di recepimento dei pareri delle Commissioni competenti, in accordo con i diversi gruppi parlamentari.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si associa alla richiesta di rinvio dell'esame avanzata dal relatore, ritenendo però necessario che nella prossima seduta si concluda l'esame del provvedimento e se ne richieda il trasferimento in sede legislativa.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione I (Affari costituzionali) ha espresso sul provvedimento un parere favorevole con osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

C. 121 Angeli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 marzo 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL) segnala di aver acquisito per le vie brevi dal relatore, impegnato in una missione all'estero, l'intenzione di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto. Riterrebbe opportuno quindi procedere in tal senso.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la proposta del collega Barbieri.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 448.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, è stato adottato sulla base dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002). Ricorda che tale norma ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. In particolare, il comma 2, rinviando ad un'apposita tabella (Tabella 1) l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, ha disposto che gli importi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 ha stabilito che la dotazione delle UPB è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978. In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora 3670. Ricorda che, fino all'esercizio finanziario 2007, nel capitolo citato sono confluiti, tra gli altri, i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 7 e 8 della legge n. 534 del 1996. Tale legge, infatti, ha razionalizzato le diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali prevedendo, all'articolo 1, la concessione di un contributo ordinario annuale alle istituzioni, in possesso di specifici requisiti, inserite in apposita tabella, emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere parlamentare, e della quale è previsto l'aggiornamento ogni tre anni, con la medesima procedura; all'articolo 7,

la concessione di contributi straordinari (per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca) ad istituzioni culturali già destinatarie di contributo ai sensi dell'articolo 1; all'articolo 8, l'erogazione di contributi annuali ad istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, ma in possesso di alcuni requisiti minimi. Successivamente, l'articolo 2, comma 396, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto per i finanziamenti a tali istituzioni la costituzione di un apposito capitolo di bilancio. È stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671.

Osserva, quindi, che lo schema di decreto interministeriale in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670, da erogare ad enti culturali relativamente all'anno finanziario 2012. Ricorda, al riguardo, che la tabella C della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) ha determinato lo stanziamento complessivo per i capitoli 3670 e 3671 in 18,5 milioni di euro per il 2012. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2011, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, ha assegnato al capitolo 3670 euro 12.586.136 e al capitolo 3671 euro 5.950.000. Rispetto allo stanziamento disposto per il 2011, pari ad euro 12.070.628, si registra un aumento del 4,27 per cento. La relazione per le Commissioni parlamentari e la premessa allo schema di decreto in esame chiariscono che si è ritenuto di procedere alla ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2012 applicando il medesimo aumento del 4,27 per cento ai contributi assegnati per il 2011 a ciascun organismo finanziato. Al riguardo, evidenzia che lo schema in esame reca i singoli importi assegnati ad Associazione Reggio Parma Festival, Fondazione Festival Pucciniano e Associazione Centro Europeo di Toscolano, nonché a Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, Associazione Ferrara Musica e Fondazione Ravenna Manifestazioni, non presenti negli schemi

relativi al 2010 e al 2011, nei quali i singoli importi erano specificati solo nella relazione per le Commissioni parlamentari. La relazione per le Commissioni fa presente che per alcune voci della ripartizione non sono indicati i beneficiari in quanto essi vengono individuati « a seguito di procedure concorsuali che sono appena iniziate ». Allo schema sono, peraltro, allegati i piani di spesa da cui si evincono i beneficiari, nel 2011, delle quattro voci relative a convegni e pubblicazioni, biblioteche non statali, premi e sovvenzioni per scrittori e per traduzioni, archivi.

Evidenzia che, relativamente ai contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, nonché con riferimento ai contributi per il funzionamento di biblioteche non statali, gli importi assegnati – quali riportati nella documentazione allegata – risultano complessivamente inferiori a quelli destinati alle medesime voci dal decreto interministeriale 24 gennaio 2012. Segnala, al riguardo, che gli uffici ministeriali hanno trasmesso una integrazione, per vie brevi, della documentazione allegata allo schema, che è ora a disposizione presso la Commissione. Con riferimento alla mancata specifica dei contributi assegnati ad associazioni ed enti, rammenta che, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dello schema di riparto per il 2011 (Atto n. 416), era stato ricordato che ciò derivava dal permanere delle criticità – già evidenziate nel corso dell'esame dell'analogo provvedimento per il 2010 – relative alle diverse procedure seguite per l'assegnazione delle risorse. Ricorda che sull'atto, la Commissione aveva espresso, con l'astensione di un gruppo, parere favorevole. La 7^a Commissione del Senato, esprimendo sullo schema il proprio parere favorevole con condizioni e osservazioni, aveva, tra l'altro, sollecitato il Governo a ripensare l'intero meccanismo al fine di indirizzare la contribuzione verso gli istituti culturali più meritevoli. Osserva, infine, che nello schema di riparto, analogamente a quanto avvenuto a partire dal 2004, è direttamente individuata, all'articolo 2, la sottoripartizione, tra gli enti

interessati, della voce generale relativa ai « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ». Si riserva, quindi di presentare una proposta di parere nel corso dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) sollecita l'intervento da parte del Governo della Tabella triennale relativa al riparto di risorse per enti e associazioni culturali, riferita al capitolo n. 3671 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, in modo da avere un quadro completo degli stanziamenti destinati al settore, anche in ordine all'atto in esame.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, osserva che il disegno di legge comunitaria 2012 in esame reca nell'Allegato B, contenente l'elenco delle direttive da recepire

mediante decreti legislativi, per quanto di competenza della Commissione cultura, la direttiva 2011/77/UE, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Rileva, nel dettaglio, che la direttiva 2011/77/UE estende da 50 a 70 anni la durata della protezione delle composizioni musicali con testo, a partire dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo ovvero il compositore. Conseguentemente è estesa a 70 anni la tutela dei diritti connessi all'esecuzione del fonogramma, vale a dire i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori dello stessa, a partire dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico. La direttiva introduce inoltre altre norme di dettaglio in materia. Ciò nel presupposto, come si evince dal quarto e dal quinto considerando, dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, i quali iniziano in genere la loro carriera in giovane età, correndo quindi il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita. Pertanto, la direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo ovvero il compositore, purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione, estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico. La direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un

produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola «use it or lose it»). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali. Rammenta, poi, che la direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto irrinunciabile di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all'artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale entro il 1° novembre 2013.

Quanto alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011, osserva che, con riguardo alla politica per la ricerca, tale Relazione riferisce che, in attuazione della strategia «Europa 2020», il Governo italiano ha rinnovato gli strumenti di indirizzo della politica nazionale della ricerca attualmente esistenti. Osserva che tra questi, assume rilievo particolare il Programma Nazionale della Ricerca 2011/2013, indirizzato verso una logica di internazionalizzazione della ricerca, così come il riparto 2011 del fondo ordinario per gli enti di ricerca. Nel 2011 il Governo ha, quindi, dato un contributo significativo a tutte le iniziative per il sostegno delle attività di

ricerca e sviluppo promosse in ambito europeo, fra le quali rilevano la partecipazione ai Consigli Competitività dell'Unione europea, il supporto e monitoraggio della partecipazione italiana al 7° Programma Quadro della Ricerca, l'implementazione della *Joint Technology Initiatives* e dei progetti effettuati ai sensi dell'articolo 185 del Trattato, la partecipazione diretta ad alcuni progetti ERANET, l'avvio delle nuove iniziative europee per la Programmazione Congiunta della ricerca e attività di indirizzo verso il programma quadro «Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)», la partecipazione allo *Steering Group on Human Resources and Mobility*, la partecipazione al programma internazionale di ricerca europea COST, la partecipazione alle attività del Comitato per lo Spazio Europeo della Ricerca (ERAC), la partecipazione al Forum Strategico Europeo sulle Infrastrutture di Ricerca (ESFRI). Nel settore, rammenta che il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha poi offerto il proprio contributo alla preparazione dei Consigli dell'Unione europea ed in particolar modo del Consiglio Competitività, concentrandosi l'attività nella definizione delle iniziative connesse alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca, con una particolare attenzione allo sviluppo del sistema di *governance* e di politiche congiunte per la ricerca e innovazione. Il Governo ha quindi contribuito alla definizione e attuazione di ulteriori nuove iniziative europee. Tra queste, assume importanza fondamentale il coordinamento nazionale della partecipazione al 7° Programma Quadro della Ricerca, nell'ambito del quale il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è responsabile della rete nazionale dei punti di contatto (NCP) dei programmi europei, gestita con il necessario supporto dell'Agenzia per la Programmazione della Ricerca Europea (APRE), come uno sportello di consulenza continua a disposizione del partenariato italiano rivolto alle università, alle istituzioni di ricerca e alle piccole e medie

imprese. Con riguardo alla partecipazione italiana al 7° Programma Quadro, a fronte di un budget già speso di circa 25 miliardi di euro per l'attuazione del Programma, il rientro italiano su questo budget già finanziato ammonta a 2,2 miliardi di euro, pari al 8,43 per cento del budget stesso.

Con riguardo, poi, alle politiche per lo sport, osserva che la Relazione riferisce che nel 2011 l'Italia ha partecipato alle varie attività istituzionali poste in essere a livello europeo sullo sport, segnatamente nell'ambito delle competenze affidate al Consiglio « Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport ». Le attività svolte hanno riguardato lo sviluppo della dimensione europea dello sport, su cui la Commissione ha emanato un'apposita Comunicazione in data 18 gennaio 2011; il piano di lavoro dell'Unione sullo sport per il periodo 2010-2014, su cui il Consiglio ha adottato una Risoluzione in data 20 maggio 2011, che ha riconosciuto il peculiare contributo dello sport ai fini dell'attuazione della strategia Europea 2020, stabilendo quali ambiti prioritari la tutela dell'integrità dello sport, specie attraverso la promozione della buona governante e la lotta al doping e alle partite truccate, la valorizzazione della funzione sociale dello sport, con particolare riferimento della salute, all'inclusione, all'istruzione e al volontariato, nonché il finanziamento sostenibile dello sport. In ordine, infine, alle politiche per l'istruzione e la cultura, ricorda che la Relazione riferisce innanzitutto che il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dei processi di convergenza delle politiche educative e della formazione dell'Unione, ha assicurato la partecipazione nelle principali sedi negoziali dell'Unione europea. Tra i principali documenti approvati dal Consiglio in materia, vi sono le Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'istruzione e della formazione nell'attuazione della « Strategia Europa 2020 », la Raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico, le Politiche di prevenzione per contrastare l'abbandono scolastico di bambini provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, compresi i

Rom, la Raccomandazione del Consiglio *Youth on the move* – Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento, la Conclusione del Consiglio sull'educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori, le Conclusioni del Consiglio su Competenze linguistiche ai fini di una maggiore mobilità, le Conclusioni del Consiglio su Modernizzazione dell'istruzione superiore, la Risoluzione del Consiglio su un'Agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti, le Conclusioni del Consiglio sul criterio di riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento. Con riguardo all'attuazione della strategia « U.E. 2020 », ricorda che nel 2011 sono state realizzate le attività previste a livello territoriale dai Piani Regionali presentati dagli Uffici Scolastici Regionali per il sostegno della dimensione europea dell'educazione sui rispettivi territori. I Piani interregionali, nella crisi economica, hanno permesso di ottimizzare le risorse disponibili, evidenziando le positività della collaborazione territoriale e della confluenza delle sinergie su obiettivi comuni.

Con riguardo specifico alla politica per la cultura, nell'ambito della politica di coesione ricorda che le attività realizzate nel corso dell'anno sono state indirizzate prevalentemente all'attuazione dei programmi operativi afferenti al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, già avviati negli anni precedenti (POIn Attrattori culturali, naturali e turismo POIn « Energia; Progetto Operativo di Assistenza Tecnica – MiBAC » Rete per la *governance* delle politiche culturali »; Gemellaggi nell'ambito del Progetto Operativo AGIRE POR 2007-2013). Sulla nuova politica di coesione 2014-2020, osserva che nel 2011 le attività ministeriali hanno riguardato prevalentemente la partecipazione alle riunioni del « Comitato di partenariato allargato sul futuro della politica di coesione europea », sede nazionale di confronto tra gli attori istituzionali e il partenariato economico e sociale finalizzata all'informazione e approfondimento circa i progressi del negoziato, all'esito delle quali è

stata avviata una riflessione interna circa il contributo delle politiche culturali nazionali alla politica di coesione e alla futura programmazione. Rammenta, quindi, che l'agenda europea per la cultura ha visto proseguire le iniziative promosse dagli Stati membri in attuazione della « Priorità B: industrie culturali e creative (ICC) » del Piano di lavoro per la cultura 2011-2014, essendo stato costituito un gruppo di lavoro formato da esperti designati in rappresentanza delle istituzioni e delle amministrazioni degli Stati membri competenti per il settore culturale e creativo, che nel 2011 ha analizzato la Tematica n. 1 « Utilizzo strategico dei programmi di sostegno dell'Unione, compresi i fondi strutturali, per stimolare il potenziale della cultura ai fini dello sviluppo locale e regionale e gli effetti di ricaduta sull'economia in senso lato », con l'obiettivo di curare la predisposizione di un Manuale sulle politiche, destinato ai governi nazionali, alle autorità regionali e locali, alle industrie culturali e creative, alla Commissione europea e al Parlamento Europeo, e di effettuare una riflessione su iniziativa di sensibilizzazione su scala europea, da organizzare congiuntamente tra la Commissione e gli Stati membri, al fine di promuovere l'integrazione della cultura nelle politiche di sviluppo regionale e locale e di sostenere strategie di specializzazione intelligente. Nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca, segnala infine che uno dei settori prioritari è costituito dal settore culturale, con un impegno articolato sia nei confronti del patrimonio culturale tangibile sia verso quello immateriale, con riferimento alle funzioni della conoscenza, della tutela e della valorizza-

zione; in particolare, il Governo si è impegnato nella realizzazione di programmi europei finalizzati alla digitalizzazione e fruizione del vasto patrimonio culturale e archivistico.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55, alle 15 e dalle 15.10, alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 4 aprile 2012.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

C. 2367 Argentin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50, alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-05584 Goisis: Sulla riduzione degli organici di fatto nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare in discussione segnala una situazione di grave disagio delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli-Venezia Giulia a seguito della riduzione degli organici.

È stato interessato in proposito il Direttore del competente Ufficio scolastico regionale il quale, nel precisare che al predetto ufficio non sono pervenute, da parte dei dirigenti degli uffici di ambito territoriale, segnalazioni situazioni di grave disagio per l'utenza, ha fatto presente che a talune situazioni di difficoltà si è provveduto a porre rimedio con l'autorizzazione di posti e ore aggiuntive nelle operazioni di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, utilizzando i 50 posti aggiuntivi di personale docente assegnati dal Ministero.

In particolare, con riguardo ai diversi ordini di scuole è stato fatto presente che:

sono state accolte tutte le richieste di iscrizioni alla scuola dell'infanzia, nel limite della disponibilità dei locali all'interno delle singole istituzioni scolastiche;

riguardo alla scuola primaria, è stato garantito il funzionamento delle classi con modello orario di 24 e 27 ore e, ove l'organico dell'istituzione scolastico lo permetteva, fino a 30 ore. Sono state autorizzate le classi a tempo pieno nello stesso numero di quelle funzionanti nel precedente anno scolastico 2010/2011, e in alcune province si è notato un leggero incremento delle richieste. Il trend di iscrizioni alle classi prime per il corrente anno 2011/2012 è orientato verso il modello di 24 ore settimanali;

riguardo alla scuola secondaria di primo grado la rilevazione effettuata sulle iscrizioni alle classi prime ha evidenziato che la richiesta da parte delle famiglie si è espressa prevalentemente per il tempo normale a 30 ore settimanali, con un rapporto medio di 5 a 1 rispetto al tempo prolungato;

relativamente alla scuola secondaria di secondo grado non sono pervenute alla direzione scolastica regionale segnalazioni di grave disagio per affollamento delle classi.

Per quanto riguarda gli alunni disabili non sono state evidenziate per la provincia di Pordenone situazioni di sofferenza o di insufficiente assegnazione del personale docente di sostegno. Per il circolo didattico di Campofornido, all'avvio dell'anno scolastico si sono verificati spostamenti di alunni disabili con conseguente variazione delle ore di sostegno. Il tutto è stato risolto con le dovute compensazioni dall'ufficio di ambito territoriale per la provincia di Udine.

Il citato Direttore regionale scolastico ha fatto altresì presente che risulta destituita di fondamento l'informazione relativa al contenuto della nota n. 7325 del 6 giugno 2011, che non riporta alcuna ipotesi di partecipazione contributiva al pagamento del personale richiesto da parte delle famiglie interessate, quanto, piuttosto, indicazioni operative ai dirigenti scolastici per l'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico di sostegno.

ALLEGATO 2

5-05609 Zazzera: Provvedimenti urgenti per preservare l'attività del Teatro Petruzzelli di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On. Zazzera chiede notizie in merito ai contributi statali riservati al Teatro Petruzzelli di Bari.

Preciso che la ripartizione dei contributi a favore del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche è regolata dal decreto ministeriale 29 ottobre 2007 recante criteri generali e percentuali di ripartizione della quota FUS di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Tale ripartizione viene effettuata tenuto conto:

dei costi delle piante organiche riconosciute;

dell'attività offerta dai Teatri;

degli elementi qualitativi della programmazione, valutati dalla competente commissione consultiva per la musica la quale è, nello specifico, dotata di due esperti particolarmente versati nel campo della organizzazione di spettacoli lirici.

Per l'esercizio 2011 la Fondazione è risultata assegnataria, sulla base degli elementi oggettivi sopra cennati, di un contributo complessivo di euro 6.503.229 di cui 305.000 in quota qualità.

È comprensibile il paragone posto dall'Onorevole interrogante con altra Fondazione lirica, destinataria di maggiori finanziamenti, tuttavia, appare difficile operare una comparazione diretta tra le diverse fondazioni lirico sinfoniche che, per storia, natura e volume di attività svolta, risultano differenti ed incomparabili tra

loro. I contributi sono infatti differenzialmente individuati sia per ragioni tecniche predefinite nel citato decreto ministeriale, che non consente agli Uffici margini di discrezionalità, che per ragioni di qualità estetica. Per quanto riguarda la cosiddetta quota qualità, per la quale la commissione consultiva emette un giudizio estetico collegato a molteplici criteri, giova evidenziare che, nel caso concreto, l'esercizio di tale discrezionalità non ha dato luogo ad impugnazione da parte della Fondazione Petruzzelli che, evidentemente, non ha ravvisato in esso profili di disparità di trattamento.

L'On.le interrogante poi chiede per quale motivo il Ministero non abbia concesso un contributo straordinario «per l'inaugurazione né per lo *start up* delle attività» del Teatro Petruzzelli. A tale proposito rappresento che la normativa non prevede al riguardo particolari contributi, considerato che tali fasi sono comuni a tutti i teatri che intraprendono una nuova stagione.

Vorrei, da ultimo, specificare che la situazione del Teatro Petruzzelli è monitorata, in sede di vigilanza, da questa Amministrazione, e che, sotto il profilo amministrativo, il nuovo commissario straordinario si sta accingendo a preparare un nuovo bilancio preventivo 2012.

Sotto il profilo finanziario comunico che, relativamente al 2012 ed in attesa del decreto di riparto, è stata già liquidata alla fondazione Petruzzelli una prima *tranche* di finanziamenti pari a euro 4.548.009,17.

ALLEGATO 3

5-05824 Pes: Sull'erogazione del contributo a favore delle sezioni primavera, con particolare riferimento all'Istituto comprensivo di Carloforte (CI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame vengono chiesti chiarimenti in merito all'erogazione dei contributi per le sezioni primavera, richiamando in particolare la situazione dell'Istituto comprensivo di Carloforte.

Al riguardo si rappresenta preliminarmente che i contributi per il funzionamento delle sezioni primavera attivate nell'anno scolastico 2010/2011 sono stati determinati in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo definito dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010, in base al quale hanno concorso al funzionamento delle stesse il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 18.500.000 euro, il Dipartimento delle politiche per la famiglia per 5.000.000 euro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ulteriori 1.400.000 euro.

La ripartizione delle predette somme tra gli uffici scolastici regionali è stata disposta da questo Dicastero con decreto dipartimentale del 9 novembre 2010: per le scuole della regione Sardegna il contributo complessivo è stato pari a 1.484.040 euro, di cui 84.040 a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i restanti 1.400.000 euro a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quest'ultimo Dicastero, con ordinativo del 15 novembre 2011, ha accreditato in favore della Direzione scolastica regionale

per la Sardegna 700.000 euro, corrispondenti al 50 per cento del contributo previsto e, in data 29 novembre 2011, ha provveduto ad accreditare la restante parte del contributo.

All'istituto comprensivo di Carloforte sono stati quindi destinati dapprima 11.880 euro con provvedimento del 3 novembre 2011 e in data 15 dicembre 2011 ulteriori 10.120 euro. La scuola ha così percepito l'intero contributo concesso.

Per quanto riguarda il corrente anno scolastico, si informa che il contributo per il funzionamento delle sezioni primavera per l'esercizio finanziario 2011 è stato pari a 16.571.007 euro, di cui 11.571.007 a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 5.000.000 di euro a carico del Dipartimento per la famiglia.

Il Ministero del lavoro ha rappresentato l'impossibilità di concorrere, per il corrente esercizio, al finanziamento delle sezioni primavera.

La somma suddetta è stata ripartita tra le regioni con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del 21 settembre 2011.

All'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna sono stati destinati 689.632 euro per la quota afferente a questo Ministero e 298.000 per quella relativa al Dipartimento per la famiglia.

ALLEGATO 4

**5-06131 Ghizzoni: Sull'utilizzazione delle risorse finanziarie del fondo
introdotto dalla legge 240 del 2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante pone una serie di quesiti riguardanti il piano straordinario di chiamata di professori di seconda fascia di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010 e al decreto interministeriale 15 dicembre 2011, richiamando in particolare la procedura selettiva bandita ai sensi delle citate disposizioni dall'Università di Roma «La Sapienza» con decreto rettorale n. 4776 del 30 dicembre 2011.

Riguardo alle questioni sollevate in ordine a quest'ultima procedura è stato interpellato l'ateneo interessato che ha rappresentato quanto segue.

Il bando emanato con il citato decreto rettorale n. 4776, pur non prevedendo espressamente una riserva *ex* articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, ha tuttavia suddiviso i posti su base proporzionale in relazione proprio al numero di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo e in possesso di idoneità conseguita in concorsi a professore associato *ex lege* n. 210/98.

L'università ha assunto il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio finanziario 2011 con decreto rettorale n. 4774 del 30 dicembre 2011 e il medesimo è stato ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di amministrazione, giusta delibera n. 2/12 del 24 gennaio 2012, non risultando necessario che la ratifica intervenga prima dell'emanazione del bando di concorso.

Riguardo alla circostanza che il bando prevede la partecipazione anche dei vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR (di cui all'articolo 29,

comma 7, della citata legge n. 240 del 2010 e al decreto ministeriale 1° luglio 2011, n. 276), l'università precisa come ciò non determina alcun pregiudizio sulle posizioni degli altri candidati destinatari dell'intervento straordinario, considerato che le eventuali prese di servizio dei suddetti vincitori di programmi di ricerca sono rigorosamente subordinate alla sussistenza di risorse al di fuori appunto del piano straordinario.

Il bando in esame non prevede poi di demandare le procedure di chiamata al Senato accademico; l'articolo 7 dispone che la chiamata del candidato che ha superato la selezione, se ricercatore strutturato presso la Sapienza, verrà effettuata dal Dipartimento di afferenza, mentre per il candidato esterno la chiamata sarà di competenza in ogni caso di un Dipartimento che verrà individuato dal Senato accademico sulla base della pertinenza disciplinare.

Il bando è stato strutturato per raggruppamenti di settori concorsuali coincidenti con le aree CUN per garantire la più ampia possibilità di partecipazione, ivi compresa quella dei ricercatori della Sapienza idonei. Riguardo all'indicazione di settori di interesse strategico per l'ateneo, di cui alla nota del Ministero del 28 dicembre 2011, il Senato accademico ha stabilito, con delibera n. 52/12 in data 21 febbraio 2012, di riservarsi di deliberare, anche in più fasi, sulla destinazione delle risorse ai dipartimenti competenti per la chiamata, anche non proporzionalmente al numero dei candidati dichiarati in possesso dei requisiti CUN dalle commissioni di valutazione, ma tenendo presenti le

esigenze strategiche connesse con la programmazione didattica e l'eccellenza della ricerca dei dipartimenti.

Il bando di selezione prevede che vi siano ulteriori fasi della procedura, con la riassegnazione dei punti organico residui alle singole aree, tenuto conto sia delle scoperture di organico in relazione alla programmazione didattica, che della necessità di potenziamento della ricerca in determinate aree, disponendo la riapertura del bando stesso a nuove candidature, anche al fine di consentire la partecipazione di coloro che abbiano conseguito nel 2012 l'abilitazione nazionale. Il Senato accademico, nella richiamata delibera n. 52/12, nel ribadire tale assunto, ha precisato che le risorse da destinare ai nuovi abilitati dovranno essere assegnate secondo i seguenti criteri: per un terzo all'area CUN, per un terzo ai dipartimenti in relazione alla loro produttività scientifica e per un terzo ai dipartimenti con carenza di docenti rispetto alla programmazione didattica.

Con riguardo all'ulteriore quesito posto dall'onorevole interrogante, in merito alle indicazioni che il Ministero intende fornire sulle modalità di applicazione delle dispo-

sizioni in esame si rappresenta che, oltre alla nota del 28 dicembre 2011, richiamata nell'atto al quale si risponde, la competente Direzione generale (nota al Presidente della CRUI dell'11 novembre 2011) ha chiarito che le procedure relative al « piano straordinario » devono essere effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 240, tenuto conto che l'articolo 24, comma 6, della medesima legge non può essere applicato per il piano 2011 in quanto non vi sono al momento soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e a tale abilitazione, al contrario di quanto previsto per le procedure ex articolo 18 (ai sensi dell'articolo 29, comma 8), non è equiparata la vecchia idoneità conseguita nelle valutazioni comparative di cui alla legge n. 210/1998.

Alle procedure in questione prendono parte, dunque, soprattutto coloro che sono idonei nelle vecchie procedure di valutazione comparativa *ex lege* n. 210/1998 dovendo ritenersi che le altre due categorie richiamate nella disposizione (docenti già in servizio e studiosi stabilmente impegnati all'estero) costituiscano ipotesi residuali.

ALLEGATO 5

5-06385 Siragusa: Sui criteri adottati nel piano di dimensionamento della rete scolastica siciliana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, richiamando anche la precedente interrogazione n. 5-06213 a cui è stata fornita risposta nella seduta del 15 marzo 2012, chiede nuovamente notizie sul piano di dimensionamento della rete scolastica nella Regione Siciliana, citando in particolare il caso della mancata fusione della Direzione didattica di Ganzirri e dell'Istituto comprensivo « Petrarca » di Messina.

Al riguardo si conferma quanto esplicitato in occasione del precedente intervento circa la competenza della Regione siciliana in materia di dimensionamento della rete scolastica e la circostanza che al Ministero non è consentito un intervento su quanto stabilito in ambito regionale essendo rimessa a tale ambito ogni valutazione sulle implicazioni relative al territorio di riferimento.

Parimenti si confermano sia le considerazioni riguardanti l'interesse a una tempestiva definizione della procedura sia quelle relative agli imprevedibili effetti che sarebbero potuti scaturire da un riesame delle decisioni adottate.

Quanto alla proposta di fusione delle sopra citate istituzioni scolastiche, che non ha trovato attuazione nella stesura definitiva del piano di dimensionamento, sono state richieste informazioni, tramite la Direzione scolastica regionale per la Sicilia, all'Assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale. Nel dare riscontro, l'Assessore ha comunicato che, nel predisporre il piano in questione, si è posto l'obiettivo di un progressivo adeguamento ai parametri nazionali, privilegiando prioritariamente il conseguimento dei parametri previsti dalla legge regionale

n. 6 del 2000. Allo stato attuale ciò ha portato alla soppressione dell'autonomia di 143 istituzioni scolastiche e ulteriori risultati potranno essere raggiunti nei prossimi anni, conseguendo nell'arco di un triennio il dimensionamento delle scuole della regione in conformità ai parametri nazionali.

L'Assessore rileva che, coerentemente con questa impostazione, si è scelto di limitare gli interventi a quelli strettamente necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati nelle città capoluogo e nei centri ad alta densità demografica.

In tal senso è stato predisposto un piano di dimensionamento che prevede circa 260 interventi fra fusioni, accorpamenti e aggregazioni, coniugando il mantenimento delle autonomie scolastiche ritenute essenziali nei diversi territori con l'efficacia del servizio scolastico e la graduale riduzione della spesa.

Relativamente al caso specifico della mancata fusione fra la Direzione didattica di Ganzirri e l'Istituto comprensivo « Petrarca », inizialmente prevista dal tavolo tecnico, l'Assessore ha chiarito che nella zona interessata del comune di Messina risultavano operanti quattro istituzioni scolastiche: la Direzione didattica « Paradiso », la Direzione didattica di Ganzirri, l'Istituto comprensivo « Petrarca » e l'Istituto comprensivo « Evemero ». Tutte queste istituzioni presentavano una popolazione scolastica superiore alle 500 unità e quindi il possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale n. 6 del 2000.

Su questi presupposti, nella consapevolezza di un programma che sarà completato solo dopo gli ulteriori interventi di

dimensionamento prima richiamati, l'Assessore ha ritenuto opportuno discostarsi dalla proposta formulata dal Tavolo tecnico per coerenza con i criteri adottati e per evitare risultati discriminanti nei confronti delle altre istituzioni scolastiche che insistono sullo stesso territorio.

Pertanto, nella prospettiva di una riorganizzazione complessiva, articolata nell'arco di un triennio, che risponda alle esigenze della contiguità territoriale, nonché da un approfondimento della realtà sociale dei territori interessati, l'Assessore ha ritenuto di mantenere al momento le istituzioni scolastiche di primo grado presenti nella zona Nord di Messina.

Sul fronte della spesa relativa ai revisori l'Assessore ha sottolineato che il contenimento è stato perseguito nella regione con la riduzione, alla fine del 2010, dello stanziamento di bilancio delle spese di

funzionamento delle scuole del 20 per cento. Nel perseguimento di una maggiore efficienza, con l'aggregazione degli istituti scolastici nello stesso ambito territoriale, sono stati ridotti i collegi da 401 a 297 con una flessione della spesa pari a euro 510.640, passando da 1.968.910 a 1.458.270 euro.

In conclusione, l'Assessore ha osservato che dall'accorpamento delle classi l'utenza avrebbe subito l'inevitabile discontinuità didattica per l'avvicinarsi dei docenti e che, in caso di intervenuto dimensionamento, l'Istituto comprensivo « Petrarca » avrebbe « assorbito » la Direzione didattica di Ganzirri in considerazione del maggior numero di alunni, con le inevitabili conseguenze in materia di assegnazione della titolarità di sede al dirigente scolastico e al direttore dei servizi generali e amministrativi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 101 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione). | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>) . | 101 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane. C. 3688 Rosato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 102 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 102 |

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Ciaccia sui nuovi scenari europei in materia di appalti e di concessioni, nonché sulle prospettive di riforma della « legge obiettivo » e del codice degli appalti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 102 |
| AVVERTENZA | 103 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone, al fine di dare il più ampio spazio possibile all'audizione del Viceministro Ciaccia, che la Commissione proceda prima alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 aprile 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane.

C. 3688 Rosato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposte di legge, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che l'onorevole Lanzarin, nella sua qualità di rappresentante del gruppo della Lega Nord, gli ha preannunciato, per le vie brevi, l'imminente presentazione di una proposta di legge vertente su materia identica a quella della proposta di legge in titolo, segnalando l'opportunità di un breve rinvio della discussione in corso, al fine di procedere alla discussione congiunta delle proposte di legge. Propone, quindi, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Ciaccia.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Ciaccia sui nuovi scenari europei in materia di appalti e di concessioni, nonché sulle prospettive di riforma della « legge obiettivo » e del codice degli appalti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Mario CIACCIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Salvatore MARGIOTTA (PD), Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), Raffaella MARIANI (PD), Franco STRADELLA (PdL), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Tino IANNUZZI (PD), Roberto MORASSUT (PD) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il viceministro Mario CIACCIA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il viceministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .. | 104 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 108 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 105 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 106 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ». | |
| Audizione del Ministro dell'interno, Annamaria Cancellieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ... | 106 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 9.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore riferiti al provvedimento in oggetto (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 1.1 è volto a precisare che, in presenza di figli a carico nati da un rapporto di convivenza, l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 106 del 2010 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a) del medesimo articolo 1 e, quindi, in aggiunta ai soggetti ivi indicati ossia il coniuge e i figli a carico. Fa presente altresì che l'emendamento 1.2 introduce nel provvedimento in oggetto una modifica di carattere meramente formale, riguar-

dante la proroga del mandato del commissario delegato, finalizzata a puntualizzare che tale proroga è collegata alla conclusione delle procedure amministrative concernenti l'assegnazione di tutte le elargizioni previste dalla legge n. 106 del 2010, come modificata dal presente provvedimento.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo in oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Nel riservarsi di verificare la sussistenza delle condizioni per il trasferimento alla sede legislativa, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 9.10.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Nuovo testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari sociali sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto.

Ricorda che il citato provvedimento, in considerazione del contributo degli animali d'affezione alla qualità della vita umana e del loro valore per la società, reca norme per la tutela della salute e del benessere psico-fisico degli animali d'affezione, al fine di favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di disciplinare il controllo delle popolazioni di animali nonché di prevenire e contrastare il randagismo.

Ricorda altresì che il nuovo testo unificato si compone di trentotto articoli, tra i quali presentano profili di interesse della Commissione gli articoli 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, e 20.

In particolare, l'articolo 4, al comma 1, stabilisce che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con proprio atto, sulla base degli *standard* concertati con il Ministero della salute, le procedure per l'istituzione e la gestione delle anagrafi degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul *web*. Inoltre, il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il sito internet del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche dati regionali.

L'articolo 5, al comma 2, stabilisce che in caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada si applicano le disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Ricorda che, secondo tali disposizioni, l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di

fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno e, ove non vi ottemperi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Inoltre, le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

L'articolo 20, al comma 1, stabilisce che, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 – in materia di protezione degli animali, durante il trasporto e le operazioni correlate – il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza. In particolare, al successivo comma 2 del medesimo articolo, si dispone il divieto di trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo nonché quello di condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento, siano essi a motore o a trazione meccanica o animale. Infine, il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d'affezione, tenendo i cani al guinzaglio e con la museruola e i gatti all'interno di idonei trasportini. A questo riguardo, ritiene opportuno ricordare che l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria e norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali, nel disciplinare la profilassi della rabbia, stabilisce che il sindaco dispone, tra l'altro, l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

In conclusione, nel ritenere che il nuovo testo unificato in esame non presenti profili problematici dal punto di vista

delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il ministro dell'interno Annamaria Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

**Audizione del Ministro dell'interno,
Annamaria Cancellieri.**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Annamaria CANCELLIERI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Carlo MONAI (IdV), Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Mario LOVELLI (PD) e il presidente Mario VALDUCCI.

Il ministro Annamaria CANCELLIERI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. (Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), alinea 3-bis), primo periodo, dopo le parole: con lo stesso ordine di priorità inserire le seguenti: previsto per i beneficiari.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ai commi 1 e 3-ter, con le seguenti: ai commi 1, 3-bis e 3-ter.

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abbinato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 109 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 110 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Testo unificato C. 2618 e abbinato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra il testo unificato in esame che si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 introduce l'articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 151 del 2001, regolando la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte

delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.

L'articolo 2 interviene sui congedi di maternità e paternità. Il comma 1 regola l'assunzione di personale a tempo determinato o temporaneo in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo, stabilendo che al fine di consentire il miglior reinserimento nell'attività lavorativa, le ragioni sostitutive possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il comma 2 prevede che il congedo di paternità, spettante nel caso di morte o di

grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista. I commi da 3 a 6 prevedono una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell'ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, per un periodo continuativo non inferiore a tre giorni, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

L'articolo 3 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo in materia di congedi parentali. In particolare, si prevede che, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni; inoltre, fermi restando i limiti complessivi previsti, i genitori possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.

L'articolo 4 modifica l'articolo 54 del decreto legislativo, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori in congedo contro il licenziamento illegittimo.

Sottolineato che in Europa il congedo per paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i primi cinque mesi di vita del figlio, è mediamente di 15 giorni, preannuncia sin d'ora la presentazione di una proposta di parere favorevole con la condizione che la normativa italiana sulla materia sia sostanzialmente adeguata a quella degli altri Paesi europei.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 111

INTERROGAZIONI:

5-06406 Gneccchi: Situazioni di disparità di trattamento derivanti dalla recente riforma pensionistica 115

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 120

5-06461 Gatti: Sull'attuazione della direttiva comunitaria concernenti le agenzie di lavoro interinale 116

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 122

Sull'ordine dei lavori 117

RISOLUZIONI:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (*Seguito della discussione e rinvio*) 117

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (*Seguito della discussione e rinvio*) 119

ALLEGATO 3 (Nuova versione della risoluzione) 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 119

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 28 marzo 2012 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012

APRILE 2012

Sede referente:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe e petizione n. 1263.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie. C. 4089 Schirru.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

Risoluzioni:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA (*per lo svolgimento di audizioni informali*).

MAGGIO 2012

Sede referente:

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale. C. 4727 Fedriga.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista. C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino e C. 3991 Bobba (*se non trasferito alla sede legislativa*).

Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro. C. 2630 Madia.

Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e per l'unificazione degli istituti di previdenza. C. 4268 Di Pietro.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli.

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (*mobbing*). C. 764 Carlucci, C. 1976 Codurelli, C. 3048 Maurizio Turco, C. 3050 Di Stanislao, C. 3469 Miglioli, C. 4411 Margiotta.

Modifiche alla disciplina in materia di contribuzione, di totalizzazione dei periodi assicurativi e di calcolo delle prestazioni previdenziali per favorire l'occupazione e assicurare il diritto alla pensione. C. 4364 Gnechi.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechi e C. 4260 Cazzola.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe e petizione n. 1263.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali, C. 4628 Girlanda.

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. C. 4851 Poli.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica. C. 3361 Di Virgilio.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Salmartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini,

C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo. C. 3642 Mosca e C. 3978 Cazzola.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

GIUGNO 2012

Sede referente:

Disposizioni concernenti le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti e per la giurisdizione sulle relative controversie. C. 4442 Antonino Russo.

Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento. C. 3999 Paladini.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie. C. 4089 Schirru.

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (mobbing). C. 764 Carlucci, C. 1976 Codurelli, C. 3048 Maurizio Turco, C. 3050 Di Stanislao, C. 3469 Miglioli, C. 4411 Margiotta.

Disciplina della professione di collaboratore parlamentare. C. 2438 Codurelli.

Disposizioni in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori. C. 4306 Galletti.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale. C. 4727 Fedriga.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con

qualifiche equipollenti minorati della vista. C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza. C. 3341 Antonino Foti.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e per l'unificazione degli istituti di previdenza. C. 4268 Di Pietro.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. C. 3692 Gneccchi e C. 3693 Gneccchi.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica. C. 3361 Di Virgilio.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato. C. 3542 Damiano.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

Segnala, quindi, che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite

mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti – con cadenza settimanale – dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l’esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l’Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, altresì, che saranno iscritti all’ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

Infine, in relazione alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione per la giornata odierna, fa presente che, essendo necessaria la presenza del rappresentante del Governo per poter passare ai successivi punti all’ordine del giorno, le ulteriori sedute della Commissione riprenderanno alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.

5-06406 Gneccchi: Situazioni di disparità di trattamento derivanti dalla recente riforma pensionistica.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva preliminarmente che – rispetto ai presunti problemi di compatibilità finanziaria evocati dal rappresentante del Governo nella sua risposta – il disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto « Salva Italia » (A.C. 4829), presentato alla Camera dei deputati, recava una relazione tecnica « bollinata » dalla Ragioneria generale dello Stato, in cui i risparmi derivanti dall’abrogazione del sistema delle quote per l’accesso alla pensione venivano complessivamente quantificati in circa 315 milioni di euro per il 2013 e in circa 750 milioni di euro per il 2014: poiché nel testo originario del citato decreto-legge erano previste soltanto 50.000 deroghe (e non si erano ancora considerati i cosiddetti « esodati » e le altre categorie di lavoratori contemplate dal successivo decreto-legge di proroga dei termini legislativi in scadenza), invita il Governo a verificare con attenzione le stime economiche ed evitare di continuare a fornire numeri contraddittori e poco meditati, atteso, peraltro, che le quantificazioni originarie testé richiamate erano anche state oggetto di un confronto con gli enti previdenziali interessati. Considerato che già nel 2010, con una disposizione derogatoria analoga, si erano verificati enormi problemi di copertura delle situazioni più problematiche, paventa, pertanto, il rischio di porre in essere una vera e propria « lotteria », che è destinata a creare significativi problemi e notevoli ingiustizie sociali. Fa presente, quindi, che il Governo avrebbe dovuto intervenire con buon senso ed equità, valutando l’introduzione di un regime di reale gradualità nel superamento del sistema delle quote, secondo quanto già sperimentato, peraltro, con il decreto legislativo n. 503 del 1992, che aveva dettato formule progressive di innalzamento dell’età per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

In conclusione, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, segnalando come il monitoraggio delle diverse situazioni oggetto di deroga andasse realizzato prima di approvare la riforma previdenziale e come la stessa

previsione di risparmi di spesa non dovesse rappresentare una priorità assoluta rispetto alle pesanti condizioni di difficoltà in cui è stato posto un significativo numero di lavoratori.

5-06461 Gatti: Sull'attuazione della direttiva comunitaria concernenti le agenzie di lavoro interinale.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa, inoltre, che tutte le parti sociali interessate – inclusa l'associazione rappresentativa delle agenzie di lavoro interinale – hanno già dichiarato l'intenzione di non procedere alla stipula di convenzioni simili a quella promossa di recente dall'agenzia *Manpower*, che peraltro non risulta operativa. Segnala, altresì, che il Governo – nel presupposto di aumentare le tutele e le opportunità per i lavoratori e di rimuovere gli ostacoli al corretto recepimento della direttiva europea in materia, evitando al contempo di compromettere le positive tipologie contrattuali flessibili che, come il contratto di somministrazione, hanno dimostrato un buon livello di protezione sociale – ha già stabilito di inserire nel provvedimento di riforma del mercato del lavoro l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, essendosi in tal senso espresso lo stesso Consiglio dei ministri. Ribadisce, infine, che l'obiettivo del Governo consiste – tra l'altro – nell'individuare i mezzi e gli strumenti più opportuni per sostenere l'occupazione, superando le difficoltà che, in una situazione di crisi come quella attuale, possono creare impedimenti all'occupabilità delle generazioni più giovani.

Maria Grazia GATTI (PD) si riserva di approfondire la lunga e articolata risposta del rappresentante del Governo, segnalando anzitutto che né la XI Commissione della Camera né la 11^a Commissione del Senato avevano potuto valutare, nella fase di recepimento della direttiva europea, gli elementi di novità successivamente inter-

venuti, tanto che la materia dell'acausalità non era inserita nel testo sottoposto al parere parlamentare. Avendo scoperto soltanto da notizie di stampa che il Consiglio dei ministri, nella definitiva approvazione del provvedimento, aveva inserito anche norme sull'abolizione del vincolo causale per determinate categorie di lavoratori, ha pertanto ritenuto essenziale promuovere un'iniziativa del suo gruppo sull'argomento, in linea con quanto fatto anche dall'omologa Commissione del Senato, che ha lamentato la mancanza di un rapporto trasparente e leale del Governo nei confronti del Parlamento.

Nell'esprimere, poi, soddisfazione per la notizia – resa oggi dal viceministro Martone – dell'intenzione del Governo di abrogare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, giudica, in ogni caso, importante procedere ad una revisione complessiva della normativa sul lavoro interinale, che risulta troppo stratificata e, pertanto, deve essere adeguatamente armonizzata. Pur riconoscendo, peraltro, che il contratto di somministrazione è tra quelli maggiormente in grado di tutelare i lavoratori, ritiene che tale caratteristica possa rischiare di venire travolta da convenzioni quali quella stipulata dall'agenzia *Manpower*, che – sebbene non sia stata resa operativa – è stata comunque sottoscritta sulla scorta delle novità inserite dal Governo nel recepimento della legislazione comunitaria ed è stata pubblicizzata proprio con lo scopo di promuovere deroghe al principio di parità di trattamento economico e normativo.

Segnala, inoltre, che le innovazioni introdotte con l'abolizione – sia pure parziale – del vincolo causale hanno fatto venire alla luce l'esistenza di un serio problema di tetti nella somministrazione a termine, con il rischio della perdita di controllo dell'organizzazione del lavoro. Sottolinea, altresì, il pericolo, ancora più grave, dello stravolgimento dei principi di integrazione, come avvenuto in occasione della riforma della legge n. 68 del 1999, che ha creato una potenziale emarginazione dei lavoratori con disabilità, alla

quale si è posto rimedio grazie a un deciso intervento del suo gruppo nel corso dell'esame parlamentare.

Nel ripercorrere, infine, l'esempio dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, sugli accordi aziendali e territoriali, e del relativo accordo interconfederale che escludeva che le parti sociali facessero ricorso alle fattispecie in esso contemplate, osserva che interventi come quello sull'abolizione del vincolo causale possono essere realizzati soltanto con l'assenso di tutti: poiché non tutte le parti erano d'accordo, il Governo avrebbe dovuto astenersi dall'intervenire sulla materia.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sul'ordine dei lavori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene anzitutto che i gruppi debbano rispettare i termini previsti dal Regolamento per lo svolgimento di interrogazioni, manifestando forti perplessità per l'eccessivo margine temporale oggi concesso agli interventi in replica degli interroganti.

Al contempo, lamenta l'assenza di un testo recante la riforma del mercato del lavoro, che viene strumentalmente utilizzato dal Governo – in ogni dibattito parlamentare – per limitare o precludere qualsiasi iniziativa da parte delle Commissioni e dell'Assemblea sulle materie del lavoro e della previdenza, ma che non viene ancora reso pubblico nei suoi contenuti definitivi.

Silvano MOFFA, *presidente*, riconosce di avere accordato un termine insolitamente prolungato alle repliche alle interrogazioni svolte nell'odierna seduta, ricordando che il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti, indipendentemente dalla lunghezza della risposta del Governo; pur avendo derogato oggi a tale termine, assicura comunque che ciò non costituirà un precedente per i lavori della Commissione.

Quanto, poi, alla questione della disponibilità di un testo definitivo recante la riforma del mercato del lavoro, nel condividere le osservazioni del deputato Fedriga, ritiene che – senza aprire in questa sede un dibattito che rischia di rivelarsi sterile – la Commissione sarà posta nelle condizioni di ricevere a breve tale testo; in caso contrario, giudica opportuno che la Commissione stessa proceda nei propri lavori senza condizionamenti, valutando di volta in volta le più idonee modalità di intervento nelle materie di competenza.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, al termine della precedente seduta, si è convenuto di rinviare il seguito della discussione della risoluzione in titolo, in attesa che il rappresentante del Governo, anche per il tramite dell'INPS, fornisca gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che, con riferimento alla reale consistenza della platea dei soggetti destinatari delle richieste di ripetizione di indebito, l'INPS ha comunicato che le notifiche di indebito inviate dall'Istituto con

richiesta di pagamento in contanti ammontano a 197.462 nell'anno 2011 e a 52.165 nel primo trimestre 2012. Segnala, inoltre, che i piani di recupero con trattamento su pensione ammontano, invece, a 738.527 nel 2011 e a 84.763 nel primo trimestre del 2012.

Rileva, quindi, di avere interessato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di tali dati, che pongono questioni di un certo rilievo sociale.

Lino DUILIO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la prima risposta fornita, di carattere sostanzialmente quantitativo, che lascia invariati i problemi già segnalati nelle precedenti sedute e ne pone di nuovi: in particolare, si domanda se l'INPS non liquidi in maniera totalmente inaffidabile le pensioni ovvero se non vi siano le condizioni per attivare un intervento da parte del Ministero vigilante, quanto meno per circoscrivere un fenomeno che sembra presentare dimensioni molto consistenti. Poiché le richieste avanzate dall'INPS investono la vita reale dei cittadini e hanno già prodotto un caso — che giudica gravissimo — di suicidio, ritiene che la vicenda sia insopportabile sotto un profilo etico e politico e, pertanto, richieda un deciso cambio di direzione.

Nel ripercorrere tutti gli elementi di criticità già esposti nella seduta introduttiva della discussione della risoluzione, di cui è cofirmatario, che investono le procedure illegittime e le modalità assolutamente incongrue con le quali l'Istituto si è rapportato ai pensionati ai quali ha richiesto la ripetizione degli indebiti (mancata indicazione delle motivazioni della richiesta e del responsabile del procedimento, omessa prospettazione della possibilità di un pagamento rateizzato dell'importo dovuto, facoltà di opposizione alle richieste soltanto per via informatica), invita il Governo ad attivarsi per imporre all'INPS un nuovo invio delle lettere di richiesta, che consenta di rientrare nell'ambito di canoni di legittimità e di risolvere in tempi rapidi una situazione che — se non verrà corretta — rischia di diventare inaccettabile.

Silvano MOFFA, *presidente*, riconosce che la risoluzione in discussione intende sostanzialmente richiedere all'INPS la trasparenza del procedimento amministrativo, dando una risposta nitida ai cittadini interessati: dai dati oggi forniti dal Governo tale richiesta assume contorni ancor più urgenti, a causa delle fondate preoccupazioni che derivano dall'elevato numero di notifiche inviate dall'Istituto. Ritiene, pertanto, che vi sia la necessità di fare chiarezza sulle forme e sulle modalità di recupero delle somme, rimediando ad una situazione di assoluta anomalia.

Fa presente, pertanto, che — pur rinviando la votazione della risoluzione in discussione e fatta salva la possibilità di una sua riformulazione, anche alla luce delle diverse questioni nel frattempo emerse — occorre avere risposte serie da parte del Governo, in assenza delle quali la Commissione sarà costretta ad assumere le più opportune iniziative.

Lucia CODURELLI (PD) cita a titolo di esempio, a sostegno degli interventi sinora svolti, il caso che ha interessato una famiglia alla quale l'INPS aveva già destinato un assegno mensile, pari a circa 200 euro, per il sostegno all'assistenza di un minore disabile: atteso che l'assegno non è ancora stato corrisposto, questa famiglia ha, quindi, chiesto chiarimenti alla direzione regionale della Lombardia, il cui direttore avrebbe risposto che « il Governo Monti ha complicato le procedure », introducendo anche l'obbligo di apertura di un conto corrente. Giudica, quindi, inaccettabile la risposta fornita dal dirigente regionale INPS, che peraltro rovescia impropriamente alcune responsabilità sul Governo, considerato anche che l'importo di circa 200 euro non sembrerebbe neanche rientrare nell'ambito degli obblighi normativi introdotti con le recenti manovre economico-finanziarie.

Giovanni PALADINI (IdV), nel preannunciare l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in discussione, invita tutti i gruppi ad attivarsi per una efficace tutela dei numerosi pensionati, soggetti assoluta-

mente deboli, ai quali – con interventi contraddittori – l'INPS ha richiesto, anche dopo tanti anni dalla corresponsione del trattamento, la restituzione parziale di quanto versato. Ritiene che, in una fase di crisi che non risparmia nessuno, si ponga un vero e proprio problema di coscienza, che dovrebbe far riflettere sulle modalità di intervento nei confronti dei cittadini: atteso che già nell'agosto dello scorso anno il suo gruppo aveva posto la questione con una propria interrogazione, senza giungere ad alcuna soluzione, invoca un immediato intervento del Governo, anche attraverso un decreto-legge, che – in virtù del proprio carattere di urgenza – potrebbe porre rimedio ai significativi danni che si stanno arrecando ai pensionati coinvolti.

Invita, infine, a valutare le responsabilità dell'INPS nell'intera vicenda, rivedendo al contempo le regole che disciplinano la prescrizione degli indebiti, con modifiche che possano quanto meno mitigare gli effetti delle insopportabili procedure poste in essere dall'Istituto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, da convocare nelle prossime settimane secondo modalità che saranno stabilite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 13 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata illustrata la risoluzione in titolo, la cui discussione è stata poi rinviata, preso atto dell'esigenza, manifestata dal rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, di coinvolgere anche altri ministeri ai fini dello svolgimento di ulteriori approfondimenti sull'argomento. Avverte, peraltro, di avere nel frattempo predisposto una nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 3*), che si propone di chiarire alcuni aspetti di carattere giuridico e di esplicitare i più evidenti casi di violazione dei diritti lavorativi di parlamentari cessati dal mandato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rileva comunque l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta la votazione della nuova versione della risoluzione in titolo, anche al fine di verificare la disponibilità di altri dicasteri – e, in particolare, del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione – a fornire eventuali indicazioni in materia.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-06406 Gneccchi: Situazioni di disparità di trattamento derivanti dalla recente riforma pensionistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'onorevole Gneccchi chiede al Governo di ampliare il novero delle deroghe previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto « decreto Salva Italia »), come peraltro integrato in sede di conversione dal decreto-legge di proroga termini, al fine di ricomprendere quei lavoratori collocati in mobilità che, esaurito il periodo di mobilità collettiva, avrebbero raggiunto i 40 anni di contribuzione previsti dalla precedente normativa attraverso un breve periodo di contribuzione volontaria.

Al riguardo, faccio presente che, al fine di individuare possibili soluzioni alle situazioni di disagio come quella descritta dall'onorevole interrogante, compatibilmente con i vincoli finanziari previsti dal cosiddetto « decreto Salva Italia », ieri, 3 aprile 2012, si è insediato un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e dell'economia e finanze e dell'INPS presso il Ministero che rappresento.

Il tavolo, riunito con l'obiettivo di sciogliere ogni possibile dubbio e dare certezze alle stime, fornirà al Ministro del lavoro entro 7 giorni le indicazioni utili a emanare il previsto decreto interministeriale lavoro/economia, entro il termine del 30 giugno fissato dalla legge.

Con riferimento, in particolare, al caso citato dall'onorevole interrogante, riguardante un lavoratore di 57 anni nel 2011, collocato dal 1° novembre 2010 in mobilità collettiva per crisi aziendale a seguito di un accordo tra azienda e sindacato stipu-

lato precedentemente al 30 aprile 2010 che, esauriti i 3 anni di mobilità (1° novembre 2013), in base alla previgente disciplina pensionistica avrebbe dovuto sostenere 3 mesi di contribuzione volontaria per raggiungere i 40 anni di contribuzione, maturando così il diritto alla pensione nel mese di gennaio 2014, con decorrenza dal mese di agosto 2015, ricordo che con l'entrata in vigore della riforma pensionistica adottata dall'articolo 24 del cosiddetto « decreto Salva Italia », tale lavoratore non rientrerebbe in nessuna delle deroghe previste dal Governo a protezione di alcune categorie di lavoratori in quanto:

non matura il diritto alla pensione durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

non è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;

in base al decreto-legge di proroga termini, non matura i requisiti anagrafici e contributivi che gli avrebbero consentito di andare in pensione in base alla previgente disciplina pensionistica entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del cosiddetto « decreto Salva Italia » (6 dicembre 2011).

Ricordo che il Governo, nella definizione della manovra previdenziale, si è preoccupato di riconoscere una speciale tutela a quelle categorie di lavoratori che, alla data di entrata in vigore della riforma, in virtù di accordi di mobilità o di mobilità lunga o di contratti di solidarietà, si tro-

vano senza pensione e senza retribuzione. Tali salvaguardie, riconosciute solo in presenza di stringenti requisiti, devono necessariamente tenere conto dei vincoli di finanza pubblica sottesi al decreto-legge

« Salva Italia ». Pertanto non sono in grado, al momento, di poter ipotizzare un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti ammessi alle salvaguardie previste a legislazione vigente.

ALLEGATO 2

5-06461 Gatti: Sull'attuazione della direttiva comunitaria concernenti le agenzie di lavoro interinale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gatti – con il presente atto parlamentare – chiede all'amministrazione che rappresento di verificare se il decreto legislativo n. 24 del 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2012, n. 69), di recepimento della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, violi, o meno, il principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e i dipendenti del soggetto utilizzatore, contemplato dalla medesima direttiva.

Ad avviso dell'interrogante, tale violazione sussisterebbe in quanto – ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2012 – è consentito il ricorso alla somministrazione a termine dei lavoratori svantaggiati in deroga agli obblighi di indicazione delle causali e del rispetto dei limiti quantitativi di utilizzazione, sanciti dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Al riguardo occorre precisare, in via preliminare, che la Comunità europea mediante il recepimento della citata direttiva 2008/104/CE, richiedeva agli Stati di riesaminare «le restrizioni e i divieti sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale» al fine «di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».

In questa prospettiva, assicurando tutte le misure di tutela per i lavoratori, è stato avviato un processo di semplificazione di alcuni aspetti di gestione della somministrazione a tempo determinato, nell'ottica di promuovere in modo graduale l'occupazione dei lavoratori svantaggiati, fino ad oggi scarsamente intermediati dalle agenzie per il lavoro private, sulla scorta della

positiva sperimentazione già attuata per i lavoratori in mobilità, soprattutto in questo momento di grave crisi occupazionale.

Più ancora nello specifico, non può essere sottovalutato – specialmente nell'attuale contesto di crisi economica ed occupazionale, certificata anche dalle rilevazioni statistiche di questi ultimi giorni –, che l'introduzione per i lavoratori in mobilità del medesimo meccanismo di semplificazione normativa oggi esteso anche agli altri lavoratori svantaggiati ha consentito l'assunzione di oltre 70.000 lavoratori.

Risultato, questo, doppiamente significativo. In primo luogo perché è stato così realizzato un ingente risparmio in termini di prestazioni previdenziali da erogare, con possibilità di ridestinare ad altri soggetti bisognosi di ammortizzatori sociali le medesime risorse.

In secondo luogo perché sono tornati ad una occupazione soggetti espulsi dal mercato del lavoro e di difficilissima ricollocazione per i servizi per l'impiego pubblici.

L'intervento normativo in materia di causali riferito ai lavoratori svantaggiati tra l'altro si pone in linea con la tendenza europea, considerato che in numerosi ordinamenti, tra cui Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Danimarca, non è previsto il sistema delle causali per il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale. Da ultimo si ricorda, altresì, che il legislatore tedesco ha voluto ampliare il campo di applicazione del contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori anziani. Ha introdotto, infatti, la riduzione da 58 a 52 anni della soglia di età per la

stipulazione di contratti a tempo determinato senza la necessità di un motivo specifico e senza un limite massimo per la relativa durata del contratto.

Quanto poi al regime di parità di trattamento va detto che in accoglimento di un'osservazione formulata dalle stesse Commissioni lavoro di Camera e Senato, nonché dalle parti sociali, per garantire ai lavoratori maggior tutela, è stato precisato, andando, dunque, oltre il testo della direttiva da recepire, che le « condizioni di base di lavoro e d'occupazione » consistono nel medesimo « trattamento economico, normativo e occupazionale » previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso l'utilizzatore.

Sull'argomento occorre chiarire che se il Governo si fosse limitato a tradurre la direttiva, che, come detto, faceva riferimento a « condizioni di base di lavoro e d'occupazione », proprio la locuzione « minimalista » « di base » avrebbe potuto dare adito ad una interpretazione penalizzante, con conseguente possibile arretramento degli *standard* di protezione.

Diversamente l'esecutivo, raccogliendo la sollecitazione proveniente dal parlamento e dalle organizzazioni sindacali, ha ritenuto di evitare equivoci e confermare il tradizionale rinvio all'integrale trattamento economico, normativo ed occupazionale goduto dai dipendenti dell'utilizzatore.

Venendo poi alla previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, va invece considerato che – nella sua stesura originaria – la disposizione richiamata dall'interrogante prevedeva fin dal 2003 la possibilità di operare in deroga al principio di parità di trattamento tra i lavoratori somministrati e i dipendenti del soggetto utilizzatore, previa stipula di apposite convenzioni con comuni, province e regioni e l'ausilio delle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (poi identificate – con la circolare del Ministero 23 ottobre 2004 – in Italia Lavoro).

Successivamente, la legge n. 80 del 2005 ha eliminato la necessità della convenzione lasciando deregolata l'applicazione della normativa. Senonché la legge n. 183 del 2010 (cosiddetta Collegato lavoro) ha infine reintrodotta nella norma la necessità della stipula della convenzione ai fini della predetta deroga (comma 5-*bis*, articolo 13, decreto legislativo n. 276 del 2003).

Inoltre, il predetto articolo 13 viene richiamato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, al comma 2, prevede una deroga al principio di parità di trattamento, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati, nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati.

Ciò posto, la disciplina introdotta dal decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 non è intervenuta in alcun modo sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ma – con l'introduzione dei commi 5-*ter* e 5-*quater* – ha operato, limitatamente alle fattispecie dei lavoratori svantaggiati, sul regime delle causali e dei limiti quantitativi previsti, per la somministrazione a tempo determinato, dall'articolo 20 del decreto da ultimo citato.

Pertanto, il decreto legislativo n. 24 del 2012 non ha inciso minimamente sulla possibilità per le agenzie di somministrazione di derogare al principio di parità di trattamento, in quanto tale possibilità era, come visto, già riconosciuta in presenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dagli articoli 13 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Occorre, peraltro, considerare che la possibilità di deroga al principio di parità di trattamento appare comunque conforme allo spirito perseguito dalla direttiva 2008/104/CE.

Infatti, i « considerando » n. 17 e 18 della predetta direttiva prevedono la possibilità di derogare – sulla base di un accordo concluso con le parti sociali a livello nazionale – al principio di parità di trattamento nonché di effettuare un riesame delle eventuali restrizioni o divieti

imposti al ricorso al lavoro interinale, in quanto eventuali limiti devono essere giustificati da ragioni di interesse generale. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della direttiva prevede la possibilità – previa consultazione delle parti sociali – di non applicare la direttiva medesima ai contratti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionale, pubblico o sostenuto da enti pubblici, come nel caso della convenzione tra Italia Lavoro e Manpower spa, citata dall'interrogante.

Sotto diverso profilo, anche i commi 5-ter e 5-quater – introdotti all'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003 dal decreto di recepimento – si pongono in linea con il «considerando» 17 e con l'articolo 4 della direttiva. Quest'ultimo, infatti, ribadisce la necessità che i divieti o le restrizioni al ricorso al lavoro interinale debbano essere giustificati soltanto da ragioni di interesse generale.

La soluzione adottata nel decreto legislativo n. 24 del 2012 appare, quindi, un contemperamento tra il riconoscimento dei limiti causali e quantitativi previsti dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per la somministrazione a termine e le finalità di ampliamento del ricorso alla somministrazione perseguito dalla direttiva.

Venendo, poi alla possibilità rimessa anche alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale di individuare ipotesi ulteriori di acausalità va, anzitutto, osservato che, in realtà, la formulazione adottata con il recente decreto legislativo rinvia anche al contratto collettivo aziendale e territoriale, ma lo fa soltanto per coerenza sistematica con quanto già prevede la lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Del resto, se il contratto collettivo aziendale e territoriale può stabilire i casi ulteriori di *staff leasing* non si vede perché non possa individuare anche i casi ulteriori (oltre quello dei lavoratori in mobilità, dei percettori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori svantaggiati) nei

quali non trovano applicazione le causali della somministrazione a tempo determinato.

Diverso sarebbe stato, però, consentire al contratto collettivo aziendale e territoriale anche di derogare alla seconda parte del comma 4 dell'articolo 20 ove si stabilisce che il contratto nazionale fissa i «limiti quantitativi (cosiddetti “tetti”) di utilizzazione della somministrazione».

E questo non è stato fatto, anzi è stato accuratamente evitato.

La formulazione che è stata adottata nel recente decreto legislativo, infatti, evita espressamente di concedere la possibilità ai contratti aziendali e territoriali di vanificare lo sforzo di contenimento dell'uso dell'istituto effettuato a livello di contrattazione nazionale.

E lo fa circoscrivendo la facoltà di deroga concessa alla contrattazione collettiva alle sole causali, senza estenderla anche al regime dei tetti.

Ne discende che, anche all'indomani del recente decreto legislativo, il contratto collettivo aziendale e territoriale può certo immaginare ipotesi ulteriori di acausalità, ma lo stesso quelle ipotesi dovranno essere contenute all'interno del tetto massimo di utilizzazione della somministrazione stabilito «a monte» dal contratto collettivo nazionale.

Si deve infine considerare che – durante la predisposizione della bozza di decreto – è stata assicurata la massima attenzione alle diverse posizioni rappresentate dalle parti sociali, nel corso delle riunioni indette dall'amministrazione che rappresento.

Allo stesso modo mi preme sottolineare che la legge di delega (legge n. 96 del 2010, articoli 1 e 2) prevedeva in modo espresso che il decreto di recepimento fosse adottato dopo aver consultato le parti sociali, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

In particolare, nel pieno rispetto istituzionale del parlamento, si ricorda che il Governo ha adottato il presente decreto solo dopo che le competenti commissioni

parlamentari hanno espresso il parere e previo recepimento di tutte le osservazioni formulate, sia pure entro i limiti del potere di delega comunitaria.

Alla luce della ricostruzione innanzi esposta, non si ravvisa pertanto la necessità di adottare iniziative – anche di carattere normativo – in ordine a quanto previsto dal comma 5-*quater*, richiamato dall'interrogante, anche perché l'attuazione dello stesso è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Inoltre, si fa presente che nel documento presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali – al Consiglio dei

ministri del 23 marzo 2012 – è stata manifestata l'intenzione di abrogare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nondimeno resta fermo l'impegno del Ministero che rappresento nella direzione di una attenta e continua vigilanza onde impedire che la applicazione pratica dell'istituto della acausalità da strumento per favorire il reimpiego assistito dei lavoratori svantaggiati possa degenerare nelle forme di abuso paventate dall'interrogante. Forme di abuso che ove riscontrate saranno certamente perseguite e represses dai competenti organi di vigilanza.

ALLEGATO 3

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.**NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XI Commissione,
premessò che:

occorre assicurare – in tema di diritto al lavoro, pubblico e privato – il rispetto degli articoli 51 e 98 della Costituzione, oltre che della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

è, infatti, sempre più frequente il caso di ex parlamentari che – una volta cessati dal mandato – hanno visto interrompere unilateralmente il precedente rapporto di lavoro da parte di amministrazioni o aziende, pubbliche e private;

al contempo, si sono registrati casi di deputati o senatori ai quali, cessato il mandato parlamentare, è stato negato il reintegro nella posizione di lavoro occupata prima dell'inizio del mandato stesso ovvero non sono state rispettate, ove esistenti, le graduatorie in cui era inserito il dipendente eletto parlamentare e non è stato riconosciuto il diritto alle qualifiche spettanti in termini di carriera e mansioni,

con un danno economico evidente, non essendo stato neanche adottato – in taluni casi – un provvedimento di ricostruzione di carriera, con inquadramento anche in soprannumero, come invece previsto dalla citata legge n. 1261 del 1965;

la violazione dei principi e delle disposizioni sopra richiamate appare particolarmente grave, non soltanto a causa degli evidenti profili di incostituzionalità (che derivano, per l'appunto, dall'inosservanza dell'articolo 51 e dell'articolo 98 della Costituzione), ma anche perché si configura la palese violazione di diritti previdenziali e contributivi,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di possibili iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di diritti del lavoratore e di salvaguardia della contribuzione previdenziale per i casi di cui in premessa.

« Moffa, Pelino ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 127 |
| Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Disabbinamento delle proposte di legge C. 3303 e C. 1266</i>) | 128 |
| Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 128 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 128 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo (<i>Integrazione del programma</i>) | 129 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo. | |
| Audizione del dottor Giovanni Serpelloni, Capo del dipartimento per le politiche antidroga del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 129 |
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Sapar (Sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative) e dell'Associazione nazionale costruttori macchine intrattenimento (ACMI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 129 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emen-

damenti al disegno di legge C. 3703-Governo-B in esame, il cui termine è scaduto alle ore 18 di lunedì 2 aprile.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, dopo aver sottolineato ancora una volta l'importanza del provvedimento ai fini di una sempre maggiore tutela della salute della donna, chiede di poter avviare le procedure per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP) esprime l'assenso del suo gruppo al trasferimento di sede.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo non modificato nel corso dell'esame verrà trasmesso alle Commissioni per i pareri di competenza. Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato.

C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà.

(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 3303 e C. 1266).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che il presentatore della proposta di legge C. 3303, onorevole Lucà, recante « Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati », ha richiesto di procedere al disabbinamento della suddetta proposta di legge dalle altre proposte di legge all'esame della Commissione in materia di norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salva-

guardia della salute del neonato. Considerato che la proposta di legge C. 1266 ha contenuto sostanzialmente identico, propone di procedere al disabbinamento di entrambe le proposte di legge citate.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sull'ulteriore testo unificato in esame sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con condizioni della I Commissione; nulla osta delle Commissioni II e VI; parere favorevole della VII Commissione; parere favorevole con condizioni della XI Commissione; parere favorevole della XIV Commissione e parere contrario della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione bilancio è convocata, oggi, alle ore 14, per l'espressione del parere.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

(Integrazione del programma).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo deliberata il 22 febbraio 2012, con l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e di rappresentanti degli operatori del settore dei giochi pubblici.

La Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo secondo quanto proposto dal presidente.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Carlo CICCIOI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Audizione del dottor Giovanni Serpelloni, Capo del dipartimento per le politiche antidroga del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione del dottor Giovanni Serpelloni, capo del dipartimento per le politiche antidroga del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Giovanni Serpelloni, capo del dipartimento per le politiche antidroga del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Il dottor Giovanni SERPELLONI, *capo del dipartimento per le politiche antidroga del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono Giuseppe PALUMBO, *presidente*, Anna Margherita MIOTTO (PD) e Paola BINETTI (UdCpTP), formulando osservazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Sapar (Sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative) e dell'Associazione nazionale costruttori macchine intrattenimento (ACMI).

(Svolgimento e conclusione).

Caro CICCIOI, *presidente*, fa presente che si procederà ora allo svolgimento dell'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Sapar (Sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative)

e dell'Associazione nazionale costruttori macchine intrattenimento (ACMI).

Nel dare il benvenuto suo e di tutta la Commissione agli ospiti, ricorda che sono presenti per l'Associazione nazionale Sapar, il *presidente*, dottor Raffaele Curcio, il *segretario nazionale*, dottor Generoso Bloise, la dottoressa Clelia Angelastri, *coordinatrice progetto pilota Sapar-Sert di Cesena* e il dottor Domenico Distante, *presidente delegazione Sapar della Puglia*; per l'ACMI, il *presidente*, dottor Riccardo Chionna, il *vicepresidente*, dottor Roberto Mazzuccato, il *direttore generale*, dottor Gennaro Parlati e il dottor Francesco Spagnuolo, *consigliere*.

Il dottor Raffaele CURCIO, *presidente dell'Associazione nazionale Sapar*, la dottoressa Clelia ANGELASTRI, *coordinatrice progetto pilota Sapar-Sert di Cesena* e il dottor Generoso BLOISE, *segretario nazionale dell'Associazione nazionale Sapar*, svolgono una relazione sui temi oggetti dell'audizione.

Interviene successivamente il dottor Riccardo CHIONNA, *presidente dell'ACMI*,

il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono Anna Margherita MIOTTO (PD) e Carlo CICCIONI (PdL), *presidente*, formulando quesiti e osservazioni.

Intervengono in replica il dottor Riccardo CHIONNA, *presidente dell'ACMI*, il dottor Roberto MAZZUCCATO, *direttore generale dell'ACMI*, il dottor Francesco SPAGNUOLO, *consigliere dell'ACMI*, il dottor Domenico DISTANTE, *presidente delegazione Sapar della Puglia*, il dottor Generoso BLOISE, *segretario nazionale dell'Associazione nazionale Sapar* e la dottoressa Clelia ANGELASTRI, *coordinatrice progetto pilota Sapar-Sert di Cesena*.

Carlo CICCIONI, *presidente*, ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>) .. | 131 |
| ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>) | 139 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 132 |
| ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>) | 145 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Legge comunitaria per il 2012. C. 4925 Governo. Relazione alla XIV Commissione. | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 134 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 138 |
| ERRATA CORRIGE | 138 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 marzo scorso la Commissione ha scelto di adottare come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Il 27 marzo, la Commissione ha quindi deliberato di tornare ad esaminare il provvedimento in sede di Comitato ristretto, per valutare le proposte avanzate dai gruppi e dal Governo. Il Comitato ha concluso i suoi lavori nella giornata di ieri, elaborando un nuovo testo unificato (*vedi allegato 1*).

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che recepisce le osservazioni e le proposte di modifica avanzate dai gruppi e dal Governo in relazione al precedente testo unificato.

Corrado CALLEGARI (LNP), premesso che il nuovo testo può ritenersi abbastanza condivisibile, formula alcune osservazioni e richieste di chiarimento. In primo luogo, rileva che all'articolo 6, è stato inserito, in vari commi, un richiamo alle linee guida di cui all'articolo 4, che ritiene ridondante. Inoltre, chiede chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 16, concernente interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, precisa che l'articolo 16, inserito su proposta del gruppo del PD, prevede una specifica destinazione di risorse alla ricerca sulla biodiversità agraria, nell'ambito degli stanziamenti già previsti per il CRA e il Ministero; esso non prevede quindi nuovi finanziamenti. Rileva poi che il richiamo alle linee guida inserito all'articolo 6 nasce dall'opportunità di coordinarne il contenuto con le disposizioni dell'articolo 4.

Susanna CENNI (PD) ribadisce che l'articolo 16 non reca nuovi stanziamenti, ma indica una specifica destinazione di una quota delle risorse disponibili. Nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, rileva che il nuovo testo può ritenersi ampiamente condivisibile.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolineando che le linee guida sono approvate d'intesa con le regioni, ritiene che l'osservazione del deputato Callegari potrà essere considerata in sede di esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione approva.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, giovedì 5 aprile, alle ore 17.

Nel ricordare poi che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea da lunedì 16 aprile, avverte che proporrà oggi all'ufficio di presidenza di procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti nella mattinata di mercoledì 11 aprile, in modo da trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, per poi procedere alla conclusione dell'esame nella giornata di giovedì 12 aprile.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 marzo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno di oggi a seguito della sollecitazione formulata nella riunione di ieri della Commissione. Avverte quindi di aver predisposto una riformulazione della risoluzione (*vedi allegato 2*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), anche a seguito degli sviluppi della vicenda relativa alla società Buonitalia e all'interlocuzione in corso con il Ministero, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento, che consenta di pervenire ad una soluzione unanimemente condivisa.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel ringraziare il Governo per la disponibilità manifestata, fa presente che se è vero che l'assemblea della società è stata rinviata, è anche vero che permangono le preoccupazioni relative agli operatori e ai lavoratori. Ricorda infatti che diversi operatori – anche importanti, come la Fiera di Verona, il Consorzio del parmigiano reggiano e il Consorzio del grana padano – hanno creduto in Buinitalia e hanno presentato progetti, ricevendo però solo un'anticipazione; essi intendono perciò agire legalmente per ottenere il saldo di quanto ad essi dovuto. Sottolinea inoltre che è necessario dare risposte ai lavoratori dipendenti della società, che sono preoccupati per il loro futuro.

Il suo gruppo è pertanto pronto a votare la risoluzione, come riformulata dal Presidente Russo, ritenendo necessario dare un indirizzo politico, a fronte di preoccupazioni da tutti condivise.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta apprezzamento per l'impegno inserito nella nuova formulazione della risoluzione per salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti dalla società. In generale, rilevando che la società è già in liquidazione, si domanda tuttavia quale possa essere ormai il ruolo del Governo.

Ricorda poi che la Commissione ha avviato l'esame di proposte di legge per il trasferimento delle funzioni di Buinitalia all'ISA Spa (C. 4867 e C. 4939). Osserva peraltro che la società Buinitalia si trova nelle condizioni attuali anche perché sono mancati adeguati controlli da parte del Ministero, socio maggioritario, che è intervenuto, con i ministri Zaia e Galan, per il rinnovo della presidenza della società. A suo giudizio, occorrerà quindi prestare attenzione anche all'attività dell'ISA Spa.

Teresio DELFINO (UdCpTP) concorda nel valutare positivamente l'impegno inserito nella nuova formulazione dell'atto a salvaguardare la posizione dei lavoratori dipendenti della società.

In linea generale, invitando a tenere distinti gli aspetti dell'indirizzo e della

gestione, ritiene tuttavia che alcuni impegni contenuti nella risoluzione sembrano interferire con la procedura di liquidazione della società, che è già in corso. A suo giudizio, occorre invece perseguire l'obiettivo fondamentale di salvaguardare l'occupazione, nell'ambito di quanto consentito dalla normativa vigente, e in questo senso ritiene che la risoluzione dovrebbe contenere una formulazione più incisiva dell'impegno cui vincolare il Governo. In attesa degli opportuni approfondimenti, per quanto riguarda il trasferimento del personale ad altri soggetti, ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame di due proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Francesco BIAVA (PdL), osservando che i deputati Di Giuseppe e Delfino hanno manifestato aperture ad una valutazione positiva della risoluzione, dichiara che un rinvio della sua approvazione è accettabile se serve a condurre approfondimenti e a pervenire ad una risposta unitaria.

Nel ricordare che l'assemblea di Buinitalia Spa è stata rinviata al 10 maggio prossimo, segnala l'esigenza di dare risposte alle aziende e ai lavoratori interessati, rilevando che le proposte di legge presentate in materia tendono proprio a prevedere il trasferimento dei dipendenti all'ISA Spa, che non sarebbe possibile per altra via.

Invita pertanto a fare una riflessione, perché la procedura di liquidazione è stata avviata. Nel ricordare poi che esiste un apposito organismo ministeriale che valuta i progetti e la loro attuazione, sottolinea che la risoluzione ha un forte significato e che sarebbe importante dare un indirizzo politico forte per sbloccare la situazione e consentire al commissario liquidatore di svolgere al meglio il suo compito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel constatare che vi è una volontà diffusa di ricercare una soluzione, invita i gruppi a valutare la possibilità di esaminare in sede legislativa le proposte di legge presentate.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto che dal dibattito è emersa l'esigenza di rinviare il seguito della discussione della risoluzione e di accelerare l'iter delle proposte di legge. Avverte pertanto che proporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di inserire nel calendario della prossima settimana entrambi gli argomenti. Sottolinea peraltro che sarà necessario predisporre preliminarmente un testo, sul quale poi avviare le procedure per chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si riserva di valutare le indicazioni del Presidente.

Viviana BECCALOSSO (PdL) non condivide la soluzione che si sta profilando, ma si adegua all'orientamento prevalente, anche tenuto conto della natura della maggioranza di cui fa parte. Infatti, ribadisce che la risoluzione, sulla quale aveva verificato la disponibilità del Governo, sarebbe stato un importante atto politico, anche se non produttivo di effetti immediati; prende tuttavia atto che il suo gruppo non ha i numeri per approvarla. Per quanto riguarda le proposte di legge, il suo gruppo si adopererà per trovare le migliori soluzioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda con il deputato Oliverio, auspicando, per quanto riguarda le proposte di legge, che si possa giungere ad un testo condiviso.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria per il 2012.

C. 4925 Governo.

Relazione alla XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda preliminarmente che la trattazione dei due atti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare, e che successivamente si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, con la votazione degli emendamenti eventualmente presentati e della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione consuntiva.

Ricorda quindi che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Fa presente altresì che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.

Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

Ricorda inoltre che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno

stabiliti da quest'ultima e che, invece, gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Da ultimo, per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, ricorda che questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Teresio DELFINO (UdCpTP), *relatore*, rileva che il disegno di legge comunitaria 2012, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Il provvedimento consta di 7 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 1 e 6 direttive).

Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione.

In particolare, il provvedimento, all'articolo 1, reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. All'articolo 2, detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. All'ar-

articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. All'articolo 4, detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. All'articolo 5, conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. All'articolo 6, stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale.

Osserva inoltre che di particolare interesse per la Commissione Agricoltura è l'articolo 7, che novella il decreto legislativo n. 109 del 1992, allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

In merito, richiama in particolare l'articolo 6, comma 10, della direttiva 2000/13/CE, che dispone che gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III-bis o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III-bis devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione e che tale indicazione non è necessaria nel caso in cui la denominazione di

vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato. In proposito, il decreto legislativo n. 109 del 1992 dispone con l'articolo 3 che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore debbano riportare, fra le altre indicazioni, l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 5. Ricorda inoltre che il comma 2-bis di tale articolo 5 richiede che gli ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III (che elenca gli allergeni alimentari suddivisi in 14 categorie, ricalcando l'allegato III-bis della direttiva 2000/13), o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, presenti anche se in forma modificata, siano indicati nell'elenco degli ingredienti soltanto se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. L'articolo 7 dello stesso decreto n. 109, inoltre, specifica i casi in cui si sia esentati dall'obbligo di indicare gli ingredienti, aggiungendo tuttavia, con il comma 2-bis che non prevede eccezioni, che le esenzioni non si applicano agli allergeni indicati all'allegato 2, sezione III.

Il comma 3-bis – introdotto dall'articolo 7 del disegno di legge – aggiunge invece che l'indicazione dell'allergene non è richiesta quando la « denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato », rendendo in tal modo coerenti le disposizioni recate dall'articolo 7 con quelle di cui all'articolo 5 dello stesso decreto n. 109. La modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Ricorda infine che nell'allegato A del provvedimento è compresa la sola direttiva 2011/85/UE, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Per quanto riguarda, invece, l'allegato B, ricorda che in esso sono comprese le seguenti direttive, nessuna delle quali investe la competenza della Commissione

Agricoltura: la direttiva 2011/24/CE, la quale disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere; la direttiva 2011/51/UE, la quale, modificando la direttiva 2003/109/CE, estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale; la direttiva 2011/70/UE, la quale stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (gli Stati membri devono pertanto adottare adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; è altresì prevista la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione interessata, con particolare attenzione alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza); la direttiva 2011/77/UE, la quale estende da 50 a 70 anni la durata della protezione delle composizioni musicali con testo, a partire dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo ovvero il compositore (conseguentemente è estesa a 70 anni la tutela dei diritti connessi all'esecuzione del fonogramma, vale a dire i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori dello stesso, a partire dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico).

Osserva quindi, in ordine alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011, che particolare attenzione viene dedicata alle riforme in corso in sede europea relativamente alla politica agricola comune e alla politica comune della pesca.

Con riferimento ad entrambi questi temi, ricorda che il 2011 è stato caratterizzato dal negoziato e dalla presentazione delle proposte della Commissione europea,

sulle quali è in corso anche presso la Commissione Agricoltura l'esame in fase ascendente, finalizzato alla formulazione di specifici indirizzi al Governo e alle istituzioni europee.

Per quanto riguarda in particolare la PAC, osserva che il negoziato, come viene ricordato nella relazione, è strettamente connesso con quello per la definizione del quadro finanziario pluriennale che rischia di penalizzare ulteriormente il nostro Paese, già contributore netto dell'Unione europea. Ulteriori iniziative hanno interessato la modifica del regolamento n. 1234/2007 sull'organizzazione comune di mercato, con particolare riferimento alle norme inserite nel pacchetto qualità, sul quale la XIII Commissione si è espressa approvando un apposito finale, e quelle sul pacchetto latte, nel quale sono stati ottenuti importanti risultati con l'inserimento di norme specifiche in materia di programmazione produttiva per i formaggi protetti da un denominazione di origine o da un'indicazione geografica.

Ricorda, poi, ricordato il negoziato in merito alla modifica del regolamento n. 73/2009 sui pagamenti diretti, nel quale il Governo italiano si è particolarmente adoperato perché non venissero penalizzati gli agricoltori italiani, e la difficile trattativa per il mantenimento del programma di aiuti alimentari alle persone indigenti.

Per quanto riguarda poi il settore ortofrutticolo, ricorda che esso è stato oggetto di intervento sia con l'adozione del regolamento di esecuzione n.543/2011, che ha migliorato le disposizioni per la realizzazione dei programmi operativi svolti dalle organizzazioni del settore sia con l'adozione di misure di emergenza per indennizzare gli agricoltori dalle perdite subite per l'infezione da *Escherichia coli*.

Da ultimo, ricorda che è stata approvata in prima lettura la modifica alla direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta salvaguardando l'esigenza espressa dal settore agroalimentare italiano di salvaguardare taluni prodotti di punta quali i succhi e la polpa di frutta.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 aprile 2012, a pagina 68, prima colonna, all'undicesima riga, dopo le parole: «*Paolo RUSSO.*» sono aggiunte le seguenti «*- Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.*».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante e al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la presente legge stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di:

a) preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico;

b) tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

c) promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria;

d) promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti;

f) integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore,

anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.

(Oggetto).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria costituito da:

a) l'Anagrafe unica della biodiversità agraria;

b) la rete di conservazione e sicurezza;

c) i repertori regionali delle varietà e delle razze locali;

d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per varietà e razze locali le varietà vegetali e le razze animali strettamente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che, in un territorio circo-

scritto, ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « specie vegetali autoctone », le specie vegetali naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) « specie vegetali spontanee », le specie vegetali che si riproducono e diffondono senza l'intervento diretto dell'uomo.

ART. 4.

(Principi generali in materia di tutela della biodiversità agraria).

1. Lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni di tutela delle varietà e razze locali, con particolare attenzione alle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle azioni degli agricoltori custodi, nonché ai progetti di informazione ed educazione diretti ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto e sentito il Comitato di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, di seguito denominate « linee guida ». Le linee guida sono aggiornate periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

3. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 2 è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

4. Costituiscono azioni generali per la tutela della biodiversità agraria, in relazione alle varietà e razze locali:

- a) l'individuazione;
- b) la caratterizzazione;
- c) l'iscrizione nei repertori regionali;
- d) la conservazione;
- e) la valorizzazione.

ART. 5.

(Agricoltori custodi).

1. Ai fini della presente legge si definiscono agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione *in situ* o nell'azienda agricola delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti.

ART. 6.

(Individuazione, caratterizzazione e iscrizione delle varietà e delle razze locali nei repertori regionali).

1. Le regioni istituiscono il repertorio regionale delle varietà e razze locali, di seguito denominato « repertorio regionale » e definiscono le procedure e le modalità in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione.

2. Ai fini dell'iscrizione nei repertori regionali, le varietà e le razze locali sono individuate, in coerenza con le linee guida, dalle regioni, anche su proposta degli enti regionali, delle associazioni di agricoltori, dei singoli cittadini, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati.

3. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve caratterizzarsi, in coerenza con le

linee guida, per un profilo genetico e/o fenotipico specifico. Ulteriori elementi di caratterizzazione della varietà o razza locale sono individuati con riferimento alla cultura rurale locale e alla tradizione agraria del territorio identificato in base all'area in cui la risorsa si è differenziata, conservata e valorizzata nel tempo.

4. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve essere conservata, in coerenza con le linee guida, presso l'area di origine, di seguito denominata *in situ*, nell'azienda agricola o presso specifici centri di conservazione, quali le banche del germoplasma, o didattici, di seguito denominati *ex situ*. Ai fini dell'iscrizione deve essere fornita l'indicazione esatta del sito di conservazione, nonché della possibilità della varietà o razza locale di riprodursi o di generare materiale di propagazione.

ART. 7.

(Rete di conservazione e sicurezza).

1. La tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, nell'azienda agricola o *ex situ* nelle banche del germoplasma.

2. Le banche del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata « rete », cui possono aderire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori agricoli singoli e associati.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete attraverso la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni relative al materiale genetico conservato nelle banche del germoplasma, anche al fine di agevolare l'eventuale moltiplicazione di tale materiale tramite la messa a disposizione, per gli operatori agricoli che ne facciano richiesta, dei dati utili all'individuazione dei siti di conservazione.

4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi da loro prodotte stabilita per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

ART. 8.

(Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste in bilancio, l'Anagrafe unica della biodiversità agraria, di seguito denominata « Anagrafe » al fine di:

a) costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, nel cui ambito sono indicate specificamente le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

b) consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle varietà e razze locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria in Italia.

2. Le varietà e le razze locali inserite nei repertori regionali sono iscritte di diritto all'Anagrafe.

3. L'iscrizione all'Anagrafe delle varietà e razze locali avviene altresì, fino all'istituzione del repertorio regionale, su proposta della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 9.

(Tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. Le varietà e le razze locali iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze e quelle dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita.

ART. 10.

(Conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della direttiva 92/43/CE e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e successive modificazioni, adotta, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione *in situ* ed *ex situ*, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie.

2. Al fine di catalogare le specie vegetali di cui al comma 1, le regioni istituiscono appositi registri regionali ed emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle

omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone.

ART. 11.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.394, legge quadro sulle aree protette).

1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) tutela e valorizzazione della biodiversità agraria »;

b) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « incentivando quelle relative alla coltivazione di varietà vegetali locali e all'allevamento di razze locali, con particolare riferimento a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica ».

ART. 12.

(Inquinamento genetico).

1. Le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non locale, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nel rispetto delle disposizioni europee e in particolare della direttiva n. 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale.

ART. 13.

(Tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate).

1. In attuazione delle finalità della presente legge, la biodiversità microbica

che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Rapporto sullo stato della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia.

ART. 15.

(Promozione della diffusione della cultura della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria.

2. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale « giornata della biodiversità agraria ».

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire itinerari della biodiversità agraria.

ART. 16.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ART. 17.

(Contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica).

1. Al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole e alimentari che producono e trasformano direttamente in azienda.

ART. 18.

(Azioni positive per la biodiversità agraria).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono azioni positive specifiche per la tutela della biodiversità agraria, anche al fine di conservare il sapere, la cultura e le tradizioni.

2. Le azioni positive sono proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché da enti pubblici.

3. Le azioni positive possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze

locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

b) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;

c) lo studio, anche in forme partecipative, della relazione tra biodiversità agricola e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie;

d) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

e) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XIII Commissione,
premessò che:

Buonitalia nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società « Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l. », costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002;

L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha individuato la società in parola quale strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano; erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione; tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;

L'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che « allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari ». Per l'attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo

10, comma 10, ha destinato la somma di euro 50.000.000, disponendo che le modalità e le procedure per l'attuazione del programma e l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il « Programma delle azioni per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani » presentato da Buonitalia Spa il 27 marzo 2006 (articolo 1), e ha trasferito da ISA Spa su un conto vincolato intestato a Buonitalia Spa (articolo 2) le risorse pari ad euro 50.000.000 per la sua realizzazione, stabilendo altresì le modalità di erogazione in favore di Buonitalia Spa. delle predette risorse;

nel corso del quinquennio 2005-2010, oltre alle risorse rese disponibili per la realizzazione delle attività progettuali contenute nel citato Programma di internazionalizzazione, sono stati concessi alla società in parola anche altri contributi per la realizzazione di singoli progetti di promozione e valorizzazione dell'agroalimentare italiano e dell'agricoltura biologica;

la rendicontazione delle attività progettuali realizzate ha evidenziato notevoli criticità che non consentono l'erogazione del saldo degli importi finanziati;

tale situazione è stata esaminata nel corso del Consiglio di amministrazione di Buonitalia Spa del 28 luglio scorso, che ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;

nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia Spa. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1. dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor avvocato Alberto Stagno D'Alcontres liquidatore della società;

impegna il Governo:

a promuovere una rapida definizione della procedura di messa in liquida-

zione della società in parola, assicurando, per quanto possibile, la tutela del legittimo affidamento dei terzi in buona fede;

a valutare l'opportunità di salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti dalla società;

a valutare l'opportunità di dare esecuzione ad una adeguata ipotesi di piano concordatario in coerenza con le disposizioni normative vigenti;

a valutare l'opportunità di acconsentire a che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, socio di maggioranza, provveda al trasferimento delle somme necessarie perché il liquidatore della società in parola possa definire l'insolvenza della stessa, mediante ricorso alla procedura di concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

(7-00823) *(nuova formulazione)* Paolo Russo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (*Esame congiunto e rinvio*) 147

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 278 e abb./A (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 155

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo C. 124 e abb./A (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 155

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 157

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere motivato*) 157

ALLEGATO (*Documento approvato dalla Commissione*) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 9.10.

**Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.**

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il Ministro per la Sua presenza, ricordando

che il percorso delle precedenti leggi comunitarie è stato sinora poco fortunato; spesso si sono trasformate in veri e propri provvedimenti *omnibus*, nei quali sono state inserite disposizioni del tutto estranee al loro oggetto proprio. Auspica che l'iter del disegno di legge in esame sia meno accidentato e possa svolgersi nel clima di sereno confronto tra gruppi che caratterizza i lavori della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD), *relatore sul disegno di Legge comunitaria 2012*, evidenzia che il disegno di legge comunitaria 2012 trasmesso alla Camera dal Governo appare ben delimitato nel suo contenuto, in coerenza con le indicazioni della legge n. 11 del 2005. Infatti esso è composto da soli sette articoli (dei quali cinque riproducono le consuete disposizioni generali presenti in tutte le leggi comunitarie) e dai due allegati A (con una sola direttiva) e B (con sei direttive).

In particolare, il provvedimento reca, all'articolo 1, una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. All'articolo 2 sono dettati i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva anche la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. All'articolo 3 si prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria e l'articolo 5 conferisce una delega al Governo – da eser-

citare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. All'articolo 6 viene stabilito uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale e l'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 109/92 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Segnala in proposito che nel testo la disposizione risulta volta a sanare la procedura di infrazione n. 2009/4853, che tuttavia risulta essere stata archiviata nel settembre 2011; occorrerebbe pertanto sul punto un chiarimento da parte del Governo.

Nell'allegato A (recepimento senza parere parlamentare, salvo in presenza di sanzioni penali) è compresa la sola direttiva 2011/85/UE, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Nell'allegato B (recepimento con parere parlamentare) sono invece comprese le seguenti direttive: la direttiva 2011/24/CE, la quale disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere; la direttiva 2011/51/UE, la quale, modificando la direttiva 2003/109/CE, estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (quali

i rifugiati); la direttiva 2011/70/EURATOM, la quale stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e che risulta già inclusa nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2011; la direttiva 2011/77/UE, la quale estende da 50 a 70 anni la durata della protezione delle composizioni musicali con testo, a partire dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo ovvero il compositore. Conseguentemente è estesa a 70 anni la tutela dei diritti connessi all'esecuzione del fonogramma, vale a dire i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori dello stesso, a partire dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico; la direttiva 2011/83/UE, la quale è volta a stabilire norme standard per gli aspetti comuni dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, distanziandosi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive e consentendo, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti; la direttiva 2011/89/UE la quale modifica alcune direttive comunitarie relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Rispetto a questo impianto ritiene che la Commissione debba operare, nel corso dell'esame in sede referente, con riferimento in particolare a due profili: da un lato, acquisire dal Governo elementi di conoscenza di carattere generale rispetto al grado di conformità dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea; dall'altro acquisire elementi di valutazione su specifici aspetti riguardanti le direttive ricomprese nel provvedimento, anche al fine di individuare, se del caso, specifici e più puntuali principi e criteri direttivi.

Con riferimento al primo aspetto, ricorda che la Commissione e il suo presidente hanno già assunto l'iniziativa di richiedere al Governo un quadro informativo completo delle procedure di infrazione che attualmente interessano l'Italia,

in ottemperanza dell'obbligo previsto dalla legge n. 11 del 2005. Si tratta di un elemento che doveva essere già ricompreso nella relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria, la quale, tuttavia, appare assai lacunosa al riguardo, limitandosi a fornire un elenco numerico delle procedure di infrazione, ripartite per tipologia (mancato recepimento, violazione del diritto dell'Unione) per amministrazione competente e per materia. Gli elementi di informazione da acquisire da parte del Governo dovrebbero peraltro ricomprendere anche le procedure di « pre-contenzioso » EU-Pilot, in considerazione del ruolo sempre più rilevante che questo meccanismo sta assumendo, come testimoniato dalle precedenti leggi comunitarie.

Sempre con riferimento ad una verifica del grado di adeguamento generale dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea, ritiene opportuno cogliere l'occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2012 per affrontare il tema del c.d. « gold-plating », vale a dire la prassi ricorrente dell'adozione, in sede di recepimento, di norme più restrittive o comunque non richieste dalle direttive europee. Sul tema è intervenuta la ultima legge di stabilità (legge n. 183 del 2011, articolo 15), prevedendo un divieto di « gold-plating » per la futura attuazione del diritto comunitario. Rimangono però in piedi i profili problematici attinenti a tutto il diritto comunitario già recepito nell'ordinamento interno. Con riferimento al problema del « gold-plating », per così dire « pregresso » si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di un intervento normativo: si potrebbe infatti pensare, nell'ottica di un miglioramento delle modalità di adeguamento dell'Italia al diritto dell'Unione, al conferimento al Governo di una delega ricognitiva dello stato di attuazione complessivo delle direttive comunitarie, al fine di eliminare dall'ordinamento le norme di recepimento maggiormente restrittive in modo non giustificato rispetto alla normativa dell'Unione, sul modello delle deleghe di riassetto normativo alle quali si è fatto ricorso in passato.

Questa delega potrebbe essere innestata nell'articolo 5 che già prevede una delega al Governo per la redazione di testi unici e codici di settore nell'ambito del recepimento del diritto comunitario.

Per quanto concerne invece il secondo profilo, quello attinente alle specifiche direttive comprese nel provvedimento, valuta, riservandosi ulteriori approfondimenti, che tre questioni emergano come meritevoli di attenzione.

In primo luogo, l'inserimento nell'allegato A della direttiva 2011/85/CE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio, uno degli elementi portanti del nuovo patto di stabilità e crescita. Al riguardo, alcune considerazioni si impongono: innanzitutto, per il suo rilievo, la direttiva meriterebbe l'inclusione nell'allegato B. Al tempo stesso, però, occorre considerare che il legislatore dell'Unione europea sta tornando sul medesimo argomento con la proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell'eurozona (COM(2011)821), che contiene, tra le altre cose, la previsione di un controllo preventivo sui progetti di bilancio da parte della Commissione europea (con tempi che, peraltro, male si intrecciano con quelli di esame parlamentare, in Italia, dei documenti di bilancio). Ancora, occorre tenere presente che molte delle disposizioni della direttiva risultano già recepite nell'ordinamento italiano con la legge n. 196/2009, di contabilità e finanza pubblica. La disposizione più significativa della direttiva che risulta non ancora attuata è quella che attiene l'istituzione di un'Autorità indipendente per il controllo dei bilanci e dell'andamento delle finanze pubbliche. Sul tema però interviene la riforma costituzionale in corso di approvazione dell'articolo 81 della Costituzione, prevedendo, per l'istituzione presso il Parlamento di tale autorità indipendente, la necessità di una legge a maggioranza qualificata. Potrebbe invece avvenire che, in attuazione della direttiva, l'Autorità venga istituita

con un decreto legislativo, privo di parere parlamentare, senza ricorrere ad una legge a maggioranza qualificata. Si tratta di aspetti sui quali appare importante un chiarimento da parte del Governo, anche alla luce delle indicazioni che sul punto potranno giungere dalla Commissione bilancio, competente per materia.

In secondo luogo, merita un approfondimento la direttiva 2011/24/CE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Anche su questo aspetto ritiene che la Commissione dovrà ascoltare attentamente le indicazioni della Commissione affari sociali. Ricorda che su questa direttiva la Commissione affari sociali e la XIV Commissione avevano approvato un documento durante l'esame in fase ascendente (10 marzo 2009) che, tra le altre cose, invitava a valutare l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva poteva produrre sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni. Al riguardo, andrebbe valutato l'inserimento di specifici principi e criteri direttivi al fine di prevedere che il Governo si avvalga delle opzioni che la direttiva consente di esercitare, ad esempio agli articoli 7 e 8, per circoscrivere l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Infine, analoghe considerazioni valgono per la direttiva 2011/51/CE in materia di protezione internazionale: anche a questo proposito occorre valutare, anche al fine dell'introduzione di specifici principi e criteri direttivi, l'impatto, in termini di dotazioni strumentali e di eventuali oneri finanziari, del riconoscimento, peraltro del tutto condivisibile nel merito, del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale.

Ciò premesso, si riserva, ed invita il Governo ed i colleghi a fare lo stesso, approfondimenti anche sulle altre direttive, al fine di valutare l'opportunità dell'inserimento di specifici e più puntuali principi e criteri direttivi.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore per la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011*, ricorda che – come già avvenuto, per la prima volta, lo scorso anno – la Commissione XIV è chiamata ad esaminare, insieme al disegno di legge comunitaria, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Ricorda che la Relazione deve contenere: *a)* gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; *b)* la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione; *c)* la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; *d)* l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; *e)* il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; *f)* l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di Decisioni dell'Unione europea.

Al riguardo, deve rilevare in via generale che, anche questo anno, come già avvenuto per la Relazione sull'anno 2010, rispetto al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la Relazione non pare fornire, nella maggior parte dei casi, riscontro puntuale del « seguito dato » ai « pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere » (co. 2 lettera e)) e la stessa posizione italiana nel corso del negoziato non appare sempre emergere con chiarezza. E questo nonostante la risoluzione approvata dall'Assemblea al termine dell'esame della Relazione consuntiva 2010, nel gennaio 2012, avesse impegnato il Governo, tra le altre cose, a predisporre la relazione « secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica » e dando « adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea ».

Deve esprimere il proprio rammarico al riguardo, anche in considerazione dei temi importanti che sono stati affrontati dal Parlamento nel corso dell'esame in fase ascendente quali, solo per fare tre esempi, la proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (poi divenuta la direttiva 2011/93/CE); la proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. Basilea 3); il Libro verde sulla modernizzazione della politica UE in materia di appalti pubblici.

Ciò premesso si soffermerà nella relazione sulla descrizione generale svolta dalla Relazione in merito alla posizione italiana sugli sviluppi generali dell'integrazione europea.

Con riferimento alle questioni della *governance* economica, la Relazione riporta le seguenti posizioni del governo italiano:

nell'ambito dell'elaborazione del nuovo patto di stabilità e crescita (il c.d. « Six Pack ») entrato in vigore nel novembre 2011 e dei negoziati sul nuovo Trattato per il rafforzamento della disciplina fiscale, il governo ha richiamato l'attenzione dei partner sull'esigenza di garantire l'equilibrio tra misure di disciplina di bilancio e misure di crescita economica, in particolare attraverso la compiuta realizzazione del mercato unico, perseguendo, inoltre, l'obiettivo di salvaguardare l'unitarietà del quadro istituzionale dell'Unione;

nell'ambito del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Relazione, ricordato che l'Italia è attualmente il terzo contribuente netto al bilancio UE, con un saldo netto negativo di 4,5 miliardi e giudicato eccessivo tale squilibrio, rileva che le proposte della Commissione europea per il 2014-2020 non appaiono sufficienti ad assicurare un riequilibrio, per operare il quale sarebbe necessario intervenire sia sui meccanismi di allocazione delle risorse del prossimo quadro finanziario, sia migliorare le nostre capacità di spesa dei fondi comunitari. L'applicazione delle proposte della Commissione, al contrario, per quanto concerne le principali voci di spesa, comporterebbe un peggioramento del saldo netto negativo: nel settore della politica agricola, l'Italia si collocherebbe tra i paesi che perderebbero più fondi, per l'introduzione del criterio della superficie come riferimento della redistribuzione degli aiuti diretti; nel settore della politica di coesione i nuovi criteri di allocazione delle risorse per le regioni più svantaggiate (inclusa l'istituzione di una categoria di Regioni c.d. in transizione) rischiano di ridurre in maniera consistente i finanziamenti alle nostre regioni meridionali. Al riguardo, la Relazione segnala che il Governo ha svolto, in parallelo con l'avvio dell'attività negoziale, un'intensa azione

diplomatica bilaterale di consultazione con vari Stati membri dell'Unione europea (tra questi, Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia) mirata a sondare le rispettiva sensibilità. La Relazione ricorda anche che sul punto il Governo ha inteso coinvolgere il Parlamento e le regioni.

Con riferimento al processo di allargamento dell'Unione europea e alla politica estera e di sicurezza comune la relazione evidenzia le seguenti posizioni del Governo italiano:

sono state pienamente appoggiate le iniziative delle Presidenze di turno a favore dell'avanzamento del processo di integrazione europea dei Balcani occidentali e della Turchia;

in particolare, il Governo italiano si è adoperato a favore dell'avanzamento del cammino europeo della Serbia e del Montenegro, sostenendo anche un rafforzamento della « prospettiva europea » per il Kosovo e un riesame favorevole al riavvio dei negoziati di adesione con l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia. Con riferimento specifico alla Turchia, l'Italia ha ribadito il proprio impegno alla prospettiva europea di quel paese;

per quanto concerne l'avvio dell'operatività del Servizio europeo di azione esterna, il Ministero degli esteri ha concorso all'elaborazione delle linee guida in materia di cooperazione tra Ambasciate degli Stati membri e delegazioni UE negli Stati terzi; il Governo ha inoltre valorizzato le potenzialità dell'Istituto Universitario europeo di Firenze come possibile centro di alta formazione del Servizio;

in connessione con gli eventi della « primavera araba », l'Italia ha favorito l'istituzione di un Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Mediterraneo meridionale, contribuendo, in particolare, con il distacco dei propri funzionari al rafforzamento della delegazione UE a Tripoli (con un esperto incaricato di seguire la riforma del settore sicurezza);

L'Italia ha partecipato alle missioni dell'Unione europea EUPM in Bosnia-Erzegovina; EUFOR Althea in Bosnia Erzegovina; EUFOR Libia; EUPOL Repubblica democratica del Congo; EUBAM Rafah al valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza; EUPOL Afghanistan; EUMM Georgia; EUNAVFOR Atalanta di contrasto alla pirateria; EUTM Somalia; EULEX Kosovo;

con riferimento allo sviluppo delle capacità militari dell'Unione, la Relazione segnala che il Governo, per il tramite del Ministero della difesa ha seguito le attività dell'Agenzia europea della difesa relativamente allo sviluppo della capacità di difesa nel settore di gestione delle crisi; promozione e rafforzamento della cooperazione europea in materia di armamenti; rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea; creazione di un mercato europeo dei materiali per la difesa; promozione delle attività di ricerca;

in materia di politica commerciale; l'Italia ha seguito con attenta partecipazione la definizione dei mandati negoziali per gli Accordi approfonditi di libero scambio con Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania, nonché proseguito nella tradizione politica di pieno sostegno al Partenariato orientale.

Con riferimento agli ambiti della giustizia e degli affari interni, la Relazione si sofferma innanzitutto sulla riforma della «*governance* di Schengen». In particolare, viene ricordato l'impulso dato al processo di riforma con la lettera congiunta del 26 aprile 2011 del Presidente del Consiglio italiano e del Presidente della Repubblica francese al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo che tra i vari temi indicava anche quello del sistema Schengen. Al riguardo, ricorda che l'Italia ha sostenuto una linea di particolare cautela in forza della quale ogni iniziativa di eventuale riforma delle procedure del sistema Schengen, compresa la possibile reintroduzione dei controlli in ipotesi di *extrema ratio* avrebbe dovuto essere finalizzata al rafforzamento del principio cardine della libera circolazione.

La Relazione affronta quindi il tema dell'immigrazione. In particolare ricorda che l'Italia si è impegnata per il rilancio delle politiche europee dell'immigrazione e dell'asilo, con specifica attenzione al tema del contrasto dell'immigrazione illegale nel quadrante geografico mediterraneo: a tale proposito richiama la lettera dell'11 febbraio 2011 del Ministro dell'interno alla Commissione e alla Presidenza di turno sull'emergenza venutasi a determinare in conseguenza degli eventi tunisini, contribuendo così a porre la questione dei flussi provenienti dal Nordafrica al centro del dibattito europeo. Ricorda anche il contributo italiano all'approvazione della riforma, da tempo in negoziato, del Regolamento dell'agenzia FRONTEX.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) segnala che nella mattinata odierna, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, è stato esaminato il disegno di legge comunitaria, e si è svolto un approfondito dibattito. In sede di definizione del parere ha personalmente insistito affinché fosse inserito tra le premesse un richiamo alla mancata approvazione al Senato, ad un anno dalla sua approvazione unanime alla Camera, del provvedimento di riforma della legge n. 11 del 2005. Si tratta di un ritardo che, a suo avviso, crea grave pregiudizio alla piena e completa attuazione delle procedure di adeguamento al Trattato di Lisbona, anche con riferimento al ruolo delle autonomie regionali.

Ricorda inoltre che anche il disegno di legge comunitaria per il 2011, approvato nel gennaio di quest'anno dalla Camera, è ancora all'esame del Senato; la lentezza dell'iter ritarda, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto l'adozione della delega ivi recata era prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala, con riferimento al progetto di riforma della legge n. 11 del 2005, che uno degli aspetti più dibattuti in sede di esame al Senato sembrerebbe essere quello relativo

ai contenuti dei due strumenti legislativi individuati dall'articolo 28, la legge di delegazione europea e la legge europea. L'ipotesi sarebbe quella di trasferire dalla legge europea alla legge di delegazione le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, richiama il percorso del progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 al Senato, oggetto di una serie di emendamenti tra loro contrastanti. Si è successivamente lavorato, con la partecipazione del Governo, in sede di comitato ristretto, e si è finalmente pervenuti a soluzioni condivise. Alla ripresa dei lavori dopo le festività pasquali si dovrebbero quindi concludere i lavori del comitato ristretto e pervenire, in tempi rapidi, alla conclusione dell'iter in Commissione. Segnala al riguardo che l'impianto del provvedimento, così come approvato dalla Camera, sarebbe ampiamente rispettato.

In particolare, le modifiche previste riguardano alcuni aggiustamenti e semplificazioni con riferimento alle strutture amministrative – cita, a titolo di esempio, la previsione di sopprimere l'articolo riguardante il Comitato interministeriale per gli affari europei, inserendone i contenuti, in forma semplificata e con meno dettagli, nell'articolo riguardante il Dipartimento per le politiche europee.

Anche con riferimento agli strumenti legislativi le modifiche che dovrebbero essere approvate manterrebbero l'impostazione attuale, limitandosi ad apportare alcune specificazioni. Cita in proposito la possibilità di presentare più di una legge di delegazione, ove ciò si rendesse necessario per il subentrare di nuove direttive nel corso dell'anno. Si tratta di una misura di flessibilità, volta a non appesantire il percorso di una legge di delegazione in una fase già avanzata dell'iter.

Si è cercato inoltre di evitare che l'aggiunta in corso di esame nella legge europea di norme che fanno riferimento a sentenze della Corte di giustizia possa

divenire oggetto di disposizioni di portata molto più vasta rispetto ai contenuti della sentenza medesima; si tratterebbe cioè di prevedere una precisazione della portata dell'intervento normativo, al fine di mantenere gli strumenti legislativi previsti dalla nuova legge nei limiti della loro funzione propria.

Con riferimento quindi al disegno di legge comunitaria per il 2011, segnala che, sulla base delle informazioni in suo possesso, il termine per la presentazione di emendamenti presso la 14^a Commissione del Senato dovrebbe essere fissato entro la fine del mese di aprile.

Passando infine al disegno di legge comunitaria per il 2012, presentato alla Camera all'inizio del corrente anno, come previsto dalla legge, auspica che anche il suo esame possa avvenire in tempi fisiologici, al fine di recuperare gli storici ritardi registrati negli anni passati. Osserva in proposito che tutte le direttive richiamate dal provvedimento hanno un termine di recepimento che scade oltre il 31 dicembre 2012, sebbene alcune siano in scadenza già nel gennaio 2013, ciò che impone comunque un *iter* rapido. In questa prospettiva il provvedimento è stato presentato alle Camera in forma snella, integrabile con ulteriori elementi che dovessero pervenire, in corso di esame, dall'Unione europea. Auspica pertanto – fatta salva l'opportunità di inserimenti volti ad un migliore recepimento delle direttive contenute nel disegno di legge – che il provvedimento non subisca innesti non strettamente indispensabili.

Conferma quindi la propria piena disponibilità e partecipazione ai lavori della Commissione, in un percorso che spera possa essere il più possibile condiviso.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia nuovamente il Ministro per la Sua presenza e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Testo unificato C. 278 e abb./A.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Nuovo testo C. 124 e abb./A.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Castiello, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124, C. 859, C. 937 e C. 3010, introduce norme, a carattere sperimentale e per il solo biennio 2012-2013, volte a favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Fa presente che su un precedente testo unificato delle proposte di legge in esame la XIV Commissione si è già espressa, con parere favorevole, il 1° febbraio 2012. Il testo, successivamente passato all'esame dell'Assemblea, è stato da questa rinviato in XI Commissione il 29 febbraio 2012.

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto di 7 commi.

Il comma 1 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi previsti a favore delle cooperative sociali dall'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381/1991 (consistenti nella riduzione, in una misura fissata ogni due anni con decreto interministeriale, delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione) siano applicati per un ulteriore periodo di 12 successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a prescindere che nel corso della detenzione il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli articoli 21 e 47 e ss. della legge 354/1975).

Il comma 2 prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il riconoscimento di un credito d'imposta mensile nella misura massima di 700 euro a favore delle cooperative sociali e delle imprese che assumono (con contratto a tempo indeterminato e per un periodo

minimo di 30 giorni) lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro esterno.

Con specifico riferimento a tali disposizioni, occorre valutare se le stesse siano riconducibili alle fattispecie per le quali il regolamento (CE) n. 800/2008 consente, in presenza di aiuti di Stato finalizzati all'inserimento di lavoratori svantaggiati, di derogare all'obbligo di notifica dell'aiuto alla Commissione, ovvero si debba subordinare la disposizione alla notifica e all'autorizzazione della Commissione europea. In proposito, si ricorda che il regolamento (CE) n. 800/2008 consente di derogare alla notifica dell'aiuto nel caso l'intensità dell'aiuto non superi, su base annuale, il cinquanta per cento dei costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi (estensibile a 24 mesi per lavoratori particolarmente svantaggiati) e nel caso in cui l'assunzione non comporti un aumento netto della media dei lavoratori dell'impresa. Ricorda che nel parere approvato il 1° febbraio 2012 sul precedente testo unificato la XIV Commissione aveva rilevato che le disposizioni in materia di credito d'imposta troveranno applicazione in coerenza con il regolamento (CE) n. 800/2008.

Il comma 3 dispone che con decreto interministeriale (lavoro e politiche sociali, giustizia, economia e finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, vengano definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato al comma 5 (3 milioni di euro annui per il 2012 e il 2013, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione).

Il comma 4 prevede che, al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di avvio di imprese, di formazione professionale e di

tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.

Per quanto riguarda il sostegno dell'UE alle iniziative mirate alla riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti, il Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno scorso ricorda: l'iniziativa comunitaria EQUAL, che, tra il 2000 e il 2008, ha permesso il cofinanziamento in tutti gli Stati membri di azioni volte a rafforzare l'occupabilità degli ex detenuti; la creazione di una rete di apprendimento per il reinserimento degli ex detenuti, che riunisce 11 Stati membri, tra cui l'Italia, con finanziamenti previsti fino al 2012; i Fondi Strutturali destinati a vari programmi per fornire possibilità di formazione professionale nei penitenziari (si tratta, in particolare, di investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)). Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, il Libro verde sottolinea che esso contribuisce al reinserimento sociale e professionale degli ex detenuti, in considerazione del fatto che l'elemento più importante per ridurre la recidiva è che il detenuto possa avere un lavoro al momento della scarcerazione. Nel periodo 2007-2013 10 miliardi di euro sono destinati ad azioni che promuovono il reinserimento sociale dei gruppi più svantaggiati, compresi i detenuti.

Segnala infine che, nella risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il 15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Atto n. 445.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 marzo 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

COM(2012)11 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere motivato).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, si sofferma unicamente sulla proposta di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)11 final), rispetto alla quale formula una proposta di documento che reca un parere motivato (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che, sul medesimo atto, hanno espresso un parere motivato anche Francia, Germania, Belgio e Svezia.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide la proposta di documento formulata dal relatore, nella convinzione che la materia affrontata, oggetto di disciplina costituzionale, sia di grande delicatezza e che su di essa il Parlamento nazionale debba poter

decidere con maggiore libertà rispetto alle prescrizioni del regolamento dell'Unione europea in oggetto. Il gruppo del PdL voterà pertanto a favore della proposta formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

Paolo GUZZANTI (PT) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

ALLEGATO

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)11 final)**

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)11 final);

apprezzato l'obiettivo di ridurre le notevoli divergenze tra gli ordinamenti nazionali in una materia tanto delicata che investe i diritti fondamentali delle persone, così come il tentativo di definire elevati standard di tutela da applicare in tutto il territorio dell'Unione europea;

rilevato tuttavia che la disciplina recata dalla proposta di regolamento presenta in più parti evidenti profili di criticità per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà connessi a talune disposizioni di particolare rilievo:

a) in primo luogo, in quanto la materia trattata costituisce oggetto di disciplina costituzionale o comunque investe i principi fondamentali degli ordinamenti nazionali;

b) in secondo luogo, in quanto la definizione di standard omogenei può sacrificare regimi nazionali più favorevoli, con conseguente rischio di una attenuazione delle garanzie esistenti. Si rende-

rebbe pertanto necessario disporre in modo esplicito che vengano fatte salve le disposizioni nazionali più favorevoli;

contrasta inoltre con il principio di sussidiarietà l'attribuzione in capo alla Commissione di poteri amplissimi attraverso il conferimento pressoché generalizzato, ai sensi dell'articolo 87, della facoltà di adottare atti delegati su quasi tutti i profili più rilevanti oggetto della proposta di regolamento;

considerato, infine, sempre con riferimento ai profili di sussidiarietà, che le disposizioni di cui all'articolo 51 in base alle quali, qualora il responsabile del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente del luogo di stabilimento principale del responsabile del trattamento acquisisce il ruolo di « sportello unico » in tutti gli Stati membri, potrebbero privare i cittadini della possibilità di rivolgersi all'autorità di controllo del proprio Stato membro, con il rischio di rendere più difficoltoso l'effettivo esercizio dei diritti ad essi spettanti;

un ulteriore elemento di criticità deriva dal fatto che, nonostante la scelta di sostituire la direttiva attualmente vigente ricorrendo allo strumento più dettagliato del regolamento, il testo lamenta evidenti carenze per l'assenza di puntuali definizioni per quanto concerne istituti e fattispecie di particolare rilievo, come nel caso

del « diritto all'oblio » di cui all'articolo 17 – carenza questa già segnalata dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 6 luglio 2011 – così come nel caso delle limitazioni alla portata degli obblighi e dei diritti relativi al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 21 che, per la genericità del suo contenuto, appare suscettibile di determinare significative difformità in sede di attuazione tra i diversi

Stati membri tali da generare incertezze e contenzioso;

esprime

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna. Testo unificato C. 4258 e C. 4467 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) . | 161 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 167 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione della Camera). | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011</i>) | 162 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 168 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 169 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso) ». Atto n. 451 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 165 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 170 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna.

Testo unificato C. 4258 e C. 4467.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna. Osserva che la predetta legge, recante norme in materia di attività mineraria, ha disposto, all'articolo 15, comma 2, al fine di conservare e valorizzare i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, cultu-

rale e ambientale, l'assegnazione di finanziamenti al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, prevedendone l'istituzione con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati. Rileva che la norma ha altresì disposto l'affidamento della gestione ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Segnala che la relazione illustrativa della proposta in esame sottolinea che il passaggio dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna dei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, rende necessaria la modifica della denominazione in quanto il Parco museo è ubicato nel territorio delle regioni Marche ed Emilia-Romagna. Sottolinea che l'articolo 1, comma 1, prevede l'aggiunta di un comma 2-bis all'articolo 15 della legge n. 93 del 2001, volto a modificare la denominazione del Parco in « Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna » e a far rientrare nel Parco anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. Il comma 2, rileva, prevede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e di intesa con le regioni Marche e Emilia-Romagna e con gli enti interessati, volto ad apportare le necessarie modifiche al decreto istitutivo del Parco finalizzate, in particolare: alla modifica della denominazione del Parco; alla modifica della composizione del consorzio; all'adeguamento dell'elenco dei siti, includendo la rappresentanza dei nuovi enti e territori; all'aggiornamento degli strumenti di gestione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sui contenuti del provvedi-

mento che regola una materia di competenza regionale. Fa notare che esistono numerose miniere di zolfo nel territorio nazionale e non per tutte è stata proposta l'istituzione di un parco tematico, la cui competenza, ribadisce, dovrebbe peraltro essere attribuita alle autonomie territoriali interessate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione della Camera).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, riferisce sul disegno di legge comunitaria 2012, che consta di sette articoli e dei due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Rileva che la relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria reca l'elenco degli atti normativi e regolamentari assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione, nel 2011, degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Osserva che il Capo I reca le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di nor-

mative organiche e complesse. Riferisce che viene conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. In particolare, sottolinea, l'articolo 5 reca la delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee. Precisa che qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Fa notare che il Capo II reca un criterio direttivo di delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale e la modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Segnala che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso un parere favorevole sul disegno di legge comunitaria del 2012, con la richiesta che sia convocata un'apposita seduta della Conferenza Stato-Regioni riservata al tema della revisione del bilancio dell'Unione europea e sulle prospettive finanziarie 2014/2020 con particolare riferimento alla riforma dei Fondi strutturali. Ravvisa l'opportunità che siano adottate misure tese a consentire una più estesa ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Riferisce quindi che la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed

i risultati conseguiti nel corso dell'anno 2011 e rappresenta un'occasione di analisi sull'attuazione della politica europea nel Paese. Osserva che la Relazione è strutturata in quattro parti. La prima parte, precisa, attiene al processo di integrazione europea e delinea gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea, anche in riferimento alla attuazione del Trattato di Lisbona ed alle questioni economiche e finanziarie. La seconda parte, fa notare, delinea la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione nel 2011 ed enuncia le linee principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione. Chiarisce che la terza parte della Relazione illustra la partecipazione dell'Italia alle attività dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche del 2011, in materie quali la concorrenza, la politica agricola e la pesca, la politica per l'energia, per l'ambiente. La quarta parte, sottolinea, riguarda le politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia nel 2011. Aggiunge che la Relazione presenta inoltre dodici Allegati, tra cui l'elenco di pareri, atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e province autonome su atti dell'Unione europea nel 2011.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur apprezzando taluni contenuti del disegno di legge comunitaria 2012, ravvisa l'esigenza che si proceda ad una più profonda e sistematica riflessione sulla qualità della partecipazione delle autonomie territoriali alle politiche comunitarie, soprattutto nell'attuale fase di grave crisi economica. Ritiene opportuno che siano verificate le specifiche modalità di utilizzazione dei Fondi strutturali, con particolare riferimento alle regioni più disagiate del Paese. Segnala la necessità di un articolato confronto tra il Governo e le regioni in sede di esercizio della delega, con particolare riferimento ai settori delle politiche agricole, della pesca, dell'ambiente e dell'energia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità di procedere ad una valutazione approfondita dei contenuti dei testi in esame. In particolare, richiama l'attenzione dei colleghi sul parere reso in data 19 gennaio 2012 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sul disegno di legge comunitaria 2012, con cui viene sollecitato il Governo a dar seguito al confronto sulla modifica dell'esercizio del diritto di rivalsa di cui all'articolo 16-*bis* della legge n. 11 del 2005. Segnala l'esigenza che siano potenziate e rese più incisive le politiche di attuazione della normativa sui Fondi strutturali, anche prevedendosi specifici termini temporali per la relativa operatività ed utilizzazione.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) deplora la circostanza che il disegno di legge comunitaria 2012 venga esaminato con procedure e strumenti di fatto superati e non conformi alle nuove previsioni dettate in materia dal Trattato di Lisbona e ciò a causa della mancata approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005 che disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato. Stigmatizza le responsabilità dell'Italia, che tarda ad adeguarsi alle nuove procedure di attuazione delle politiche comunitarie previste dal Trattato di Lisbona che fornirebbero strumenti e sedi più idonei a coinvolgere in tale ambito le autonomie territoriali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Gottardo, ritiene utile prospettare un'audizione dei rappresentanti delle autonomie locali e valuta favorevolmente l'osservazione del relatore volta a richiedere la previsione di misure finalizzate a consentire una più incisiva partecipazione delle regioni al processo di attuazione e formazione del diritto comunitario.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, condivide l'osservazione del de-

putato Gottardo sulla necessità di una tempestiva approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005 affinché le procedure di attuazione del diritto comunitario possano essere prontamente adeguate alle prescrizioni del Trattato di Lisbona. Valuta quindi favorevolmente le considerazioni svolte dal senatore Vaccari in ordine alla necessità di un maggiore approfondimento delle tematiche afferenti alle politiche agricole, dell'energia, dell'ambiente e soprattutto di quelle a tutela del lavoro e della salute.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel ribadire l'esigenza che sia espresso dalla Commissione un rilievo critico in ordine alla non ancora avvenuta approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, approvato alla Camera e in corso di esame al Senato, evidenzia che la mancata approvazione del predetto provvedimento determina un inevitabile pregiudizio in relazione ai contenuti della legge comunitaria in quanto non consente una organica partecipazione delle regioni nelle fasi di attuazione e formazione degli atti comunitari.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Gottardo, fa notare che, pur rispettando i profili di competenza della Commissione, si rende opportuno prospettare l'esigenza di una tempestiva approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa all'osservazione del senatore Molinari ritenendo opportuno sollecitare le commissioni competenti ad una rapida definizione dell'*iter* di approvazione della menzionata riforma della legge n. 11 del 2005.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Rela-

zione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011 (vedi allegati 2 e 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso)».

Atto n. 451.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferendo sul provvedimento in esame, osserva che l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 prevede, con riferimento alla localizzazione di opere di interesse statale, che se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera; nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che consente al Consiglio dei Ministri, qualora ritenga che si debba procedere, di provvedere ad assumere la decisione definitiva sentita la Commissione per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. Fa notare che i predetti presupposti si sono verificati nell'ambito della procedura di approvazione del nuovo svincolo autostradale di Santa Lucia di Piave (Treviso) dell'autostrada A27 Mestre-Belluno. Precisa che nel corso della Conferenza di servizi del 10 marzo 2011, infatti, è stato espresso parere negativo dal Ministero per i beni e le attività culturali; nel corso di una successiva riunione il rappresentante del Ministero ha depositato un documento in cui vengono avanzate alcune richieste volte a limitare l'impatto paesaggistico dell'opera. Chiarisce che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto che nella valutazione degli interessi pubblici presenti la realizzazione dell'opera, da attuarsi conformemente alle prescrizioni e richieste formulate dalle Amministrazioni interessate, assume rilevanza primaria e strategica per i vantaggi della viabilità e per la riqualificazione dell'intera maglia infrastrutturale connessa e, quindi, ha deliberato la favorevole definizione del progetto a norma dell'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Rileva che l'opera in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo svincolo autostradale, in località Santa Maria del Piave, Comune Santa Lucia di Piave (Treviso) al Km 31+880 dell'autostrada A27 Mestre-Belluno, tra gli svincoli esistenti di Treviso Nord e Conegliano. La funzione dello svincolo, precisa, è quella di rendere più permeabile l'autostrada al traffico locale e la sua funzionalità è strettamente correlata alla viabilità di collegamento da parte

della Provincia di Treviso. Evidenzia che lo schema in esame dispone il perfezionamento, con conclusione favorevole, del procedimento d'intesa tra Stato e Regione Veneto concernente il progetto definitivo del nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso) dell'autostrada A27 Mestre-Belluno.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (Testo unificato C. 4258 e C. 4467).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4258 e C. 4467, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna;

rilevato che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costitu-

zione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali appartiene alle materie di competenza esclusiva dello Stato;

considerata la partecipazione delle regioni e degli enti locali interessati al complessivo procedimento modificativo del decreto istitutivo del predetto Parco,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012 (C. 4925 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 4925, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012;

rilevato che la mancata approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, che disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2011 ed attualmente all'esame del Senato, impedisce la utilizzazione delle innovative procedure di ade-

guamento al Trattato di Lisbona per una più organica partecipazione delle autonomie regionali al processo di attuazione e formazione degli atti comunitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano introdotte misure tese a consentire una più estesa ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riferimento alle politiche di tutela della salute, dell'informazione sulle politiche attive del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, dell'energia e dell'ambiente.

ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali,

esaminata, per i profili di compe-
tenza, la Relazione consuntiva sulla par-
tecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso)» (Atto n. 451).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso)» (atto n. 451), trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

evidenziato che, nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'opera in titolo, hanno espresso parere favorevole la regione Veneto, la provincia di Treviso e il comune di Santa Lucia del Piave;

considerato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento e preso atto che non si registrano, al riguardo, profili ostativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 | 171 |
| Comunicazioni del Presidente | 171 |

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione di un ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il DIS, che risponde alle domande poste dal presidente D'ALEMA (PD), dal

senatore PASSONI (PD) e dal deputato ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. | 172 |
| Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua e dottor Mauro Nori (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 172 |

Mercoledì 4 aprile 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua e dottor Mauro Nori.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alla precedente audizione, svoltasi il 14 marzo scorso, non prese parte per motivi di salute il Presidente, dottor Antonio Mastrapasqua, ma solo il Direttore generale, dottor Mauro Nori. Per tale ragione si ritenne di rinviare il seguito

dell'audizione all'odierna seduta. Tuttavia, già in quell'occasione, il Presidente dell'Istituto ha fatto pervenire alla Commissione una relazione scritta concernente gli immobili dell'Istituto e dei confluiti enti: INPDAP, IPOST, ENAM ed ENPALS, nonché il piano triennale degli investimenti immobiliari previsto dal decreto 10 novembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dispone che tale documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverte infine che il Presidente e il Direttore generale dell'INPS sono accompagnati dal dottor Marco Barbieri, *Direttore centrale relazioni esterne*, dalla dottoressa Rosanna Casella, *Direttore centrale risorse strumentali*, e dall'avvocato Daniela Becchini, *Direttore del Patrimonio*.

Il dottor Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna agli atti della Commissione una lettera da lui inviata il 27 febbraio 2012 ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in materia di strategie per la valorizzazione e

gestione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto, nella quale, peraltro, è sintetizzata la complessa normativa vigente in materia.

Il dottor Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, integra la relazione svolta dal Presidente, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Carmen MOTTA (PD) e il senatore Elio LANNUTTI (IdV), a più riprese, il deputato Antonino Lo Presti (FLpTP) e il senatore Adriano MUSI (PD).

Il deputato Matteo BRAGANTINI (LNP) e la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (PdL), svolgono un intervento sull'ordine dei lavori, al quale replica il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*.

Intervengono infine i deputati Giulio SANTAGATA (PD), Carmen MOTTA (PD) e il senatore Adriano MUSI (PD).

Replicano ai quesiti posti, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Antonio MASTRAPASQUA, *Presidente dell'INPS*, il dottor Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, la dottoressa Rosanna CASELLA, *Direttore centrale risorse strumentali* e l'avvocato Daniela BECCHINI, *Direttore del Patrimonio*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 174 |
| Audizione del dottor Corrado Calabrò, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 174 |

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Corrado Calabrò, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Corrado Calabrò, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom*.

Corrado CALABRÒ, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD) e Ludovico VICO (PD).

Corrado CALABRÒ, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Calabrò per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

| | |
|---|---|
| Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Firenze (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 3 |
| Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 23) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 4 |
| ALLEGATO (<i>Intervento per dichiarazione di voto dell'onorevole Federico Palomba</i>) | 5 |

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 7 |
| DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 7 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>) | 10 |
| ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>) | 15 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 17 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) | 22 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 26 |

AUDIZIONI:

| | |
|---|----|
| Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dott. Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 23 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 24 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 25 |
| AVVERTENZA | 25 |

II Giustizia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|----|
| Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 28 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) . | 34 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 37 |
| Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 37 |
| Disciplina del settore della tutela del credito. C. 4583 Mariarosaria Rossi (<i>Esame e rinvio</i>) | 38 |
| AVVERTENZA | 39 |

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione informale di rappresentanti del Comitato tecnico sulle minoranze linguistiche storiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 38 Zeller e abb. recanti « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » | 40 |
|---|----|

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

| | |
|--|----|
| Sulla missione a Copenhagen in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea (11-12 marzo 2012) | 41 |
| <i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)</i> | 51 |

SEDE CONSULTIVA

| | |
|---|----|
| Legge Comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione). | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 43 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione | 48 |
| 5-06255 Di Biagio: Sulla tutela della lingua italiana in Svizzera | 48 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 55 |
| 5-06121 Renato Farina: Sulla libertà religiosa in Cina | 48 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 57 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) | 49 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 50 |
|---|----|

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011. Atto n. 452 (<i>Esame e rinvio</i>) | 59 |
|--|----|

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa (<i>Discussione e rinvio</i>) | 62 |
| 7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) ... | 64 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. C. 4975 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>) | 65 |
| Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>) | 67 |
| Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Testo unificato C. 4116 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni</i>) . | 67 |
| Principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2786 e abb.-A (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>) | 70 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo in materia di varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima. Atto n. 447 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole con osservazione</i>) | 71 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) ... | 73 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo). | |
| Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 74 |

VI Finanze

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 75 |
| 7-00813 Fugatti: Emanazione del decreto ministeriale per la riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione delle previsioni in materia recate dalla legge n. 244 del 2007 (<i>Discussione e rinvio</i>) | 75 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124 e abb.-A (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole</i>) | 79 |
| ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) | 83 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 82 |

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-05584 Goisis: Sulla riduzione degli organici di fatto nelle scuole del Friuli Venezia Giulia ... | 85 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 94 |
| 5-05609 Zazzera: Provvedimenti urgenti per preservare l'attività del Teatro Petruzzelli di Bari | 85 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 95 |
| 5-05824 Pes: Sull'erogazione del contributo a favore delle sezioni primavera, con particolare riferimento all'Istituto comprensivo di Carloforte (CI) | 85 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 96 |
| 5-06131 Ghizzoni: Sull'utilizzazione delle risorse finanziarie del fondo introdotto dalla legge 240 del 2010 | 86 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 97 |
| 5-06385 Siragusa: Sui criteri adottati nel piano di dimensionamento della rete scolastica siciliana | 86 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 99 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 87 |
| Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 87 |
| Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. C. 121 Angeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 87 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 448 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 88 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione). | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 90 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 93 |
|---|----|

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|--|----|
| Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 2367 Argentin | 93 |
|--|----|

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|------------------------------|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 101 |
|------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione). | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>) . | 101 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane. C. 3688 Rosato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 102 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 102 |
| AUDIZIONI: | |
| Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Ciaccia sui nuovi scenari europei in materia di appalti e di concessioni, nonché sulle prospettive di riforma della « legge obiettivo » e del codice degli appalti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 102 |
| AVVERTENZA | 103 |
| IX Trasporti, poste e telecomunicazioni | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .. | 104 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 108 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 105 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 106 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ». | |
| Audizione del Ministro dell'interno, Annamaria Cancellieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ... | 106 |
| X Attività produttive, commercio e turismo | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 109 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 110 |
| XI Lavoro pubblico e privato | |
| COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: | |
| Sulla programmazione dei lavori della Commissione | 111 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-06406 Gneccchi: Situazioni di disparità di trattamento derivanti dalla recente riforma pensionistica | 115 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 120 |
| 5-06461 Gatti: Sull'attuazione della direttiva comunitaria concernenti le agenzie di lavoro interinale | 116 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 122 |
| Sull'ordine dei lavori | 117 |

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 117 |
| 7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 119 |
| ALLEGATO 3 (<i>Nuova versione della risoluzione</i>) | 126 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 119 |

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

| | |
|--|-----|
| Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 127 |
| Norme per la tutela dei diritti della partorientente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Disabbinamento delle proposte di legge C. 3303 e C. 1266</i>) | 128 |
| Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 128 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 128 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo (<i>Integrazione del programma</i>) | 129 |
|--|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo. | |
| Audizione del dottor Giovanni Serpelloni, Capo del dipartimento per le politiche antidroga del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 129 |
| Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale Sapar (Sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative) e dell'Associazione nazionale costruttori macchine intrattenimento (ACMI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 129 |

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Adozione di un nuovo testo base</i>) .. | 131 |
| ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>) | 139 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 132 |
| ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>) | 145 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Legge comunitaria per il 2012. C. 4925 Governo. Relazione alla XIV Commissione. | |
| Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) | 134 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 138 |
| ERRATA CORRIGE | 138 |

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (*Esame congiunto e rinvio*) 147

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 278 e abb./A (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 155

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo C. 124 e abb./A (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 155

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 157

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere motivato*) 157

ALLEGATO (*Documento approvato dalla Commissione*) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna. Testo unificato C. 4258 e C. 4467 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 161

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 167

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione della Camera).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (*Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011*) 162

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 168

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 169

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso) ». Atto n. 451 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 165

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 170

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|--|-----|
| Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 | 171 |
| Comunicazioni del Presidente | 171 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. | |
| Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua e dottor Mauro Nori (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 172 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 174 |
| Audizione del dottor Corrado Calabrò, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 174 |

PAGINA BIANCA

€ 10,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0006390